

L'INTERESSE AMBIENTALE NELLA PROSPETTIVA
CIVILISTICA. RIFLESSI SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE

*THE ENVIRONMENTAL INTEREST IN THE CIVILIST
PERSPECTIVE. REFLECTIONS ON CIVIL LIABILITY*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18, febrero 2023, ISSN: 2386-4567, pp. 318-379



Agnese
ALAMANNI

ARTICOLO CONSEGNATO: 9 de octubre de 2022

ARTICOLO APPROBATO: 5 de diciembre de 2022

ABSTRACT: Il contributo ha ad oggetto una riflessione sulle conseguenze che il tema dell'ambiente ha oggi nel diritto civile e in particolare in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La tutela dei valori ambientali, difatti, può contribuire alla definizione di nuovi modelli di lettura degli istituti civilistici, determinando un ampliamento delle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali. Inoltre, altro profilo di indagine, ha riguardo alla individuazione di quali diritti soggettivi - individuali e collettivi - possano essere riconosciuti per effetto di una lesione all'integrità dell'ambiente e quali siano gli strumenti privatistici azionabili, in termini di forme di responsabilità e tecniche risarcitorie e di determinazione del danno. Valutando, dunque, se e in che modo il danno ambientale sia coniugabile con il diritto civile.

PAROLE CHIAVE: Interesse ambientale; economia circolare; sostenibilità; Codice dell'Ambiente; responsabilità extra-contrattuale; danno ambientale; danno esistenziale.

ABSTRACT: *The article analyzes the effects that the theme of the environment has today in civil law and in particular in terms of contractual and non-contractual liability. The protection of environmental values, in fact, can contribute to the definition of new models of interpretation of civil law institutions, resulting in an expansion of contractual and non-contractual responsibilities. Furthermore, another profile of the investigation concerns the identification of which subjective rights - individual and collective - can be recognized as a result of an injury to the integrity of the environment and which are the private instruments that can be activated, in terms of forms of liability and techniques compensation and determination of damages. Evaluating, therefore, whether and how environmental damage can be combined with civil law.*

KEY WORDS: *Environmental interest; circular economy; sustainability; Environmental Code; non-contractual liability; environmental damage; existential damage.*

SOMMARIO.- I. TUTELA DELL'AMBIENTE, INQUADRAMENTO E RIFLESSI SUL DIRITTO CIVILE.- II. L'INCIDENZA DELL'INTERESSE AMBIENTALE SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO. ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI.- III. TUTELA DELL'AMBIENTE E RESPONSABILITÀ AQUILIANA. RAPPORTI TRA L'ART. 313 CODICE AMBIENTE L'ART. 2043 C.C.. IL DIRITTO SOGGETTIVO ALL'AMBIENTE SALUBRE EX ART. 2059 C.C. E RISERVA DI LEGITTIMAZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE IN CAPO ALLO STATO (ART. 311 COD. AMB.): INCOERENZE E LACUNE DI TUTELA. SPUNTI DI RIFLESSIONE E PROSPETTIVE APPLICATIVE.- IV. RESPONSABILITÀ VERSO LE FUTURE GENERAZIONI. CENNI.

I. TUTELA DELL'AMBIENTE, INQUADRAMENTO E RIFLESSI SUL DIRITTO CIVILE.

La crescente sensibilità della società verso tematiche ambientali e la necessità, sempre più avvertita anche a livello europeo, di orientarsi verso una economia sostenibile¹ e circolare², da intendersi quale sviluppo compatibile con la tutela dei valori ambientali e più in generale dei valori della persona, pone all'interprete l'esigenza di valutare quali conseguenze possano derivarne per il diritto privato e specificamente sul profilo della responsabilità civile³.

- 1 In ordine al concetto di sviluppo sostenibile si veda SASSU, A.: "Sviluppo economico e tecnologie per un futuro sostenibile", in *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile* (a cura di CIANI SCARNICCI, M., MARCELLI, A., PINELLI, P., ROMANI, A., RUSSO, R.), Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 95 ss.; ALOGNA, I.: "La circolazione del modello di sviluppo sostenibile. Prospettive di diritto comparato per un percorso multi direzionale", in *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile* (a cura di CERRINA FERONI, G.- FROSINI, T.E.- MEZZETTI, L.- PETRILLO, P.L.), 2016, pp. 145 ss., [cesifin.it, https://cesifin.it/wp-content/uploads/2016/12/AMBIENTE-ENERGIA-ALIMENTAZIONE-TOMO-I_2.pdf](https://cesifin.it/wp-content/uploads/2016/12/AMBIENTE-ENERGIA-ALIMENTAZIONE-TOMO-I_2.pdf); PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto", in *personaemercato.it*, 2015, pp. 37 ss.; Id., "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni", *Rass. Dir. civ.*, 2016, pp. 1291 ss.; Id. (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Esi, Napoli, 2016, pp. 287 ss..
- 2 Sul passaggio dall'economia "lineare" all'economia "circolare" si veda, pure per ulteriori riferimenti, PENNASILICO, M.: "Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale", *Riv. quadr. Dir. amb.*, 2017, p. 27 e *Giust. civ.*, 2017, pp. 809 ss. Cfr. IRTI, N.: *Il salvagente della forma*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 70 il quale evidenzia come sostituendo il modello economico lineare, basato sul semplicistico schema 'produzione consumo e smaltimento', che porta ogni prodotto al suo 'fine vita', il modello dell'economia circolare intenda conservare il valore del prodotto il più a lungo possibile nel sistema economico, prevedendo un riutilizzo del bene dopo la fine del suo ciclo di vita primario. In tal senso, le comunicazioni della Commissione UE, COM(2014) 398, 'Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti'; COM(2015) 614, 'L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare', il cui quadro di monitoraggio è offerto dalla comunicazione COM(2019) 190, 'Sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare'. Altri riferimenti al modello di economia circolare si rinvencono anche nella l. 28 dicembre 2015, n. 221 sulla green economy, nella l. 19 agosto 2016, n. 166 sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e di limitazione degli sprechi, nonché nell'art. 95, comma 6, lett. c, c. app. Si veda anche CAVANNA, V.: "Economia verde, efficienza delle risorse ed economia circolare: il rapporto «Signals 2014» dell'Agenzia europea dell'Ambiente", *Riv. giur. amb.*, 2014, p. 821 ss.
- 3 Si veda PENNASILICO, M.: "Le categorie del diritto civile tra metodo e storia (A proposito del libro di Nicola Lipari)", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1246 ss.; Id. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Esi, Napoli, 2014 per una complessiva analisi ecologica del diritto civile, basata sulla 'riconcettualizzazione' delle principali categorie civilistiche; MAUGERI, M.R.: "Il diritto civile dell'ambiente. Spigolando da un recente manuale",

• Agnese Alamanni

Dottore di ricerca presso Università degli Studi di Firenze
agnese.alamanni@virgilio.it

Nel nostro ordinamento il diritto dell'ambiente, in considerazione della natura pubblica dell'interesse protetto, è sempre confluito principalmente nell'alveo del diritto amministrativo e del diritto pubblico, restando fino a qualche decennio fa estraneo o per lo più ai margini del diritto privato. Sono assai note le discussioni relative alla competenza giurisdizionale del danno all'ambiente se di spettanza del giudice ordinario o di quello amministrativo⁴ e i contributi della dottrina e giurisprudenza⁵ in ordine alla natura del danno ambientale, specie in seguito all'entrata in vigore dell'art. 18, l. n. 349/1986⁶, in termini di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 del codice civile connessa a fatti, dolosi o colposi, cagionanti un danno «ingiusto» all'ambiente, rinvenendosi l'ingiustizia nella violazione di una disposizione di legge e riconoscendo lo Stato quale soggetto titolare dell'azione di risarcimento, con cognizione del solo giudice ordinario⁷.

Così delineati i contorni della responsabilità ambientale questa era essenzialmente attratta nell'alveo del diritto costituzionale e pubblico⁸.

in *Contratto e ambiente*, (a cura di PENNASILICO, M.), cit., pp. 159 ss. Per una diversa impostazione si veda PAGLIANTINI, S.: "Sul c.d. contratto ecologico", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, II, pp. 337 ss., e in *Contratto e ambiente*, (a cura di PENNASILICO, M.), cit., p. 370. Cfr. anche CAPRA, F.- MATTEI, U.: *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Aboca, Arezzo, 2017, spec. p. 167; sul «significato ecologico del diritto privato» insistono ora MATTEI, U.- QUARTA, A.: *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Aboca, Arezzo, 2018, passim.

- 4 Sulla questione poi risolta attraverso i principi di diritto resi dalla Cassazione con i quali si è riconosciuto l'ambiente quale valore e bene assoluto, da proteggere allo stesso modo dei diritti fondamentali presenti nella Costituzione, si rinvia a Cass. civ., 28. ottobre 1998, n. 10733, Sez. Un. civ., 25 gennaio 1989, n. 440; Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641 e Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378, *Banca Dati Juris Data*. La Cassazione ha altresì specificato quale conseguenza diretta che "il Giudice Ordinario diveniva giudice "naturale" dei diritti soggettivi e il danno all'ambiente diventava una perdita finanziaria per la collettività, un danno pubblico e non un detrimento dell'erario. Alla Corte dei conti spettava esclusivamente la giurisdizione sul danno erariale (art. 22 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)".
- 5 Cfr. GIANNINI, M.S.: "«Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici", *Riv. trim. dir. Pubbl.*, 1973, p. 15 ss.; FERRI, A.: "Prospettive civilistiche e danno ambientale", *La Resp. Civ.*, 2007, p. 394; PRATI, L.: "La criticità del nuovo danno ambientale: il confuso approccio del "Codice dell'ambiente"", *Danno resp.*, 2006, pp. 1050 ss.
- 6 Si veda Corte d'Appello di Napoli Sez. I civ., 19 gennaio 2011, n. 90, in ordine all'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, secondo la quale "La norma sanzionatoria generica posta dall'art. 2043 c.c. consentiva, di certo già prima del 1986, agli enti esponenziali della collettività ed in primis allo Stato di ricorrere (oltre che alla repressione penale ed amministrativa) alla tutela risarcitoria (anche in forma specifica, ex art. 2058 c.c.) contro coloro che avessero agito in violazione delle norme specificamente poste a tutela dell'ordinato svolgersi dell'attività di sviluppo ed uso del territorio. L'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, ha quindi avuto una funzione di ricognizione e riordino della disciplina risarcitoria già esistente nel nostro ordinamento, dovendosi escludere che tale norma abbia innovato in modo sostanziale la materia, avendo, per converso, in gran parte sanzionato e riconosciuto una realtà giuridica già presente nell'ordinamento e già ampiamente riconosciuta".
- 7 Il primo intervento organico del legislatore italiano in materia di danno ambientale si è avuto con la L. 8 luglio 1986, n. 349 che prevedeva all'art. 18, comma 3, un'azione di risarcimento del danno ambientale in capo allo Stato, nonché agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. I tratti salienti della disciplina riguardavano l'introduzione di una fattispecie di responsabilità extracontrattuale per danno all'ambiente sul modello privatistico dell'art. 2043 del codice civile connessa a fatti, dolosi o colposi, cagionanti un danno ingiusto all'ambiente, dove l'ingiustizia era individuata nella violazione di una disposizione di legge e dove il soggetto titolare del risarcimento era lo Stato con competenza del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo o contabile a conoscere le azioni di responsabilità civile per danno ambientale.
- 8 La protezione giuridica dell'ambiente è un tema che, dagli anni 70' in poi, è entrato sempre più frequentemente nell'agenda politica del legislatore europeo e nazionale. Tale protezione trovava il suo primo ostacolo nell'esatta delimitazione giuridica del concetto di "ambiente", che oscillava tra interpretazioni pluraliste e concezioni unitarie. Ulteriore ostacolo consisteva nel posizionamento del valore ambientale nel contesto costituzionale. Operazione, questa, che richiede un ponderato bilanciamento con i molteplici interessi che l'ambiente è in grado di coinvolgere, quali il diritto alla salute, al lavoro e all'iniziativa economica.

Oggi è di tutta evidenza, invece, come ambiente ed ecologia siano temi che si inseriscono pienamente nel dibattito civilistico, spingendo ad una riflessione su come la tutela dei valori ambientali possa contribuire alla definizione di nuovi modelli di lettura degli istituti civilistici, verso un ampliamento delle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, al di là del mero danno ambientale. E, come le istanze ambientali, con la loro trasversalità, esigano nuovi e più complessi approcci coinvolgendo svariate materie giuridiche da coniugare col diritto civile, dal diritto amministrativo al diritto penale, al diritto costituzionale, al diritto internazionale e comparato al diritto tributario ed anche alla filosofia del diritto.

L'interesse "ecologico" e più in generale la tutela dell'ambiente si può affermare oggi che costituiscano una delle finalità alla cui promozione si dovrebbe conformare l'autonomia contrattuale⁹.

In questa indagine diretta a sondare in che modo la tutela dell'ambiente, nella sua accezione di tutela del complessivo benessere sociale, possa essere riflessa nell'assetto contrattuale, valutandone una riformulazione, si potrebbe prospettare in chiave programmatica un ripensamento del vaglio di meritevolezza del contratto nonché una riformulazione del principio dell'interpretazione del contratto secondo buona fede, attraverso una attenta analisi di tutte le numerose ipotesi che stanno proliferando.

Difatti, vi è un'apertura sempre maggiore degli istituti del diritto civile alla materia ambientale, quale risultato della crescente legislazione che nella sua finalità di assicurare un adeguato livello di qualità della vita, prevede nuovi 'fatti' produttivi di danni patrimoniali e dunque di responsabilità, nonché dell'influsso dei principi ambientali che sono emersi negli ultimi decenni nel contesto internazionale ed europeo.

A tal fine è opportuno richiamare seppur sinteticamente le principali fonti e principi di quello che è stato definito il 'diritto civile dell'ambiente'¹⁰.

L'attenzione per la tutela dell'ambiente ha iniziato a svilupparsi nel corso del XX secolo con una progressiva accelerazione negli ultimi decenni, determinata dall'acquisita consapevolezza che solo una normativa a livello sovranazionale

In tutto ciò il legislatore europeo ha ricoperto un fondamentale ruolo di indirizzo. Cfr. SCOGNAMIGLIO, C.: "Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile", *Resp. Civ. e prev.*, 2013, p. 1063; SALANITRO, U.: "Quantificazione del danno ambientale e prescrizione: il punto della Cassazione tra vecchia e nuova disciplina", *Danno resp.*, 2011, pp. 820 ss.; Id., "I profili non patrimoniali del danno ambientale", in *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, diretto da PATTI, S., (a cura di DELLE MONACHE), S., Utet, Torino, 2010, p. 616.

9 PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale", cit., p. 45, il quale ha parlato non a caso di 'formazione ecologica dell'autonomia contrattuale'.

10 PENNASILICO, M.: *Manuale*, cit., p. 22.

potesse risultare efficace per risolvere in modo appropriato i problemi ambientali di ordine globale.

Dai primi passi mossi nella prima metà del Novecento, con la presa in considerazione di alcune problematiche concernenti singoli aspetti della preservazione della fauna o dell'uso delle risorse naturali condivise¹¹, si è giunti a partire dagli anni Sessanta alla nascita di un moderno diritto internazionale dell'ambiente, in cui la problematica ambientale è entrata a pieno titolo nell'agenda delle istituzioni internazionali.

Con la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente¹², sono poi stati posti i principi che stanno alla base del moderno diritto dell'ambiente tra cui la prima formulazione del principio dello sviluppo sostenibile, secondo cui "Le risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora, la fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale, devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future, mediante una programmazione accurata o una appropriata amministrazione"¹³.

Principio poi confermato nel 1987, nel Rapporto Brundtland -*Our common future*- della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo (*World Commission on Environment and Development-Wced*), istituita nel 1983, che ha fornito una ulteriore definizione di sviluppo sostenibile come "quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri"¹⁴.

11 NANDA, V. e PRING, G.: *International Environmental Law for the 21 st Century*, Ardsley (New York), 2003, pp. 65 ss.; BERNARDINI, P.L.: "Fiumi e laghi (diritto internazionale)", in *Enc. Dir.*, XVII, p. 712; MARCHISIO, S.: "Il diritto internazionale dell'ambiente", in CORDINI, G., FOIS, P.E.M. e MARCHISIO, S.: *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Torino, 2005 (2ª ed. 2008), passim. Tra le prime decisioni più rilevanti si può citare *Arbitral Tribunal, Montreal 16 aprile 1938 e 11 marzo 1941, United States v. Canada*, in *United Nations Reports of International Arbitral Awards*, 1947, p. 1905; in *Am. journ. intern. Law*, 1939, p. 182; e in *Am. journ. intern. Law*, 1941, p. 716. Per una lettura critica del caso cfr. ROMANO, C.: *The Peaceful Settlement of International Environmental Disputes: A Pragmatic Approach*, Kluwer Law International, The Hague-London-Boston, 2000, pp. 261-278, nella quale in ordine ad una controversia dei danni prodotti negli Stati Uniti (Stato di Washington) dalle emissioni di biossido di zolfo della fonderia canadese Smelter si stabilì il principio per cui nessuno Stato ha il diritto di usare o di permettere di usare il proprio territorio in modo che i fumi in esso prodotti rechino danno in un altro Stato.

12 Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano adottata il 16 giugno 1972 dai Capi delle centodieci delegazioni che hanno partecipato alla Conferenza dell'Onu, cfr. NANDA, V. e PRING, G.: op. cit., 80; KISS, A. e SICHAULT, J.D.: "La Conférence des Nations Unies sur l'environnement", in *Annuaire français de droit international*, 1972, pp. 101 ss.; STARACE, V.: "Recenti sviluppi della cooperazione internazionale in materia di ambiente", in *Comun. intern.*, 1974, p. 50.

13 Si può menzionare anche il noto "Principio 21", che ribadisce come gli Stati abbiano il diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro possesso, secondo le loro politiche ambientali, ma allo stesso tempo il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo arrechino danni all'ambiente di altri Stati o a zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale. La Dichiarazione, nel suo complesso, pur avendo un'efficacia assai limitata sul piano degli effetti giuridici, ha avuto il grande merito di tener desto il dibattito internazionale sulle problematiche ambientali, gettando le basi per il moderno diritto internazionale dell'ambiente e dando inizio ad una fase caratterizzata dalla conclusione di numerosi trattati di carattere settoriale.

14 Lo studio prende avvio sottolineando come il mondo si trovi davanti ad una "sfida globale" a cui può rispondere solo mediante l'assunzione di un nuovo modello di sviluppo definito "sostenibile", intendendosi un modello appunto che permetta di soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro. "Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva

Da qui l'idea che lo sviluppo debba sempre tener conto di una "equità intergenerazionale"¹⁵, principio che verrà anch'esso codificato vent'anni dopo a Rio de Janeiro nella Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, dal 3 al 14 giugno 1992¹⁶, nella quale si è assistito all'avvio di una nuova fase del diritto internazionale ambientale caratterizzata da una cooperazione internazionale non più riferita solo alla prevenzione dei fenomeni di inquinamento transfrontaliero, ma estesa ai fenomeni cosiddetti globali, che possono pregiudicare equilibri naturali essenziali ai fini del mantenimento delle condizioni di vita sulla terra¹⁷.

Ma è con la Dichiarazione di Rio e con il piano di azione Agenda 21 che sono stati codificati i principi del diritto internazionale ambientale¹⁸. L'Agenda 21 proponeva un programma d'azione per raggiungere uno sviluppo globale sostenibile nel XXI secolo, le cui raccomandazioni spaziavano da nuove tecniche per educare, per sfruttare le risorse naturali, a nuovi modi per partecipare alla definizione di un'economia sostenibile¹⁹.

condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali". Lo studio prosegue specificando come, se da un lato "lo sviluppo sostenibile impone di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti e di estendere a tutti la possibilità di attuare le proprie aspirazioni a una vita migliore dall'altro nella proposta persiste una ottimismo (per alcuni critici eccessiva) fiducia nella tecnologia che porterà ad una nuova era di crescita economica". Viene rimarcato come la sostenibilità comporti dei limiti imposti dall'attuale stato della tecnologia e dell'organizzazione sociale alle risorse economiche e dalla capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane, auspicando però che la tecnica e la organizzazione sociale possano essere gestite e migliorate allo scopo di inaugurare una nuova era di crescita economica".

15 Cfr. GILLESPIE, A.: *International Environmental Law, Policy and Ethics*, Oxford, 1997, p. 107 ss.

16 Principio 3 della Dichiarazione di Rio: «Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future». Sul principio di responsabilità intergenerazionale cfr. WEISS, E.: "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment", *Am. Journ. intern. Law*, 1990, p. 198 ss.; WESTRA, L.: *Environmental Justice and the Rights of Unborn and Future Generations*, London, 1996, passim; PALOMBINO, G.: "La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale", *federalismi.it*, 2020, p. 243; MONTEROSSO, M. W.: *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, ETS, Pisa, 2020, passim; D'ALOIA, A.: voce "Generazioni future (diritto costituzionale)", in *Enc. dir., Annali*, IX, Milano, 2016, pp. 331 ss.; PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico", cit., pp. 287 ss.; PORENA, D.: *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017; FRACCHIA, F.: "Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future", *Riv. quadr. dir. amb.*, 2010, p. 13.

17 Si veda diffusamente PINESCHI, L.: "La Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo", *Riv. giur. amb.*, 1992, p. 705; SCOVAZZI, T.: "Diritto internazionale e ambiente", in *Codice dell'ambiente* (a cura di NESPOR, S. e DE CESARIS, A.L.), Milano, 2003, p. 3.

18 La Dichiarazione di Rio prevede inoltre la consacrazione del "principio di precauzione", cfr. KOURILSKY, P. e VINEY, G.: *Le principe de précaution*, Paris, Odile Jacob, 2000; ROSNER, D. e MARKOWITZ, G.: "Industry Challenges to the Principle of Prevention in Public Health: the Precautionary Principle", *Historical Perspective*, 2002, pp. 501-512. A differenza del "principio di prevenzione", il principio di precauzione si applica a pericoli non già identificati, ma meramente potenziali. Questo comporta, da un punto di vista procedimentale, una sostanziale inversione dell'onere probatorio: spetterà al soggetto destinatario della norma precauzionale dar prova dell'insussistenza del pericolo. Le prime tracce del principio di precauzione sono rinvenibili nel diritto internazionale intorno alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, tuttavia è proprio con l'art. 15 della Dichiarazione di Rio che avverrà la codificazione a livello internazionale del principio.

19 La Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, costituita per seguire l'applicazione degli accordi di Rio, si riunisce ogni anno dal 1993 e ha rappresentato una novità e un primo esempio soprattutto per la partecipazione della società civile alle discussioni all'interno dell'Onu. Cfr. NANDA, V. e PRING, G., *op. cit.*, p. 104. Cfr. SCOVAZZI, T.: "Dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi", *Riv. giur. Amb.*, 2021, p. 163 per una sintesi degli accordi successivi in cui il clima è fissato come una "condizione assoluta" spazio-temporale, consistente non più tanto nella scarsità delle risorse, bensì nel progressivo esaurirsi delle stesse. La perdita

L'attenzione del nostro legislatore per la materia ambientale inizia a prendere forma negli anni Ottanta e riceve un notevole impulso dalla copiosa normativa europea²⁰.

Per quanto qui rilevante può essere messo in evidenza come il diritto dell'ambiente sia strutturato intorno a principi generali²¹, quali il principio di precauzione e dello sviluppo sostenibile²², che ne ispirano i contenuti e sono destinati ad orientare l'azione dei soggetti interessati, tra cui ovviamente i soggetti privati, con ricadute specifiche ad esempio sulla legislazione dei rischi, sulla bioetica,

della biodiversità, il consumo del suolo, l'inquinamento delle matrici ambientali rappresentano questioni che occorre affrontare, anche se senz'altro il cambiamento climatico costituisce il pericolo attuale più pressante.

- 20 La politica dell'Unione in materia di ambiente risale al Consiglio europeo tenutosi a Parigi nel 1972, in occasione del quale i capi di Stato o di governo (sulla scia della prima conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente) hanno dichiarato la necessità di una politica comunitaria in materia di ambiente che accompagni l'espansione economica e hanno chiesto un programma d'azione. L'Atto unico europeo del 1987 ha introdotto un nuovo titolo «Ambiente», che ha costituito la prima base giuridica per una politica ambientale comune finalizzata a salvaguardare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e garantire un uso razionale delle risorse naturali. Le successive revisioni dei trattati hanno rafforzato l'impegno della Comunità a favore della tutela ambientale e il ruolo del Parlamento europeo nello sviluppo di una politica in materia. Il trattato di Maastricht (1993) ha fatto dell'ambiente un settore ufficiale della politica dell'UE, introducendo la procedura di codecisione e stabilendo come regola generale il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Il trattato di Amsterdam (1999) ha stabilito l'obbligo di integrare la tutela ambientale in tutte le politiche settoriali dell'Unione al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Quello di 'combattere i cambiamenti climatici' è divenuto un obiettivo specifico con il trattato di Lisbona (2009), così come il perseguimento dello sviluppo sostenibile nelle relazioni con i paesi terzi. La personalità giuridica consentiva ora all'UE di concludere accordi internazionali.
- 21 La politica dell'Unione in materia di ambiente si fonda sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione dell'inquinamento alla fonte, nonché sul principio «chi inquina paga». Il principio di precauzione è uno strumento di gestione dei rischi cui è possibile ricorrere in caso d'incertezza scientifica in merito a un rischio presunto per la salute umana o per l'ambiente derivante da una determinata azione o politica. Per esempio, qualora sussistano dubbi in merito all'effetto potenzialmente pericoloso di un prodotto e qualora, in seguito a una valutazione scientifica obiettiva, permanga l'incertezza, può essere impartita l'istruzione di bloccare la distribuzione di tale prodotto o di ritirarlo dal mercato. Tali misure devono essere non discriminatorie e proporzionate e vanno riviste non appena si rendano disponibili maggiori informazioni scientifiche. Il principio «chi inquina paga» è attuato dalla direttiva sulla responsabilità ambientale, che è finalizzata a prevenire o altrimenti riparare il danno ambientale alle specie e agli habitat naturali protetti, all'acqua e al suolo. Gli operatori che esercitano talune attività professionali quali il trasporto di sostanze pericolose, o attività che comportano lo scarico in acqua, sono tenuti ad adottare misure preventive in caso di minaccia imminente per l'ambiente. Qualora il danno si sia già verificato, essi sono obbligati ad adottare le misure del caso per porvi rimedio e a sostenerne i costi. Il campo di applicazione della direttiva è stato ampliato tre volte per includere rispettivamente la gestione dei rifiuti di estrazione, l'esercizio dei siti di stoccaggio geologico e la sicurezza delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi. Inoltre, l'integrazione delle istanze ambientali in altri settori della politica dell'UE rappresenta oggi un concetto importante nell'ambito delle politiche europee, sin da quando è emerso per la prima volta da un'iniziativa del Consiglio europeo di Cardiff del 1998. Negli ultimi anni, l'integrazione delle politiche ambientali ha compiuto progressi significativi, ad esempio, nel campo della politica energetica, come evidenziano lo sviluppo parallelo del pacchetto UE in materia di clima ed energia o la tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050. Nel dicembre 2019 la Commissione ha varato il Green Deal europeo, che dovrebbe contribuire a incentrare le politiche dell'UE sulla trasformazione dell'Europa nel primo continente a impatto climatico zero al mondo.
- 22 Sul principio italo-europeo dello sviluppo sostenibile (artt. 11 Tratt. FUE, 37 Carta dir. UE e art. 3 quater d.lgs. n. 152 del 2006, c.d. codice dell'ambiente), si veda PENNASILICO, M.: "Contratto e uso responsabile delle risorse naturali", *Rass. dir. civ.*, 2014, pp. 753 ss.; Id., "Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale", cit., pp. 37 ss.; Id., Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico", cit., p. 287 ss.; PORENA, D.: *Il principio di sostenibilità*, cit., pp. III ss.

sul diritto dell'impresa, sul diritto dell'energia²³, ma anche sul diritto sanitario e dei consumatori²⁴.

Ricopre un ruolo chiave nella seguente riflessione il codice dell'ambiente che riproduce i suddetti principi conformativi dell'attività anche dei soggetti privati; si pensi a quanto disciplinato dall'art. 3 quater in forza del quale "ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi" del suddetto codice "deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future".

E dall'art. 3 ter il quale enuncia il principio dell'azione ambientale adeguata: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale."

23 Il processo di "transizione ecologica" promosso dal Green Deal intende non solo raggiungere la "neutralità climatica" al fine di proteggere la salute ed il benessere dei cittadini, ma anche approfittare di questa sfida per modernizzare l'economia europea secondo un nuovo modello di sostenibilità ambientale efficiente e competitivo. Evidentemente, davanti a degli obiettivi così ambiziosi, l'attuazione del Green Deal richiederà una profonda trasformazione non solo dei sistemi produttivi, dell'organizzazione del lavoro e dei comportamenti sociali, ma anche dell'Unione europea stessa. Quest'ultima dovrà infatti sviluppare gli strumenti idonei a tutelare l'ambiente e ridurre efficacemente le emissioni di gas serra, sostenendo allo stesso tempo la crescita economica e l'occupazione negli Stati membri. Sarà altresì necessario rafforzare la collaborazione tra le istituzioni europee, le autorità nazionali e la società civile secondo il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale. Si vedano in tal senso la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 dell'11 dicembre 2019; comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo, COM(2020) 21 del 14 gennaio 2020; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il fondo per una transizione giusta, COM(2020) 22 del 14 gennaio 2020; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima), COM (2020) 80 del 4 marzo 2020. Si veda anche Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019) 2930 (RSP). Nel 2021 la Commissione europea ha adottato un programma organico di proposte normative (denominato, "Fit for 55") volte a rendere più credibile il raggiungimento di obiettivi così ambiziosi, prevedendo, per esempio, la riduzione a zero delle emissioni degli autoveicoli entro il 2035, dando così un impulso decisivo alla transizione da motorizzazioni inquinanti alla elettrificazione. Il Green Deal europeo costituisce una risposta ai cambiamenti climatici delineando una nuova strategia di crescita che mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale. E questo senza tuttavia rinunciare agli obiettivi di una «società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva», promuovendo una transizione "giusta e inclusiva" e indirizzando l'economia e la società su un percorso maggiormente sostenibile. Al primo posto nella strategia del Green Deal europeo si pone il ripensamento delle politiche per l'approvvigionamento di energia pulita in tutti i settori dell'economia. E ciò in considerazione del fatto che la produzione e l'uso dell'energia nei diversi settori economici rappresentano oltre il 75 per cento delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Da solo, il settore dei trasporti è responsabile di un quarto di tali emissioni.

24 Si veda in tal senso PENNASILICO, M.: *Manuale*, cit., p. 22, a cui si rinvia per un approfondimento sulle fonti del diritto civile dell'ambiente.

Dalla mera lettura di questi articoli si può trarre conferma del coinvolgimento dei privati all'interno di una comunità eco-sostenibile e del riconoscimento di doveri di tutela dell'ambiente in capo ad essi, la cui azione deve oggi essere realizzata nel rispetto dei suddetti principi di sostenibilità, prevenzione e precauzione²⁵, in una dialettica tra mercato, improntato a parametri di concorrenza, produttività e competitività, e ambiente, strettamente connesso ai valori della dignità umana e della giustizia sociale.

Una riprova e fondamento di queste considerazioni può rinvenirsi anche nella recente riforma della Carta Costituzionale, nella quale l'ambiente viene definitivamente assunto come valore di rilievo costituzionale al quale devono dunque conformarsi anche le azioni dei diversi soggetti privati²⁶. La necessaria riconsiderazione della questione ambientale, induce a un cambio di 'prospettiva valoriale', ove la protezione dell'ecosistema naturale si pone quale presupposto indefettibile per la tutela della persona umana al fine di agevolare il suo libero e pieno sviluppo (art. 3, comma 2, Cost.) e, per tale via, di valorizzare anche le attività economiche, pubbliche e private, che contribuiscano al miglioramento dell'ambiente.

La tutela dei diritti fondamentali della persona potrebbe diventare il modo per realizzare uno sviluppo sostenibile, in grado di fronteggiare l'attuale crisi ecologica: un'attività economica che non sia sostenibile lede la persona, la collettività, ma anche l'economia sociale di mercato, cosicché alla competitività economica dovrebbe, dunque, affiancarsi la stabilità sociale²⁷.

La riforma introduce un terzo comma all'art. 9 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". Con ciò introducendo anche nella Carta

25 Fino al d.lg.4/08 l'applicazione di tali principi era limitata solo ai soggetti pubblici.

26 La Camera dei Deputati l' 8 febbraio 2022 ha approvato la legge di riforma della Costituzione che ha modificato gli artt. 9 e 41 al fine di introdurre nel testo della Carta la tutela dell'ambiente e degli animali. Si veda in ordine alla riforma costituzionale da ultimo ALPA, G.: "Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali", *Contratto e Impresa*, 2022, p. 361 il quale evidenzia come l'iter della legge costituzionale sia stato lungo e travagliato, prendendo avvio il 3 aprile 2018 con l'obiettivo di inserire la tutela dell'ambiente anche nella Carta Costituzionale, così da allinearsi a molte altre che fanno riferimento all'ambiente e, altresì, di tradurre in una norma esplicita gli orientamenti interpretativi accreditatisi da lungo tempo nella nostra giurisprudenza, sulla base di una complessa e colta tradizione dottrinale.

27 Si veda in tal senso PERLINGIERI, P.: "Persona, ambiente e sviluppo", in *Contratto e ambiente* (a cura di PENNASILICO, M.), cit., p. 322 s., secondo il quale "lo sviluppo è "sostenibile" quando garantisce il pieno e libero sviluppo della persona umana"; in tal senso anche PENNASILICO, M.: "Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell'officina dell'interprete", *Pol. dir.*, 2018, pp. 3 ss. e spec. p. 8, secondo il quale "il rispetto dei valori fondamentali dell'ordinamento giuridico deve coniugarsi [...] con un sistema economico sostenibile, che favorisca non tanto la produzione e la crescita in sé, quanto piuttosto il progresso sociale, l'uso responsabile delle risorse naturali a favore anche delle generazioni future e, dunque, il pieno sviluppo della personalità umana". Cfr. anche CATERINI, E.: *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, ESI, Napoli, 2018, p. 33. Sui presupposti dello sviluppo "umano" sostenibile si rinvia a PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile", cit., p. 41 s.

Costituzionale il riferimento alla necessaria tutela delle generazioni che verranno. E aggiunge al secondo comma dell'art. 41, dopo la parola «danno», i termini «alla salute e all'ambiente» e al terzo comma in fine l'aggettivo «ambientali»²⁸.

Oggetto della presente indagine, è pertanto una valutazione, anche in chiave programmatica, di quali nuovi scenari il diritto dell'ambiente oggi possa aprire sul fronte della responsabilità civile, sia valutando le conseguenze di queste nuove istanze sugli istituti civilistici, in primis sul contratto²⁹, e sia valutando se possano esserci delle 'ricadute civilistiche' sulla disciplina del danno ambientale già ampiamente studiato nei suoi classici risvolti pubblicistici e costituzionali, i cui nodi problematici classici, non potranno ovviamente essere qui trattati. Con attenzione alla valutazione dei confini e della prospettabilità di una responsabilità a favore delle generazioni future, dato che l'interesse alla protezione dei beni ambientali e alla conservazione delle limitate risorse naturali, come visto, pone il problema della gestione di tali beni non solo nella attualità, ma anche e soprattutto in funzione di conservazione.

II.- L'INCIDENZA DELL'INTERESSE AMBIENTALE SUL MERCATO E SULLA CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA DEL CONTRATTO. ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI.

Il tema dell'uso responsabile delle risorse naturali, come abbiamo visto, ha assunto una progressiva centralità nell'evoluzione normativa internazionale ed europea inducendo gli Stati, sebbene con modalità diverse, ad intraprendere politiche ambientali che hanno avuto importanti ricadute anche sul mercato³⁰ e suscitato un generale ripensamento dei modelli civilistici utilizzabili per garantire una tutela efficace dell'ambiente, posto che gli istituti classici della responsabilità civile e della tutela risarcitoria ripristinatoria si sono rivelati non adeguati³¹.

Una prima spinta verso questa direzione si è avuta con il protocollo di Kyoto del 1997, in cui sono state proposte delle modalità di intervento dirette a favorire

28 Art. 41 Cost. "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali."

29 Cfr. NERVI, A.: "Beni comuni, ambiente e funzione del contratto", *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 51, il quale ricorda che «esiste anche un'altra dimensione dell'istituto contrattuale, la quale ravvisa nel negozio una valenza precipuamente organizzatoria: il contratto costituisce il mezzo attraverso il quale due o più soggetti coordinano tra loro lo svolgimento in comune di una determinata attività giuridica, i cui effetti trascendono la loro dimensione individuale»; ID., "Beni comuni e ruolo del contratto", cit., spec. p. 196; PENNASILICO, M.: "Contratto, ambiente", cit., p. 28; ID., "Proprietà ambientale" e "contratto ecologico", cit., p. 83 ss.

30 CLARICH, M.: "La tutela dell'ambiente attraverso il mercato", *Diritto pubblico*, 2007, p. 220.

31 Cfr. ALPA, G.: "La tutela dell'ambiente tra le regole giuridiche ed effetti economici", in *Ambiente e mercato: quale gerarchia dei valori?*, (Atti del convegno organizzato dall'Associazione nazionale magistrati amministrativi, Genova, 29-30 ottobre 1999) Milano, 2002, pp. 50 ss.

il superamento della tradizionale contraddizione tra ambiente e mercato³², sostituendo strumenti autoritativi di imposizione e controllo con meccanismi di regolazione del mercato diretti a promuovere misure incentivanti che, da un lato hanno reso oneroso inquinare, e dall'altro hanno premiato progetti a tecnologia pulita attraverso, ad esempio, l'attribuzione di crediti per la riduzione di emissioni nocive, quale contropartita per aver adempiuto ad un obbligo connesso a doveri di comportamento ecologico³³.

Tra queste misure si possono qui menzionare quegli strumenti economici finalizzati ad indurre imprese e consumatori a tener conto di costi e benefici ambientali, non operando sui mercati esistenti di beni e servizi, ma mediante la creazione di mercati artificiali per lo scambio di beni e titoli rappresentativi di valori ambientali che pongono non poche questioni di rilievo civilistico³⁴.

Per una applicazione pratica in tal senso si può citare la nota questione delle emissioni di gas ad effetto serra nella quale si è passati dalla tradizionale politica pubblicistica, cosiddetta di *'command and control'* ad una politica di incentivi, chiaro esempio di svolta verso una impostazione di stampo privatistico della regolazione dell'economia anche nella materia ambientale, diretta ad indurre gli operatori del mercato a ritenere sconvenienti le tecnologie inquinanti e ad orientarsi spontaneamente verso una innovazione strumentale finalizzata al perseguimento di interessi ambientali.

32 Si veda in questo senso la Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo *"Conciliare bisogni e responsabilità. L'integrazione delle questioni ambientali nella politica economica"*, COM (2000) , che sottolinea l'importanza di meccanismi di mercato rispetto alla regolamentazione di tipo tradizionale: *"Con la presente comunicazione si intende sottolineare che non esiste una contraddizione di fondo tra crescita economica e mantenimento di un livello accettabile di qualità ambientale. In effetti, la crescita economica permette alla società di offrire ai propri membri un ambiente più pulito e più sano: ad esempio, le malattie causate dall'inquinamento delle acque come il colera o la dissenteria non rappresentano più un problema per le società sviluppate, anche in caso di disastri naturali. La crescita economica non va dunque considerata in opposizione all'ambiente: è piuttosto necessario riflettere su come coniugare i miglioramenti del tenore di vita con la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. Una migliore integrazione dovrebbe inoltre apportare vantaggi sia per l'ambiente che per la politica economica. Una politica fiscale "ecologica", che elimini ad esempio le sovvenzioni alle attività dannose dal punto di vista ambientale dovrebbe migliorare l'efficienza economica. L'uso di strumenti economici, quali imposte, sovvenzioni o altri incentivi, oppure permessi negoziabili di emissione, è spesso un modo più efficace per raggiungere obiettivi di politica ambientale rispetto agli strumenti tradizionali, quale la regolamentazione diretta delle attività inquinanti. I provvedimenti volti a migliorare l'integrazione apporteranno benefici sia per l'economia che per l'ambiente."* In generale per un approfondimento sugli strumenti economici di politica ambientale, cfr. MUSU, I.: *Introduzione all'economia dell'ambiente*, Bologna, 2000, passim; STEWART, R.: *"A new generation of environmental regulation?"*, *U. L. Rev.*, 2001, pp. 21 ss.; FREEMAN, J. - FARBER, D.: *"Modular Environmental regulation"*, *Duke law rev.*, 2005, passim.

33 Ad esempio i cosiddetti certificati verdi emessi dal Gestore del servizio/mercato elettrico nel settore dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (ed ora, dal giugno 2016, ritirati dal mercato e sostituiti da altri meccanismi basati sulla corresponsione ai produttori di tariffe incentivanti, come stabilito dal DM 6-7-2012, <http://www.mercatoelettrico.org/it/mercati/cv/IntroCV.aspx> si veda infra sub nota 35) incorporavano la circostanza per la quale il titolare aveva prodotto o acquistato quella quantità di energia pulita che la legge gli imponeva di produrre o acquistare (<http://www.mercatoelettrico.org/it/mercati/cv/cosasonocv.aspx>). In argomento si veda, per i risvolti civilistici, COLCELLI, V. *"La natura giuridica dei certificati verdi"*, *Riv. giur. ambiente*, 2012, p. 179.

34 Cfr. BRESSO, M.: *Per un'economia ecologica*, Carocci, Roma, 2002, pp.34 ss.

Il Gestore del mercato elettrico era stato investito del compito di organizzare un mercato per le quote di emissione di gas a effetto serra, rappresentativi di un diritto di emettere gas per una certa quantità in un certo periodo di tempo, e dei cosiddetti certificati verdi, ovvero dei 'crediti' rappresentativi dell'adempimento di un obbligo connesso a doveri di comportamento ecologico³⁵.

Un meccanismo analogo è previsto in ordine ai titoli di efficienza energetica, i cosiddetti certificati bianchi, che sono stati istituiti anch'essi con la finalità di incentivare la realizzazione di progetti di risparmio energetico da parte dei distributori di energia elettrica e di gas naturale. Anche in questo caso la costituzione di un mercato artificiale avviene mediante la creazione di una domanda sulla base di un obbligo di legge al fine di sviluppare la relativa offerta e sono emessi dal Gestore del mercato elettrico sulla base di progetti di risparmio energetico³⁶.

Per i profili che qui interessano, si vuole richiamare l'attenzione sul rilevante dibattito emerso nella dottrina civilistica in ordine alla qualifica giuridica di detti certificati, se possano essere considerati o meno quali beni giuridici nuovi sotto forma di titoli astratti che incorporano la facoltà di attestare nei confronti di un'autorità pubblica l'assolvimento di un obbligo legislativo avente per oggetto il contenimento delle emissioni entro un tetto prestabilito³⁷. Con ogni conseguenza ovviamente in ordine alla disciplina della responsabilità patrimoniale, potendo nel primo caso essere suscettibili di azioni esecutive ed eventualmente oggetto del diritto di pigno o di usufrutto³⁸.

35 I suddetti certificati verdi sono stati ritirati dal mercato dal giugno 2016 e sostituiti da altri meccanismi basati sulla corresponsione ai produttori di tariffe incentivanti, come stabilito dal D.M. 06/07/2012, entrato in vigore l'11 luglio 2012. Ai meccanismi allora introdotti potevano accedere tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quella solare (eolici, idroelettrici, geotermoelettrici, a biomassa, a biogas, a gas di depurazione, a gas di discarica, a bioliquidi) di piccola, media e grande taglia, entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2013. Successivamente all'entrata in vigore del D.M. 23/06/2016, hanno mantenuto la possibilità di accesso ai precedenti incentivi del D.M. 06/07/2012 esclusivamente gli impianti ammessi in posizione utile nelle Procedure d'Asta e nei Registri dello stesso Decreto e per i quali non siano decorsi i termini previsti per l'entrata in esercizio. Gli incentivi sono riconosciuti all'energia elettrica netta immessa in rete dall'impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio. Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell'impianto.

Si veda i seguenti link <https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche/incentivi-dm-06-07-2012>, <http://www.mercatoelettrico.org/it/mercati/cv/cosasonocv.aspx> e <http://www.mercatoelettrico.org/it/mercati/cv/IntroCV.aspx>

36 Si veda il seguente link [https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi#:~:text=I%20certificati%20sono%20titoli,Equivalente%20di%20Petrolio%20\(TEP\)](https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi#:~:text=I%20certificati%20sono%20titoli,Equivalente%20di%20Petrolio%20(TEP)).

37 CLARICH, M.: *op. cit.*, p. 220.

38 Cfr. LEONE, A.: "Advertising e tutela del consumatore verde", *Il Diritto industriale*, 2021, p. 73 e COLCELLI, V.: *op. cit.*, p. 179; cfr. PERNAZZA, F.: "I certificati verdi: un nuovo «bene giuridico»?", *Rass. giur. energia elettr.*, 2006, pp. 192 ss.; TAPPI, R.: "I certificati verdi: meccanismo di funzionamento e profili giuridici", *Rass. giur. energia elettr.*, 2006, pp. 173 ss. È stato posto anche il problema se le quote di emissioni costituiscono strumenti finanziari ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, cfr. sul punto GAMBARO, F.: "Emissions Trading tra aspetti pubblicitistici e profili privatistica", *Contr. Impr. Europa*, 2005, pp. 874 ss., il quale propende per la soluzione negativa.

Un ulteriore fattore che ha determinato il mutamento delle logiche sottese al mercato è legato all'emergere di scelte "ecologicamente" orientate, operate da consumatori e utenti che hanno sostituito stili di consumo improntati ai criteri puramente economici del miglior prezzo o della convenienza del prodotto, andando così inevitabilmente a condizionare le imprese produttrici, spinte a modificare le proprie politiche di produzione al fine di realizzare un circuito economico sostenibile e condiviso³⁹.

Si pensi, ad esempio, alle imprese che su base volontaria hanno aderito al sistema di certificazione aziendale, il sistema comunitario EMAS⁴⁰ e l'audit ambientale ISO, per ottenere la certificazione di qualità ambientale al fine di perseguire un vantaggio competitivo in termini di immagine rispetto ad altre imprese⁴¹.

39 KORN, R.: "Tutela dell'ambiente, consumatori e responsabilità sociale d'impresa: i nuovi strumenti della sostenibilità aziendale", *Contr. Impr. Eur.*, 2012, p. 671, osserva come, "nell'economia moderna, il consumatore non possa più essere considerato unicamente quale il destinatario passivo dell'attività d'impresa, inteso solamente come fruitore finale di beni e servizi, e come tale mero destinatario, nella sua qualità di soggetto debole della filiera produttiva, di comportamenti irresponsabili dell'impresa", ma "assume un ruolo centrale nelle scelte dell'azienda e ha le potenzialità di indirizzare il mercato ad assumere comportamenti socialmente etici". Cfr. anche FORNO, F. - GRAZIANO, P.R.: *Il consumo critico*, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 14-15, i quali in ordine alla pratica dell'acquisto consapevole c.d. del buycottage specificano come la strategia di fondo sia quella di tentare di "influenzare il comportamento delle aziende produttive e del mercato agendo direttamente sul circuito del reddito, proprio perché attraverso l'acquisto o il mancato acquisto di certi prodotti è possibile infatti non solo segnalare alle imprese i comportamenti che si approvano e quelli che si disapprovano, ma anche sostenere le forme produttive ritenute corrette, ostacolando le altre". La convinzione che le imprese debbano contribuire alla crescita economica, prestando attenzione alla pluralità dei portatori di interessi (stakeholders) che si rapportano all'impresa - lavoratori, consumatori, comunità sociale -, fonda l'istituto della Corporate Social Responsibility (CSR) o Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI). Cfr. anche ADDANTE, A.: *Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa*, ESI, Napoli, 2012, passim; CONTE, G.: *L'impresa responsabile*, Giuffrè, Milano, 2018, passim.

40 Il sistema comunitario EMAS è disciplinato dal Reg. CEE n. 1221 del 2009 e allegati Allegati I, II e III come modificati con il Regolamento UE 1505/2017 e l'Allegato IV con il Regolamento 2026/2018.

41 Le attività tecniche di registrazione EMAS e di accreditamento e sorveglianza dei Verificatori Ambientali EMAS sono svolte in conformità alla norma ISO 9001:2015. Analoga funzione informativa nei confronti dei consumatori che desiderino compiere scelte più consapevoli è svolta dai marchi di qualità ecologica, che le imprese possono richiedere per i loro prodotti attivando un procedimento disciplinato a livello comunitario, cfr. Reg. CE n. 1980/2000 e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 luglio 2008, relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel, COM(2008) 40. Cfr. A. LEONE, op. cit., p. 73 il quale riporta l'esempio dei claim di prodotti da agricoltura sostenibile, che presuppongono una stretta collaborazione del produttore con le varie aziende agricole che vengono coinvolte nella fornitura di materie prime e nell'attuazione di specifici protocolli che dovranno essere monitorati dall'azienda posta a capo della filiera. L'Autore evidenzia, dunque, l'esigenza, per non incorrere in un deficit di diligenza professionale con tutto ciò che ne consegue sui rischi di una pratica commerciale scorretta, di presidiare in modo concreto l'osservanza effettiva degli obblighi che sono stati imposti ai vari operatori della filiera, con rigidi controlli che vengono solitamente disciplinati nei contratti con poteri ispettivi da parte del produttore o la previsione di attività di audit a enti terzi accreditati che curano il rispetto dei protocolli che stanno alla base di eventuali certificazioni svolgendo un'attività di monitoraggio sul rispetto dei requisiti di sostenibilità poi conclamanti nei green claims. Del resto gli stessi Orientamenti sopra richiamati in nota, a proposito dei regimi di certificazione, sono molto chiari nel richiedere che in generale "le ispezioni devono essere efficaci, chiare e trasparenti, basate su procedure documentate e far riferimento a criteri verificabili che sono alla base delle indicazioni date dal regime di certificazione". La responsabilità del professionista è confermata anche in Giurisprudenza, si veda in tal senso ex multis, sentenza Cons. Stato, Sez. VI, n. 4753/2012 in *Banche Dati Juris Data* "l'interposizione di uno o più soggetti nel rapporto fra l'operatore commerciale e la clientela non esclude la responsabilità dell'operatore, né attribuisce alla stessa natura oggettiva. Infatti devono essere ricondotte ai parametri della responsabilità colposa eventuali violazioni dell'obbligo di diligenza professionale assunto dal Codice del Consumo a criterio principe di imputazione, in termini di colpevolezza, delle pratiche commerciali scorrette lesive delle sfere giuridiche dei consumatori (siano detti parametri qualificati come colpa da organizzazione, oppure come colpa in eligendo o in vigilando". Dunque, la mancata osservanza di clausole fra il professionista a capo della filiera e terzo soggetto facente parte della filiera non pone il primo al riparo da provvedimenti sanzionatori.

Queste complesse operazioni, definite di *green marketing*, hanno richiamato l'attenzione, specialmente del legislatore europeo, in ordine alle esigenze di tutela del consumatore con riferimento alla pratica invero censurabile di usare dichiarazioni ambientali '*Environmental claims*' tendenti falsamente a presentare un prodotto come ecologico per incentivarne la vendita⁴².

Emergono, pertanto, in ambito civilistico importanti ricadute in tema di nuove responsabilità in capo alle imprese in ordine alla violazione di obblighi di carattere informativo delle parti, e agli obblighi di buona fede e correttezza nelle trattative o nell'esecuzione del contratto, o anche conseguenze sulla considerazione dei vizi nell'ambito dei contratti di vendita, locazione o fornitura. Le pratiche di *green marketing* inducono anche nuovi profili di diligenza professionale nell'ambito del Codice del Consumo e obbligano, altresì, il professionista ad una particolare diligenza implicando una necessaria vigilanza sugli eventuali obblighi di facere imposti alla filiera per garantire la correttezza dei *green claim*⁴³.

Quale ulteriore conseguenza dello scenario appena tratteggiato, la tutela dell'ambiente è diventata ormai uno dei criteri di valutazione nel processo decisionale in materia di investimento, sotto il profilo dell'analisi di come un'azienda contribuisca alle sfide ambientali (ad esempio, rifiuti, inquinamento, emissioni di

42 Si veda ad esempio, cfr. https://ec.europa.eu/environment/leussd/smgp/initiative_on_green_claims.htm, come la Commissione Europea si sia proposta attraverso l' '*European Green Deal*' di sottoporre ad una verifica sostanziale le aziende che rendono '*green claims*' al fine di valutare il loro effettivo impatto sull'ambiente". E ciò a tutela anche del consumatore. In quest'ottica la Commissione Europea auspica, tra le politiche annunciate nel piano d'azione per l'economia circolare, una revisione del diritto dei consumatori dell'UE per consentire agli stesi di partecipare attivamente alla transizione verde. Si veda anche il punto 24 della risoluzione del Parlamento europeo 4 febbraio 2014 sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali, il c.d. '*Greenwashing*'. Sul tema si veda LEONE, A.: *op. cit.*, p. 73, al quale si rinvia per una trattazione diffusa del *green marketing*, pratica commerciale in via di costante sviluppo sia per assecondare le sempre più pressanti esigenze di sostenibilità e rispetto dell'ambiente sia perché agisce come indubbia leva nei confronti dei consumatori sensibili a scelte individuali green per il benessere della collettività; in questo contesto la pubblicità ambientale delle aziende impegnate in progetti di ecosostenibilità della loro produzione svolge un ruolo fondamentale. L'autore mettendo al centro la tutela del consumatore dai claim scorretti generatori del c.d. *greenwashing*, cioè asserzioni ambientali non vere o non verificabili con appropriazione di virtù ambientaliste finalizzate alla creazione di un'immagine verde, intende fornire un organico commento alle norme di diritto positivo di riferimento e alle numerose linee guida internazionali di matrice UE nonché alla normazione tecnica di applicazione volontaria da cui si ricavano specifici principi per assicurare una comunicazione commerciale corretta. La casistica nazionale e internazionale in materia di *greenwashing* offre un quadro concreto dei limiti di utilizzo dei *green claims*.

43 Cfr. diffusamente LEONE, A.: *op. cit.*, p. 73.

gas a effetto serra, deforestazione e cambiamenti climatici) e quindi delle sue performance in tal senso.

Si fa qui espresso riferimento all'impatto dei fattori ESG sulla governance e conseguentemente sulla responsabilità dell'impresa introducendo nuove ipotesi in uno scenario in continua evoluzione⁴⁴, che costituisce un esempio lampante di come il tema ambientale permei il diritto dei privati conformandolo⁴⁵.

Tra i fattori di valutazione della salute dell'impresa e delle sue prospettive future, gli investitori considerano oggi tra gli altri fattori, anche le insidie ed i rischi correlati al cambiamento climatico⁴⁶.

In ordine alla evoluzione normativa in tema di climate-related risk sui bilanci, una prima regolamentazione è contenuta nell'Accordo di Parigi del 2015, a cui è seguito nel 2018 il 'Piano d'Azione per la finanza sostenibile ad opera della Commissione Europea, in cui vennero delineate le strategie e le azioni da implementare, tra le quali la necessità di integrare e di migliorare gli aspetti di sostenibilità nelle reportistiche aziendali. Tematica oggetto della Direttiva europea 2014/95/UE (recepita in Italia con il D.Lgs. n. 254/2016), che ha introdotto l'attenzione sulle informazioni relative al clima, a mezzo delle c.d. climate-related information, sotto forma di raccomandazioni non vincolanti finalizzate ad incoraggiare gli operatori economici alla rendicontazione delle informazioni relative al clima, in un'ottica di maggiore trasparenza verso gli stakeholders e, contestualmente, offrendo agli stessi la possibilità di effettuare investimenti più sostenibili.

44 Si fa qui riferimento ai noti fattori ESG acronimo di Environmental, Social and Governance ovvero ai tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento. Cfr. ROLLI, R.: *L'impatto dei fattori ESG sull'impresa*, Il Mulino, Bologna, 2020, p. 112 e p. 127. Si pensi ad esempio alla responsabilità degli amministratori per mancata predisposizione di assetti adeguati ai fattori ESG, o per mancata integrazione degli interessi degli stakeholders nella strategia di impresa.

45 Si veda anche, CAVAZZANA, R.O. e PONZIO, A.: "Effetti dei climate-related risk sui bilanci", *Bilancio e Revisione*, 2022, p. 35 i quali evidenziano come la comunicazione abbia assunto un ruolo importantissimo e come l'informazione finanziaria sia sempre più sofisticata e rilevante, andando ad abbracciare elementi che per gli stakeholder contano forse anche maggiormente rispetto ai cosiddetti financials, quali la comunicazione sociale, l'etica d'impresa, il flusso divulgativo correlato all'orientamento ed alla sensibilità nei confronti di politiche gestorie che denotino attenzione e proattività nei riguardi del tema della sostenibilità in senso lato. Al punto che tanto i redattori del bilancio, quanto coloro che ne saranno utilizzatori, dovranno innalzare il livello di conoscenza ed analisi, per una lettura critica del documento e per la sua comprensione.

46 La salute dell'impresa dovrà tenere conto della quantificazione delle probabili passività per rischi di mercato, legati ai mutamenti nelle preferenze del consumatore finale, - il quale, indubbiamente mosso da sensibilità dinamiche e mutevoli, sarà maggiormente orientato ai c.d. prodotti green - e ai rischi di reputazione, connessi all'eventualità che il rapporto impresa-consumatore possa essere inficiato dal fatto che i consumatori percepiscono determinati atteggiamenti dell'impresa come non corretti sotto il profilo etico o della sostenibilità. L'impresa dovrà quindi rafforzare, sin da tempi non sospetti, il proprio brand, tramite comunicazioni ed immagine di sé che diano conto degli orientamenti e delle iniziative attuate per la salvaguardia dell'ecosistema.

E dall'altro lato invece verranno valutati positivamente i possibili benefici derivanti alle imprese maggiormente proattive che si siano poste in condizione di ricavare vantaggi competitivi con un'attenta gestione nei riguardi del climate-change mitigando i rischi negativi sopra descritti e migliorando l'efficienza produttiva grazie ai progressi tecnologici e all'utilizzo di risorse rinnovabili e favorendo l'ingresso in nuovi mercati o un posizionamento strategico in quelli in cui l'impresa già opera.

Ad esempio tra le raccomandazioni suggerite dalla commissione è ricompresa la necessità di comunicare gli aspetti legati all'utilizzo di risorse energetiche con la distinzione tra rinnovabili e non, all'impiego di risorse idriche, alle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera, nonché all'impatto ambientale generato dall'attività di impresa⁴⁷.

Di conseguenza, qualsiasi società obbligata a pubblicare informazioni di carattere non finanziario deve comunicare, tra l'altro, in che modo e in che misura le proprie attività sono associate ad attività economiche ecosostenibili. Inoltre, il Regolamento sopra citato richiede "alle imprese non finanziarie di comunicare la quota del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili e la quota delle loro spese in conto capitale e operative ad attivi e processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili".

Già da queste brevi riflessioni si può evincere come la politica legislativa abbia spinto verso il perseguimento di una sinergia tra ambiente e mercato derivante proprio dal fatto che le imprese possano ravvisare delle ricadute economiche nell'iniziare a farsi carico dei costi legati alla riduzione o eliminazione di emissioni inquinanti nell'atmosfera, nei fiumi e in generale nell'ambiente naturale, oltre a contenere le conseguenze di lungo periodo del depauperamento delle risorse naturali determinato dall'approvvigionamento di materie prime necessarie per i processi produttivi.

Si è così assistito negli ultimi decenni ad un netto cambio di paradigma passando dal considerare il mercato quale antagonista dell'ambiente, per i meccanismi concorrenziali ad esso connaturati, al riconoscergli quasi un ruolo strategico di sinergia e propulsione delle istanze ambientali, tanto che oggi il concetto di sviluppo economico non è più visto in contrapposizione alle istanze ecologiche, ma legato a doppio filo con la sostenibilità⁴⁸: si parla oggi non a caso di sviluppo sostenibile.

47 Le più recenti modifiche legislative, ispirate all'esigenza di ampliare la disclosure non finanziaria e di sviluppare nuove metriche per poter valutare le performance aziendali rispetto ai rischi legati al cambiamento climatico, hanno dato adito al proliferarsi di norme comunitarie più stringenti: in questo scenario normativo si inquadra la c.d. EU Taxonomy, introdotta con il Regolamento UE 2020/852, ossia un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili uniforme a livello europeo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'UE.

48 La dottrina, in tal senso, ha evidenziato proprio come non si possa parlare oggi di un vero sviluppo, se questo non avvenga in modo sostenibile cfr. PENNASILICO, M.: "Contratto e uso responsabile", cit., pp. 753 ss.; ID., Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto, *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, 2020, p. 125 ss.; PORENA, D.: *Il principio di sostenibilità*, cit., p. 111 ss. In questi termini, il rapporto Brundtland del 1987, Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, che per la prima volta introduce il principio dello sviluppo sostenibile. Cfr. Pozzo, B.: "Diritto dell'ambiente e diritto allo sviluppo: le origini", *Riv. giur. Amb.*, 2015, pp. 16 ss.. In dottrina si veda CATERINI, E.: *Sostenibilità e ordinamento civile*, cit., p. 96, per mercato sostenibile "deve intendersi un mercato interno in cui le imprese perseguono una crescita equilibrata fra i profitti e la redistribuzione"; PERLINGIERI, P.: "Persona, ambiente e sviluppo", in *Contratto e ambiente* (a cura di Pennasilico, M.), ESI, Napoli, 2014, pp. 322 ss.; PENNASILICO, M.: "Contratto, ambiente e giustizia dello scambio", cit., p. 3 ss.; FORNO, F. - GRAZIANO, P.R.: op. cit., passim; IMBRENDA, M.: *Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare*, ESI, Napoli, 2016, pp. 87 ss.

Nel settore dell'impresa è assolutamente evidente come l'interesse ecologico stia ricoprendo un ruolo sempre più importante, tanto che in dottrina si è affermato che, anche qui, come nella disciplina contrattuale, possa essere riguardato come un limite interno all'attività d'impresa, quale fattore propulsivo di una rinnovata economia di mercato, definendola una *'economia di mercato sociale ed ecologica'*⁴⁹, che si valga dei contratti ecologici quali strumenti elettivi dello sviluppo ecologico. al punto che la teoria dell'imprenditore e la stessa nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.) potrebbero arricchirsi di contenuti e valori nuovi, nel segno della sostenibilità ambientale e della contrattazione ecologica quale fonte di *'rapporti patrimoniali ecosostenibili'*⁵⁰.

In tal senso si veda anche la recente legislazione, tra cui ad esempio la legge 11 novembre 2011, n. 180 'Norme per la tutela della libertà d'impresa', che mira, tra le varie finalità, *"a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali"*⁵¹ e il d.lgs. n. 112 del 2017⁵², secondo il quale una società può essere riconosciuta come impresa sociale ove persegua una attività d'impresa di interesse generale tra cui *"interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"*⁵³.

A parte il settore dell'impresa, le ipotesi in cui vi è influenza diretta dell'istanza ambientale sono numerose e il catalogo dei contratti tipici e atipici che hanno ad oggetto una prestazione specifica di rilevanza ambientale è in costante aumento⁵⁴.

Si pensi ad esempio alla previsione dell'obbligo, in capo al proprietario, di consegnare all'acquirente o al conduttore un attestato di prestazione energetica

49 Si veda per questa formula PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"", cit., p. 305 Si veda altresì MEO, G.: "Luce europea sul diritto d'impresa", in *Lo Statuto delle imprese* (a cura di FONTOLAN, R. – ALTINA, A.), Retecamere, Roma, 2012, pp. 24 ss.; LANDINI, S.: "Clausole di sostenibilità", in *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale* (a cura di PENNASILICO, M.), *Atti del convegno*, Bari, 22-23 ottobre 2015, ESI, Napoli, 2016, p. 357.

50 PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"", cit., p. 305.

51 Legge 11 novembre 2011, n. 180, art. 1, comma 5, lett. D cosiddetto "Statuto delle imprese".

52 Cfr. art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 112 del 2017, revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.,

53 PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"", cit., p. 305; Cfr. MEO, G.: "Luce europea sul diritto d'impresa" in *Lo Statuto delle imprese* (a cura di FONTOLAN, R. – ALTINA, A.), Retecamere, Roma, 2012, pp. 24 ss.

54 TOSI, S.: "Il consumo critico", *Consumatori, diritto e mercato*, 2012, p. 103. In arg., IMBRENDA, M.: *Le relazioni contrattuali*, cit., p. 92; JANNARELLI, A.: *Cibo e diritti. Per un'agricoltura sostenibile*, Giappichelli, Torino, 2015, passim; ROSSI, G.: "Diritto dell'ambiente e diritto dell'alimentazione", *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, 2015, pp. 3 ss.; MONTEDURO, M.: "Diritto dell'ambiente e diversità alimentare", *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, 2015, pp. 88 ss. Si veda in tal senso anche la comunicazione della Commissione UE, COM(2018) 673, *"Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente"*, propone, per far fronte alle sfide globali, quali i cambiamenti climatici, il degrado del suolo e dell'ecosistema, di *"migliorare e innovare le nostre modalità di produzione e consumo di generi alimentari, prodotti e materiali nell'ambito di ecosistemi sani attraverso una bioeconomia sostenibile"*.

dell'immobile (art. 6, comma 2, d.lg. n. 192 del 2005), che certifichi la riduzione delle emissioni inquinanti nel settore edilizio, in funzione tanto del risparmio energetico, quanto della salubrità degli ambienti di vita⁵⁵. O, per rimanere in tema di mercato immobiliare, al settore della edilizia eco-sostenibile in relazione alla quale va menzionata l'iniziativa europea di promozione dei cosiddetti 'mutui verdi', ovvero mutui che verrebbero concessi a condizioni di finanziamento preferenziali e favorevoli⁵⁶, con la finalità di acquistare immobili con rendimento energetico altamente efficiente o di effettuare ristrutturazioni tese alla riqualificazione degli stessi⁵⁷.

L'Unione Europa dando seguito all'accordo di Parigi sul cambiamento climatico e all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, per perseguire l'obiettivo di raggiungere un'economia e una società più sostenibili ha ritenuto necessario intervenire anche nel sistema finanziario proponendo di *"collegare la finanza alle esigenze specifiche dell'economia europea e mondiale a beneficio del nostro pianeta e della nostra società"*, orientando *"i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva; gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie"*⁵⁸.

-
- 55 Cfr. si veda FILIPPI, M. - RIZZO, G. - SCACCIANOCE, G.: *La certificazione energetica per l'edilizia sostenibile. Efficienza, compatibilità ambientale, nuove tecnologie*, Flaccovio Dario, Palermo, 2014, passim; BONNI, G.: "Attestato di prestazione energetica e tutela negoziale", in *Manuale di diritto civile dell'ambiente* (a cura di PENNASILICO, M.), ESI, Napoli, 2014, pp. 236 ss. In questo senso l'adeguamento e predisposizione di strumenti contrattuali efficaci sarebbe funzionale a garantire la realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico: la direttiva 2006/32/CE (attuata con d.lg. n. 115 del 2008) ha prescritto che gli Stati membri mettano *"a disposizione degli acquirenti effettivi e potenziali dei servizi energetici o delle altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, nel settore pubblico e in quello privato, contratti modello"* (art. 9, § 2); mentre la direttiva 2012/27/UE, che abroga la precedente, raccomanda agli Stati membri di incoraggiare gli enti pubblici, anche regionali e locali, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale a *"ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine"* (art. 5, § 7, lett. c).
- 56 Cfr. PERSIA, S.: "Profili contrattuali dello "sviluppo ecologico": dalle locazioni ai mutui verdi", *Riv. Quadr. di dir. amb.*, 2020, p.192 la quale evidenzia che le suddette agevolazioni potrebbero consistere in tassi agevolati e/o in un aumento dell'importo del prestito all'origine per finanziare l'acquisto, la progettazione o la ristrutturazione di abitazioni costruite rispettando i criteri del risparmio energetico (garantendo un miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno il 30%) e della salvaguardia dell'ambiente.
- 57 Cfr. PERSIA, S.: op. cit., 2020, p.192 la quale menziona il progetto pilota (EeMAP – Energy Efficient Mortgage Action Plan) che è stato lanciato in Gran Bretagna e condotto dalla European Mortgage Federation – European Covered Bond Council, grazie ai finanziamenti della Commissione Europea e al supporto del programma Horizon 2020 e dell'Emf-Ecbc, la federazione degli istituti di credito europei; coinvolge in Italia il Green Building Council Italia, nonché nove banche italiane: Banco Bpm, Bnl-Bnp Paribas, Bper Banca, Crédit Agricole-Cariparma, Friulovest Banca, Monte dei Paschi, Société Générale (filiale italiana), UniCredit, Volksbank Alto Adige. Il miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile determinerebbe un aumento del suo valore, nonché una riduzione dei consumi domestici. Così i mutuatari efficienti dal punto di vista energetico avrebbero un maggior reddito disponibile nella famiglia per restituire il proprio prestito, con conseguente minor rischio di insolvenza nei confronti dell'istituto di credito. A sua volta, ciò rappresenterebbe un forte incentivo per le banche e gli investitori a svolgere un ruolo di finanziamento dell'efficienza energetica degli immobili.
- 58 Cfr. Relazione della Commissione Europea su *'Finanza sostenibile: il piano d'azione della Commissione per un'economia più verde e più pulita'* dell'8 marzo 2018 consultabile al seguente link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_18_1404. Cfr. anche ROLLI, R.: op. cit., p. 38 la quale evidenzia come

Questo apre uno scenario estremamente rilevante in ordine alle influenze sul diritto bancario, potendosi ricavare in prospettiva degli obblighi di comportamento per gli istituti di credito, che potrebbero dover introdurre la variabile ambientale nella concessione del credito o nello sviluppo di nuovi prodotti finanziari finalizzati ad incentivare le aziende ad investire in tecnologie a basso impatto ambientale e ad adottare sistemi di gestione ambientale⁵⁹.

Ma si pensi anche ai contratti di franchising ove sempre più frequentemente viene richiesto all'affiliato di adeguarsi a standard di eco-sostenibilità⁶⁰; nei contratti di fornitura tra imprese è possibile che il fornitore si impegni a realizzare i propri prodotti secondo standard di produzione eco-sostenibili⁶¹; nelle associazioni di professionisti o di imprese gli associati s'impegnano sovente ad agire nell'osservanza di tali criteri, pena l'impossibilità di acquisire la qualità di socio o la revoca della stessa.

Allo stesso modo possono citarsi tra quegli accordi contrattuali informati alla sostenibilità economica e ambientale anche le c.d. locazioni verdi, dirette alla gestione più efficiente degli edifici, mediante una condivisione di oneri e benefici tra locatore e conduttore, che contengono una serie di pattuizioni, definite 'clausole di locazione verdi', destinate a garantire che il bene locato sia utilizzato, gestito e modificato in modo da favorirne l'efficientamento energetico e la sostenibilità.

Il "Green Lease" è un tipo di contratto di locazione ancora poco applicato in Italia⁶². Il suo scopo principale è ridurre i costi di gestione degli immobili e aumentare il loro valore, all'insegna della sostenibilità economica e ambientale. Originariamente utilizzato soprattutto dalle società, in USA e Gran Bretagna, l'"affitto verde" prevede nel contratto una serie di accordi volti a migliorare l'efficienza energetica dell'immobile, a risparmiare sui consumi, a gestire la casa o l'ufficio in modo più consapevole e attento⁶³. Le ricadute sono positive sia per

dalla suddetta Relazione emerge che la finanza sostenibile si basa sulla necessità di migliorare il contributo della finanza alla crescita sostenibile e inclusiva, finanziando le esigenze a lungo termine della società e consolidare la stabilità finanziaria integrando i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo decisionale relativo agli investimenti.

- 59 Cfr in tal senso MASTRODONATO, G.: "Gli strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell'ambiente", *Riv. giur. amb.*, 2010, p. 713 e sulle stesse tematiche in ordine alle influenze della prospettiva del climate change sui comportamenti degli Stakeholder cfr. ROLLI, R.: *op. cit.*, passim.
- 60 Ai sensi della legge n. 129 del 2004 l'impresa affiliante può mettere a disposizione degli affiliati il proprio know-how in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e prevedere, nel codice di condotta, il rispetto da parte degli affiliati stessi di standards di eco-sostenibilità (c.d. Green Franchising).
- 61 LANDINI, S.: "Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale", in *Manuale di diritto civile dell'ambiente* (a cura di PENNASILICO, M.), ESI, Napoli, 2014 p. 127; Id., "Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni", *Dir. pubbl.*, 2015, p. 611.
- 62 I Green Lease sono uno strumento scarsamente utilizzato in Italia, sebbene potrebbe fornire un importante aiuto finanziario per il settore immobiliare.
- 63 Esempi di clausole verdi utilizzate in un contratto di locazione potrebbero essere ad esempio l'impegno a mantenere il riscaldamento al di sotto di una certa temperatura e ad attuare una corretta raccolta differenziata (da parte dell'inquilino), a installare filtri riduttori ai rubinetti, lampadine a risparmio energetico

la proprietà, che non deve sostenere da sola tutti i costi, sia per l'affittuario, che può godere di incentivi e risparmi, sia per l'immobile stesso, che può arrivare a ottenere svariate certificazioni⁶⁴.

Così, il conduttore può impegnarsi a un uso dell'immobile improntato alla riduzione del consumo di energia, delle emissioni di carbonio, dell'uso di acqua e rifiuti; o ad apportare modifiche all'edificio, finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza, anche per far acquisire all'immobile una certificazione di sostenibilità ambientale, come ad esempio LEED for Commercial Interiors (LEED-CI)²⁵.⁶⁵

Senza considerare poi l'emersione di nuove figure contrattuali, quali ad esempio contratto di rendimento energetico (Energy Performance Contract o EPC), con il quale un soggetto "fornitore" (Energy Saving Company o ESCo) s'impegna, con mezzi finanziari propri o di terzi, a compiere una serie di servizi e interventi integrati diretti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio) di proprietà di altro soggetto (cliente o "beneficiario"), verso un corrispettivo commisurato all'entità dei risparmi energetici attesi dall'incremento di efficienza del sistema

L'EPC è un contratto di durata caratterizzato dall'onerosità e corrispettività delle prestazioni. Il fornitore si obbliga al conseguimento del risparmio energetico (obbligazione c.d. di risultato), laddove il beneficiario rinuncia a interventi in proprio e cede i risparmi energetici futuri che fungono da corrispettivo. L'oggetto del contratto consiste nella realizzazione di un livello di efficienza energetica tale da consentire un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del beneficiario. Il fornitore anticipa i costi degli investimenti necessari per gli interventi da realizzare o assume l'obbligo di reperire i mezzi finanziari presso terzi (ad es., istituti di credito). In talune ipotesi, peraltro, il "terzo" finanziatore entra anch'esso, in qualità di parte, nel rapporto contrattuale, che avrà così struttura trilaterale, e «addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito» (art. 2, lett. m, d.lg. n. 115 del 2008)⁵⁸.

Il tratto fisionomico della figura è la combinazione di attività e servizi strumentali al miglioramento dell'efficienza energetica, finalità che costituisce la causa o funzione del contratto, ben oltre i contingenti interessi delle parti. L'efficienza energetica, infatti, è un valore che tende sempre più a imporsi nell'ordinamento

e una nuova caldaia più efficiente (da parte del proprietario), a prestare attenzione alla manutenzione dell'appartamento (da parte di entrambi).

64 Attraverso il green lease si definiscono impegni condivisi nella riqualificazione, gestione e uso delle risorse, individuando i benefit legati ai risparmi sui consumi in generale (non solo energetici), dividendo costi e, soprattutto, opportunità. Una strategia di sicuro interesse per gestori di portafogli immobiliari e locatori.

65 Un esempio di green lease stipulato in Italia è quello concluso tra Morgan Stanley e Deutsche Bank per l'affitto degli stabili di via Turati a Milano con l'impiego della certificazione LEED. Per la stipula del green lease le parti avevano fissato come obiettivo il raggiungimento di un LEED Gold Certificate.

italo-europeo, al fine di assicurare un futuro energetico eco-sostenibile. Sotto questo riguardo, gli Stati membri dell'Unione europea promuovono il «mercato dei servizi energetici» e l'accesso al medesimo delle piccole e medie imprese, e assicurano il corretto funzionamento di tale mercato, «adottando, se necessario, misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica per l'individuazione e/o l'attuazione di misure di risparmio energetico» (art. 18, § 2, lett. b, dir. 2012/27/UE)⁶⁶.

Tema di grande attualità, in materia di rifiuti, sono la c.d. responsabilità estesa del produttore del prodotto (EPR), la responsabilità del produttore del rifiuto e di chi lo sottopone materialmente a trattamento e, infine, la responsabilità dei soggetti produttori dei beni destinati a trasformarsi in rifiuti, introdotte dalla normativa europea e italiana⁶⁷.

Un esempio emblematico di come le istanze ambientali abbiano conformato la disciplina contrattuale si rinviene nella contrattazione pubblica⁶⁸, dove, in ordine ai cosiddetti "appalti verdi"⁶⁹, è stata inserita come obbligatoria la previsione che

66 RENNA, M.: "Strumenti finanziari e terzo settore", *Dir. merc. ass. fin.*, 2018, p. 313, osserva che il miglioramento dell'efficienza energetica, quale obiettivo pubblico imposto dall'ordinamento in funzione di protezione dell'ambiente e in applicazione del principio dello sviluppo sostenibile, "irrompe nella causa del contratto siglato tra i privati" e "consente all'EPC di essere un contratto ecologico, idoneo a realizzare interessi ultra individuali – quali la riduzione delle emissioni nocive e la protezione dell'ambiente – e meritevoli di tutela". Per CAPPIELLO, M. G.: "Contratto di rendimento energetico e tutela dei terzi", *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, 2018, pp. 54 - 55, secondo la quale il contratto di EPC realizza la sua funzione concreta "quando si raggiungono standard di miglioramento energetico", soddisfacendo, in tal modo, "un interesse di cui sono portatori non soltanto le parti contrattuali, bensì anche i terzi, che di tale miglioramento energetico potranno godere, perché utenti della struttura su cui le misure intervengono", sicché un contratto conformato all'interesse ambientale costituisce "il mezzo attraverso il quale il mercato diviene motore di tutela dell'ambiente, realizzando la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali".

67 Cfr. POSTIGLIONE, A. – MAGLIA, S.: *Diritto e gestione dell'ambiente*, Irnerio, Bologna 2013, p. 320; Cfr. PAONE, V.: "Il produttore di rifiuti e le sue responsabilità per l'illecito smaltimento", in *Ambiente*, 2005, p. 648, secondo il quale l'obiettivo è quello di coinvolgere il soggetto che ha ideato, prodotto e seguito il bene fino al suo fine-vita e dal quale, pertanto, dipendono le scelte e gli investimenti che impattano sul prodotto e il suo ciclo di vita. Al fine di distinguere nettamente le due tipologie di responsabilità, la responsabilità estesa del produttore del prodotto e la responsabilità di chi produce il rifiuto e dei soggetti dediti al trattamento del rifiuto, sia la normativa comunitaria che quella italiana (D.Lgs. n. 152/2006), dedicano alle due tipologie di responsabilità norme ben distinte. Da un lato, l'art. 178-bis/159 cod. amb. (cui corrisponde, dal punto di vista dei contenuti, l'art. 8 Direttiva 2008/98/CE) e, dall'altro lato, l'art. 188 cod. amb. (e il corrispondente art. 15 Direttiva 2008/98/Ce). Diversa dalla responsabilità estesa del produttore del prodotto (EPR) è invece la responsabilità del produttore del rifiuto e di chi lo sottopone materialmente ad attività di trattamento di cui all'art. 183, comma 1, lett. s) cod. amb. A differenza della EPR, l'art. 188 cod. amb. non statuisce la responsabilità per l'intero ciclo di vita delle merci ("dalla culla, attraverso la tomba, fino alla seconda culla"), ma vincola i soggetti concretamente implicati nel circuito della gestione dei rifiuti.

68 Negli appalti pubblici, indubbiamente l'incidenza dell'interesse ambientale sulla valutazione in termini di meritevolezza del contratto ha assunto per primo un evidente rilievo,

69 ADDANTE, A.: "I c.d. appalti verdi nel diritto italo-europeo", in *Manuale di diritto civile dell'ambiente* (a cura di PENNASILICO, M.), ESI, Napoli, 2014, pp. 182 ss.; FENNI, B.: "Il green public procurement come strumento di sviluppo sostenibile", in *ambienteditto.it*, 2014; FIDONE, G.: "Ecoefficienza e sviluppo sostenibile nell'attività di diritto privato della pubblica amministrazione", in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, III, *Tutele parallele. Norme processuali*, Giuffrè, Padova, 2015, pp. 1069 ss.; Id., "Il Green Public Procurement nel diritto comunitario con particolare riferimento alle nuove direttive appalti e concessioni", in *Finanza di progetto e partenariato pubblico-privato. Temi europei, istituti nazionali e operatività* (a cura di CARTEI, G.F.- RICCHI, M.), Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 223 ss.; PENNASILICO, M.: "Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi", in

tra i criteri di aggiudicazione ci sia anche la valutazione della eco-sostenibilità dei soggetti partecipanti all'appalto, al fine di selezionare concorrenti in grado di offrire prodotti e servizi eco-efficienti e favorendo così una gestione ecologicamente virtuosa degli acquisti e delle opere pubbliche⁷⁰. O, in tema di esecuzione del contratto, che le stazioni appaltanti possono esigere, ai sensi dell'art. 100 cod. app., condizioni particolari legate anche a esigenze ambientali (quali il recupero, il riciclaggio o il riutilizzo dei materiali adoperati dall'appaltatore)⁷¹.

Come evidenziato in dottrina, la pubblica amministrazione deve oggi anche "diventare 'consumatore' di prodotti e servizi eco-compatibili"⁷².

Ciò potrebbe determinare a cascata una serie di conseguenze in ordine alla disciplina⁷³, si pensi ad esempio alla interpretazione del contratto che dovrebbe essere effettuata secondo criteri ecologicamente orientati, e così ove siano possibili due interpretazioni di una clausola contrattuale si dovrebbe dare la preferenza a quella maggiormente conforme ai principi che tutelano l'ambiente, così da assicurare la salvezza del contratto e dei suoi effetti ecologici (art. 1367

Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli, 8-10 maggio 2014, Esi, Napoli, 2015, pp. 253 ss.; VILLAMENA, S.: "Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la «competitività non di prezzo» anche alla luce della recente disciplina europea", *Dir. econ.*, 2015, pp. 355 ss.; DI GIOVANNI, F.: "'Appalti verdi' e responsabilità sociale dell'impresa", in *Contratto e ambiente*, cit., pp. 61 ss.; VIVANI, C.: "Appalti sostenibili, green public procurement e socially responsible public procurement", *Urb. App.*, 2016, pp. 993 ss.

- 70 La legge n. 221 del 2015 sulla green economy ha reso obbligatoria, tramite l'introduzione degli artt. 64, comma 4-bis, e 68-bis nel vecchio codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), l'applicazione di 'criteri ambientali minimi'. Obbligatorietà che è stata poi confermata dal nuovo codice appalti (artt. 34 e 71 d.lgs. n. 50 del 2016) 27. Cfr. anche Commissione CE, COM (2001) 274, "Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici", p. 8. Sul punto cfr. anche GOBBATO, I.: "Il nuovo Codice degli appalti rilancia i CAM", *Amb. e svil.*, 2016, pp. 481 ss.
- 71 Art. 100 codice appalto Requisiti per l'esecuzione dell'appalto: "1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onere. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali...". Cfr. sul punto PENNASILICO, M.: "Contratto e promozione", cit., p. 259 s.
- 72 In questi termini, M. PENNASILICO, "Contratto e promozione", cit., p. 257, secondo il quale la "relativizzazione" del principio di economicità «implica che tale principio debba essere perseguito dalle amministrazioni nei limiti in cui lo stesso non risulti essere un ostacolo per il perseguimento di altri fini pubblici ritenuti apprezzabili, come appunto il fine della protezione dell'ambiente»
- 73 Cfr. PENNASILICO, M.: "Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale", *Giust. Civ.*, 2017, p. 822 che è stato il primo ad aver parlato della necessità di compiere un'analisi "ecologica" del diritto contrattuale e ad aver proposto il concetto di contratto ecologico come strumento di godimento e gestione condivisa di beni comuni e fonte di rapporti giuridici patrimoniali sostenibili. Secondo l'Autore il contratto ecologico è uno strumento preordinato non tanto a scambiare utilità tra soggetti portatori di interessi antagonisti, quanto piuttosto a regolare il concorso di una pluralità di interessi necessariamente convergenti alla protezione dell'ambiente e delle generazioni future; dall'altro, che la nozione stessa di contratto (art. 1321 c.c.) è insufficiente, se non integrata dai principi di solidarietà e di sostenibilità nell'uso responsabile delle risorse naturali, si che il contratto oggi è fonte non semplicemente di rapporti giuridici patrimoniali, ma di rapporti giuridici patrimoniali sostenibili. Il nesso tra patrimonialità e sostenibilità testimonia la coesistenza, nella regola contrattuale, di interessi patrimoniali e interessi non patrimoniali (esistenziali, sociali e ambientali); coesistenza che, nel contratto ecologico, non è meramente eventuale (come si desume dall'art. 1174 c.c.), ma è necessaria e indissolubile.

c.c.)⁷⁴. Parimenti ove il testo contrattuale possa avere più sensi dovrebbe essere interpretato nel senso più conveniente alla protezione dell'interesse ambientale o al miglioramento dell'efficienza energetica (art. 1369 c.c.)⁷⁵.

È di tutta evidenza come questo potrebbe avere delle importanti ricadute anche sotto il profilo risarcitorio in riferimento alla buona fede nella interpretazione e esecuzione del contratto, aprendo nuovi e importanti scenari sul fronte della responsabilità contrattuale.

Non solo, la grande attenzione data all'ambiente e le sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea potrebbero portare ad una estensione della disciplina degli appalti pubblici anche nel settore privato. Si veda in questo senso, ad esempio, la Commissione della Comunità Europea nella comunicazione in ordine ad «Appalti pubblici per un ambiente migliore», che attribuisce al 'Green Public Procurement', GPP, la funzione di stimolare l'applicazione di norme verdi negli appalti privati⁷⁶. In tal senso è già stata proposta la sostituzione della definizione di 'appalto pubblico verde' (*Green Public Procurement*) con quella di 'appalto sostenibile' (*Sustainable Procurement*)⁷⁷.

Per tali motivi in dottrina è stato evidenziato come la centralità dell'interesse ambientale, sottesa all'obbligatorietà degli appalti verdi, possa spingere verso una conformazione "ecologica" dell'autonomia negoziale, tendendo così a "funzionalizzare" il rapporto tra contratto e diritto dell'ambiente⁷⁸.

Oltre alla disciplina contrattuale la tutela dell'ambiente sta determinando anche una revisione della tradizionale impostazione proprietaria, fondata sulla natura individuale ed esclusiva delle situazioni soggettive riconosciute al proprietario: in dottrina è stato affrontato il tema dei beni comuni e della proprietà ambientale con interessanti ricadute in tema di disciplina applicabile⁷⁹.

74 Così, M. PENNASILICO, "Contratto e promozione", cit., pp. 258 ss.; Id., "Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale", cit., pp. 492 ss.

75 In tal senso, PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"", cit., 301.

76 Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles del 16.7.2008, Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni n. COM(2008) 400, specifica come "la definizione e i criteri utilizzati per individuare e promuovere merci "più verdi" si basano su un approccio basato sul ciclo di vita e comprendono elementi che riguardano tutta la catena di approvvigionamento, dall'utilizzo di materie prime e metodi di produzione ai tipi di imballaggio utilizzati e al rispetto di talune condizioni di ritiro. Tali criteri possono applicarsi anche agli appalti privati. Gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono incoraggiati a rafforzare il collegamento fra settore pubblico e privato in materia di acquisti verdi", citando quale esempio di questo collegamento con gli appalti privati il "Mayor of London's Green Procurement Code" (Codice del sindaco di Londra sugli appalti verdi) all'indirizzo: <http://www.greenprocurementcode.co.uk/>

77 Cfr. PENNASILICO, M.: "Contratto e uso responsabile", cit., p. 766; si veda anche la Comunicazione della commissione europea, Orientamenti in materia di appalti per l'innovazione - C(2021) 4320, Bruxelles, 18.6.2021.

78 PENNASILICO, M.: "Contratto e uso responsabile", cit., p. 766.

79 NERVI, A.: "Beni comuni, ambiente e funzione del contratto", in *Contratto e ambiente* (a cura di PENNASILICO, M.), cit., p. 40. Sulla pluridimensionalità della situazione dominicale, PENNASILICO, M.: ""Proprietà ambientale"

Tra le molteplici implicazioni grande rilevanza ricopre, difatti, anche la riconsiderazione dei confini oltre i quali non possa più configurarsi un diritto di proprietà. Le nuove istanze impongono, infatti, un ripensamento della categoria dei diritti reali e della proprietà in particolare, che ancor meno oggi può essere considerata potenzialmente illimitata, dovendo considerarsi che determinati beni non possono essere sottratti all'accesso e al godimento da parte della collettività, poiché hanno la funzione di soddisfare esigenze collettive fondamentali, costituzionalmente protette.

Già da questi esempi, seppur sommariamente richiamati, emerge come il contratto diventi in concreto un veicolo di questi valori ambientali e come i risvolti in tema di 'responsabilità ambientale' di natura contrattuale siano sempre maggiori⁸⁰.

Occorre, dunque, valutare quale sia l'incidenza sulla categoria contrattuale dell'interesse ambientale, e se e in che termini si possa parlare di un processo di conformazione "ecologica" dell'autonomia negoziale⁸¹.

In particolare oggetto di dibattito dottrinale è se si possa arrivare ad affermare in via generale che l'interesse ambientale alla gestione responsabile delle risorse, nel segno della loro salvaguardia e conservazione, possa penetrare e colorare la causa del contratto e ne consenta la declinazione come concreta funzione economico-ambientale, in coerenza con la necessità, sempre più avvertita, di mediare tra le ragioni del mercato e le ragioni dell'ambiente.

La domanda da porsi sarebbe, dunque, se tra i fattori da valutare sotto il profilo della causa in concreto del contratto, possa rientrare il parametro dell'interesse ecologico, con ciò prospettandosi un superamento del riferimento al paradigma del puro equilibrio economico e della simmetria informativa di matrice consumeristica⁸².

e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni". Arch., 2018, pp. 67 ss., secondo il quale, l'intento di contemperare gli interessi dei proprietari alla utilizzazione del bene e dei non proprietari alla salvaguardia delle risorse naturali incide sui poteri dispositivi e di godimento propri del titolare del diritto di proprietà e ne determina la conformazione ecologica. Cfr. sulla conformazione dei poteri di godimento e disposizione del proprietario ad opera degli strumenti di pianificazione e di gestione dell'Ente parco, volti alla tutela dei valori ambientali e naturali, e più in generale sulla funzionalizzazione della proprietà alla tutela dei valori naturalistici, paesaggistici e antropologici-culturali, si veda CORRIERO, V.: *La funzione sociale della proprietà nelle aree protette*, ESI, Napoli, 2005, pp. 9 ss.

80 Cfr. FRANCIOSI, L.: "Uso collettivo di beni deperibili ed esauribili e sostenibilità", in *Atti del 9° convegno SISDIC*, in ricordo di G. Gabrielli, Napoli, 8-10 maggio, 2015, p. 123.

81 In questo senso diffusamente sul concetto di conformazione del contratto, si veda PENNASILICO, M.: "Contratto e uso responsabile", cit., p. 766.

82 PENNASILICO, M.: "Contratto e uso responsabile", cit., p. 766. Cfr. BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, III, Giuffrè, Milano, 2019, p. 413, il quale evidenzia come la rilevanza costituzionale del valore della conservazione dell'ambiente attesta "la meritevolezza della causa dei contratti finalizzati alla salvaguardia della natura nei suoi molteplici aspetti"; si veda altresì, MINERVINI, E.: *La «meritevolezza» del contratto. Una lettura dell'art. 1322, comma 2, c.c.*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 13 ss.

Per tale via si potrebbe prospettare in chiave programmatica un ripensamento del vaglio di meritevolezza del contratto, che tradizionalmente funge da raccordo e conformazione della regola negoziale ai principi fondamentali dell'ordinamento, tra cui è stato indubbiamente assunto anche la tutela dell'ambiente e il principio di sostenibilità, come abbiamo visto nella disamina fin qui svolta⁸³.

Il fondamento del coinvolgimento dei privati nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è difatti ora suggellato anche nella Costituzione essendo proclamato l'interesse ambientale quale valore costituzionale. E, abbiamo visto come la suddetta compenetrazione possa rinvenirsi anche nel codice dell'ambiente, là dove stabilisce che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali sia un principio di azione, che vincola appunto l'attività dei soggetti pubblici e privati (art. 3-ter c.a.), e che in generale ogni attività umana, giuridicamente rilevante ai sensi del medesimo codice, dovrebbe conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile» (art. 3-quater, comma 1, c.a.).

In generale si può affermare come l'incidenza e l'espansione, sul piano sistematico e assiologico, del principio europeo dello sviluppo sostenibile nella più recente legislazione, (artt. 3 e 21, Tratt. UE, 11 Tratt. FUE e 37 Carta UE), vada proprio ad implicare un giudizio di valore sull'attività economica, considerata meritevole soltanto se rispetti l'ambiente, gli ecosistemi e le esigenze anche delle generazioni future.

Indubbiamente in quei contratti in cui l'assetto di interessi è bilateralmente orientato alla tutela dell'ambiente, si può senza dubbio affermare che questa vada ad incidere sulla sua concreta funzione "ecologico-sociale"⁸⁴. Ma anche in quei contratti in cui l'interesse ambientale venga genericamente coinvolto, l'interprete nell'effettuare il vaglio di meritevolezza dovrà valutare la congruità del contratto con questi nuovi valori ecologici, senza rimanere appannaggio solo di alcune categorie di contratti o della sola pubblica amministrazione. E abbiamo visto come l'interesse ambientale possa variamente inserirsi in un regolamento contrattuale, dalla gestione di una risorsa ambientale, alla sua conservazione o disposizione, dall'acquisto di prodotti che osservano precisi requisiti ecologici, dagli appalti verdi

83 Si veda in ordine al concetto di meritevolezza FERRARI, M.: "Sostenibilità dei parametri della meritevolezza, oltre i confini dell'art. 1322 c.c.", in *Sostenibilità: sfida o presupposto?* (a cura di BENITEZ, D.A. – FAVA, C.), Cedam, Milano, 2019, pp. 121 ss.; ID., "Dignità della persona e «meritevolezza» della prestazione assistenziale, nota a Cass., ord. 20 novembre 2018, n. 29919", *Foro it.*, 2019, pp. 904 ss.

84 Cfr. PENNASILICO, M.: "Dal "controllo" alla "conformazione" dei contratti: itinerari della meritevolezza", *Contratto e impresa*, 2020, p. 823; ID., "La causa negoziale oltre il pensiero di Emilio Betti", in *L'attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant'anni dalla scomparsa* (a cura di PERLINGIERI, G. – RUGGERI, L.), Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, 5-8 settembre 2018, Università degli Studi di Camerino, Esi, Napoli, 2019, pp. 798 ss.. in particolare, con riferimento al contratto di rendimento energetico, quale «accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari» (art. 2, comma 2, lett. n, d.lgs. n. 102 del 2014),

e alle certificazioni ecologiche, a quei contratti che hanno ad oggetto le energie rinnovabili.

Il civilista dovrebbe, dunque domandarsi in che modo il contratto, che rappresenta un accordo tra privati per la tutela di interessi individuali, potrebbe o dovrebbe farsi carico di vagliare la congruità con i nuovi valori del benessere sociale, della tutela delle risorse naturali, del pieno sviluppo della persona umana, della qualità della vita, dell'integrità e salubrità dell'ambiente con ogni possibile implicazione.

In dottrina si è iniziato a parlare di interesse ambientale quale limite interno e non più estrinseco alle politiche di sviluppo e alla autonomia negoziale⁸⁵. Questo cambio di paradigma aprirebbe la strada a tutta una serie di ulteriori questioni legate ad esempio ai riflessi di una tutela in ambito contrattuale legate al benessere della persona al di fuori quindi di una tutela solo patrimonialistica, determinando per tale via un ripensamento per taluni ambiti alla disciplina di alcuni contratti.

Si pensi ad esempio ad un eventuale potere del Giudice di sindacare una eventuale carenza del contratto, in termini di congrua tutela dei valori ambientali, con carattere integrativo o addirittura invalidante. Ad esempio nel mercato dell'energia con riguardo all'integrazione del contratto, la Corte di cassazione ha riconosciuto, entro determinati limiti, il potere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di (etero)integrazione del contratto di somministrazione di energia elettrica⁸⁶, affinché il sistema tariffario, secondo il dettato dell'art. 1, comma 1, della l. n. 481 del 1995, istitutiva dell'Autorità, armonizzi «gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse»⁸⁷.

○ ai riflessi sull'applicazione di principi generali quali l'interpretazione del contratto secondo buona fede, cosicché un regolamento contrattuale potrebbe venire parzialmente riletto in una formulazione che ne preservi la compatibilità con i valori ambientali.

85 PENNASILICO, M.: "Contratto ecologico e conformazione", cit. p. 27.

86 Cfr. BELLANTUONO, G.: "I contratti dell'energia: mercato al dettaglio; fonti rinnovabili; efficienza energetica", in *Mercati regolati* (a cura di ROPPO, V. – BENEDETTI, A.M.), in V. ROPPO (diretto da): *Trattato del contratto*, V., Giuffrè, Milano, 2014, pp. 1363 ss.; TRINO, S.: "Il contratto di rendimento energetico. Il tipo contrattuale nella prospettiva del diritto privato regolatorio", in *Annuario di Diritto dell'energia* (a cura di CARBONE, L. - NAPOLITANO, G. – ZOPPINI, A.), Bologna, 2016, p. 404.

87 Cass. civ., 27 luglio 2011, n. 16401, *Rass. dir. Civ.*, 2012, pp. 896 ss., con nota di ANGELONE, M.: "Poteri regolatori dell'Aeeg e integrazione dei contratti di somministrazione di energia elettrica"; Cass. civ., 30 agosto 2011, n. 17786, *iusexplorer.it*; Cass. civ., ord., 8 novembre 2012, n. 19333, *Corr. giur.*, 2013, pp. 603 ss., con nota di GRONDONA, M.: "Integrazione del contratto di utenza tramite delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas: un problema (ancora) aperto"; Id.: "Poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e integrazione del contratto di utenza (problemi di ermeneutica contrattuale in margine a una recente casistica)", in D'ANGELO, A. – ROPPO, V. (diretto da), *Annuario del contratto*, 2012, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 38 ss.; Cass. Civ., 31 ottobre 2014, n. 23184, Cass. civ., 31 agosto 2015, n. 17301, Cass. Civ., 2 febbraio 2016, n. 1906, *Banche Data Juris Data*.

In dottrina, in chiave evolutiva, si è anche prospettato come la rilevanza ecologica della funzione contrattuale potrebbe arrivare a consentire di attribuire al negozio un'efficacia *ultra partes*⁸⁸.

Nel senso che se un atto di autonomia incide su un interesse comune, quale è l'interesse ambientale, gli effetti di quell'atto non si limiteranno più soltanto alle parti contraenti, con la conseguente espansione della «*tutela riferita ai suoi effetti oltre i soggetti paciscenti*»⁸⁹, quale sarebbe il caso del contratto di rendimento energetico, tra i cui effetti non vi sarebbe solo l'obbligo di eseguire la prestazione, ma anche un obbligo di protezione nascente dalla clausola generale di buona fede e correttezza, che si estenderebbe ai terzi che si trovino in una posizione qualificata, di prossimità rispetto al contratto, tale da giustificare una tutela analoga a quella prevista per le parti⁹⁰.

Questo scenario, quale ulteriore ripensamento della dimensione funzionale del contratto in termini di «funzione ecologica», potrebbe aprire la strada a nuovi modelli di tutela, per garantire una effettiva protezione dei terzi, che consenta loro di partecipare alla realizzazione del risultato per il quale il contratto è stato stipulato, in quanto partecipe del godimento plurimo del bene comune ambientale⁹¹.

Si potrebbe ipotizzare in chiave evolutiva, ad esempio, una azione di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale in seguito alla mancata stipula di un contratto di rendimento energetico o per inadempimento in fase di esecuzione dello stesso a favore del terzo qualificato per lesione al diritto alla

88 CAPPIELLO, M.G.: "Il contratto "a rilevanza ecologica": nuovi scenari civilistici a tutela dell'ambiente", *Rivista trimestrale di diritto dell'ambiente*, 2020, p. 121; RENNA, M.: "Strumenti finanziari e terzo settore", *Dir. merc. ass. fin.*, 2018, p. 311. Sul superamento del principio della relatività contrattuale si veda PERLINGIERI, P.: "Persona, ambiente e sviluppo", in *Contratto e ambiente*, cit., p. 324, il quale sostiene che "oggi è il principio di sussidiarietà a giustificare l'autonomia negoziale e il superamento del principio di relatività degli effetti del contratto, cioè dell'art. 1372 c.c. Questo non dice il contratto ha forza di legge soltanto tra le parti, senza che possa essere considerato un punto di riferimento anche per altri che parti non sono". V. anche PERLINGIERI, P.: "La sussidiarietà nel diritto privato", *Rass. dir. civ.*, 2016, pp. 687 ss.; DEL PRATO, E.: "Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato", *Giust. civ.*, 2014, pp. 381 ss. Sul passaggio dalla relatività all'operatività intergenerazionale degli effetti del contratto "ecologico", cfr. PERSIA, S.: "Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile "sostenibile"", *Riv. quadr. dir. amb.*, 1, 2018, pp. 13 ss.

89 CAPPIELLO, M.G.: "Il contratto "a rilevanza ecologica", cit., p. 121.

90 Cfr. diffusamente CAPPIELLO, M.G.: *op. cit.*, p. 121 la quale rinvia sul punto cfr. TOSCHI VESPASIANI, F.: "Il contratto con effetti protettivi del terzo: la responsabilità del tecnico verso l'acquirente per erronea certificazione energetica", *Contratti*, 2018, p. 205; AMATUCCI, A.: "I contratti con effetti protettivi (Incontro di studio del 28 aprile 2010)", *personaedanno.it*, 2010.

91 Cfr. CAPPIELLO, M.G.: *op. cit.*, p. 128 la quale parla di "mutamento di paradigma: se l'istituto giuridico ha una funzione collettiva, le categorie tradizionali, fondate sulla logica dell'individualismo e dello scambio, piuttosto che della condivisione e della gestione comune, diventano insufficienti" e rileva altresì come questo scenario sia applicabile non solo al contratto di rendimento energetico, ma anche agli appalti verdi citando in argomento e F. DI GIOVANNI, *Appalti verdi e responsabilità sociale d'impresa*, in *Contratto e ambiente*, cit., p. 68.: "Il contratto ha "forza di legge tra le parti" e di norma "non produce effetto rispetto ai terzi" (art. 1372 c.c.): ma se quel contratto è configurato come lo sono gli "appalti verdi", è proprio vero che rimane riservata soltanto al contraente la possibilità di valersi di rimedi preordinati a reagire alla violazione delle previsioni contrattuali poste a presidio dell'interesse ambientale?".

salubrità ambientale costituzionalmente tutelato, per il mancato miglioramento delle condizioni ambientali in cui il terzo ad esempio lavora o vive⁹².

In conclusione, dunque, si potrebbe trarre quale corollario che l'interesse ambientale tenda ad assurgere sempre più quale parametro generale di comportamento dell'attività di operatori pubblici e privati e non tanto quale limite esterno all'autonomia negoziale, ma quale *"fattore trainante dello sviluppo, che indirizza la produzione verso i dettami dell'economia circolare e rende meritevoli di tutela i contratti idonei a realizzare una funzione ecologico-sociale"*⁹³.

In tal senso, giustamente la più recente dottrina ha evidenziato come la nozione stessa di contratto appaia insufficiente se non venga integrata dai principi di solidarietà e di sostenibilità nell'uso responsabile delle risorse naturali, arrivando ad affermare che *"il contratto oggi è fonte non semplicemente di rapporti giuridici patrimoniali, ma di rapporti giuridici patrimoniali 'sostenibili'"*⁹⁴.

III. TUTELA DELL'AMBIENTE E RESPONSABILITÀ AQUILIANA. RAPPORTI TRA L'ART. 313 CODICE AMBIENTE L'ART. 2043 C.C.. IL DIRITTO SOGGETTIVO ALL'AMBIENTE SALUBRE EX ART. 2059 C.C. E RISERVA DI LEGITTIMAZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE IN CAPO ALLO STATO (ART. 311 COD. AMB.): INCOERENZE E LACUNE DI TUTELA. SPUNTI DI RIFLESSIONE E PROSPETTIVE APPLICATIVE.

La tutela risarcitoria del danno ambientale, come già accennato, è sempre rientrata nell'ambito del diritto amministrativo e pubblico; oggetto della presente indagine è pertanto una riflessione intorno alla individuazione di quali diritti

92 Cfr. CAPPIELLO, M.G.: *op. cit.*, p. 12 la quale riporta l'esempio del dipendente di un ente pubblico, dello studente di un edificio scolastico, dell'inquilino di un immobile privato, chiarendo che si deve trattare di un terzo qualificato, portatore di un interesse specifico che si dovrebbe fondare su una connessione stabile del terzo con l'edificio sul quale avrebbe dovuto intervenire l'EPC, tale da poter manifestare una tangibile lesione delle prerogative ambientali della persona che costantemente ne gode. Cfr. anche F. TOSCHI VESPASIANI, *Il contratto con effetti protettivi*, cit., p. 201; PENNASILICO, M.: "Ambiente e diritti umani", in *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 45.

93 PENNASILICO, M.: "La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo ecologico"", in *L'ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici* (a cura di ROSSI, G. e MONTEDURO, M.), Giappichelli, Torino, 2020, p. 20; DE LEONARDIS, F.: "Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost.", *L'ambiente per lo sviluppo*, cit., p. 25 ss., che ravvisa la base normativa della "conformazione ecologica della politica industriale" nella formula del terzo comma dell'art. 41 cost.; ROSSI, G.: "L'evoluzione del diritto dell'ambiente", *Riv. quadr. dir. amb.*, 2015, p. 4, secondo il quale lo sviluppo "è un valore tutelato e promosso dall'ordinamento, ma trova un limite nel valore ambientale, che è preminente"; nello stesso senso si veda PENNASILICO, M.: "Contratto e uso responsabile", cit., p. 763. In giurisprudenza si veda l'orientamento della Corte di Cassazione in materia di immissioni, secondo il quale la disciplina contenuta nell'art. 844 c.c., "deve essere interpretata, tenendo conto che il limite della tutela della salute e dell'ambiente è da considerarsi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dei beni protetti dall'art. 844 c.c., dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita", cfr. Cass., 8 marzo 2010, n. 5564, *Banche Data Juris Data*.

94 PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile", *Persona e Mercato*, 2015, p. 47; Id. "Contratto e uso responsabile", cit., p. 768.

soggettivi - individuali e collettivi - possano essere riconosciuti per effetto di una lesione all'integrità dell'ambiente e quali siano gli strumenti privatistici azionabili, in termini di forme di responsabilità e tecniche risarcitorie e di determinazione del danno⁹⁵. Valutando, dunque, se e in che modo il danno ambientale sia coniugabile con il diritto civile.

È noto che l'art. 18 della L. n. 349/1986, oggi abrogato, nell'istituire "il Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", aveva delineato per la prima volta la fattispecie di danno all'ambiente e fondato un sistema di responsabilità per dolo o colpa⁹⁶, segnato da profili sanzionatori anche in riferimento alla quantificazione del risarcimento per equivalente pecuniario⁹⁷. La responsabilità ambientale si configurava nel caso in cui i fatti compiuti avessero alterato, deteriorato o distrutto, in tutto o in parte, l'ambiente, ossia, nel caso in cui il fatto colposo (o doloso) avesse lesionato e danneggiato materialmente almeno un elemento di tale bene.

L'utilizzo nel testo dell'art. 18 di formule proprie dell'art. 2043 c.c. aveva da subito sollevato dubbi sulla natura giuridica dell'istituto e la sua riconduzione o meno nell'alveo codicistico della responsabilità extracontrattuale, dando adito ad un acceso dibattito in dottrina e a molteplici pronunce della Corte Costituzionale, in ordine alla riconducibilità o meno della fattispecie di cui all'art. 18 nella responsabilità aquiliana⁹⁸.

95 BARBIERATO, D.: "La tutela risarcitoria del danno ambientale", *Resp. civ. e prev.*, fasc. 6, 2009, p. 1412. Cfr. da ultimo MOSCATI, E., "Dall'art. 18 alle modifiche del t.u. ambientale. Una fisiologica evoluzione legislativa ovvero lo stravolgimento della responsabilità per danno ambientale?", *Europa e Diritto Privato*, 2022, pp. 581 il quale ha evidenziato come le indubbie specificità di questa normativa — tipicità dell'illecito ambientale, legittimazione attiva dello Stato, carattere residuale del risarcimento per equivalente, liquidazione equitativa del danno commisurata a parametri soggettivi, responsabilità individuale dei singoli coautori dell'unico danno — abbiano dato luogo nella dottrina italiana a una sorta di crisi di rigetto, facendo in taluni casi prevalere l'idea che la responsabilità per danno ambientale fosse un corpo estraneo al sistema della responsabilità civile.

96 Per un confronto tra l'art. 18 e l'art. 2043 c.c. cfr. SALVI, G.: "La tutela civile dell'ambiente alla luce del testo unico ambientale", *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 657; FRANZONI, M.: "Il danno all'ambiente", *Contr. impr.*, 1992, p. 1019; PRATI, L.: "Le criticità", cit., p. 1049. In senso critico parimenti cfr. ALPA, G.: "Nuove figure di responsabilità civile di derivazione comunitaria", *Resp. civ. e prev.*, 1999, p. 5, il quale evidenzia come la formulazione dell'art. 18, ricalcata sulla regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., implica, da un lato, l'imputazione della responsabilità in termini soggettivi, derivanti cioè dalla violazione colposa o dolosa della disciplina ambientale, dall'altro la liquidazione del danno non ai singoli, bensì allo Stato. Rivela, altresì, come in altri ordinamenti siano state fatte scelte diverse, quali l'ordinamento tedesco, in cui la responsabilità per il danno alla persona derivante dall'inquinamento assume i caratteri della responsabilità oggettiva.

97 In ordine alla natura del danno ambientale, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 18, l. n. 349/1986, sono stati assai numerosi i contributi della dottrina, si veda ex multis SALANITRO, U.: "I profili non patrimoniali del danno ambientale", cit., p. 616. In giurisprudenza cfr. Cass. 22 marzo 2011, n. 655, in *Danno resp.*, 2011, p. 820, con nota di Salanitro, U.: "Quantificazione del danno ambientale e prescrizione: il punto della Cassazione tra vecchia e nuova disciplina", p. 822, la Suprema Corte parrebbe muovere dall'idea di danno ambientale come danno non patrimoniale, laddove, in particolare, essa afferma che "una concezione atomistica del danno ambientale potrebbe dirsi esclusa, alla luce se non altro dei principi generali sull'unitarietà del danno non patrimoniale elaborati dalla recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità"

98 Per una attenta disamina in tal senso cfr. MOSCATI, E.: "Dall'art. 18 alle modifiche, cit.", pp. 588 e ss.; SALVI, G.: "La tutela civile", cit., p. 656, il quale evidenzia che nonostante alcune espressioni, "Qualunque fatto doloso o colposo ... obbliga l'autore del fatto al risarcimento del danno", "obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", che appaiono ripercorrere la lettera dell'art. 2043 c.c., la disciplina contenuta nell'art. 18

Fin dalla prima applicazione dell'art. 18 della legge n. 349/1986, infatti, parte della dottrina aveva evidenziato la profonda differenza strutturale tra il danno all'ambiente, di natura pubblicistica, da risarcire in considerazione del suo valore di assieme e che prescinde dal valore patrimoniale delle singole componenti ed il danno ai beni, privati o pubblici, che può derivarne⁹⁹.

Successivamente, è intervenuta la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale¹⁰⁰, che, introducendo il c.d. principio "chi inquina paga", ha sancito la preminenza di un criterio di imputazione di responsabilità tendenzialmente oggettivo a carico di operatori esercenti attività considerate pericolose, oltre a individuare un sistema articolato di misure di riparazione del danno¹⁰¹. La direttiva è stata recepita in Italia

si discosta notevolmente e sottolinea come sul punto in dottrina si sono creati vari orientamenti tra fra chi ha ritenuto di poter prospettare della norma in questione una fisionomia autonoma, evidenziando gli elementi di originalità rispetto alla disciplina codicistica, tra cui BIGLIAZZI GERI, V. L.: "Quale futuro dell'art. 18 legge 8 luglio 1986, n. 349?", *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, p. 687; COGGI, F.: "Sul problematico inserimento del danno ambientale nel nostro sistema di responsabilità civile e sulla categoria del danno futuro", *Resp. civ. prev.*, 1991, pp. 302 ss., e chi, viceversa, ha tentato di ricondurre il nuovo strumento di tutela nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, sottovalutando le diversità. Per una riconduzione del danno disciplinato nell'art. 18 l. 349/86 all'interno della fattispecie regolata nell'art. 2043 c.c., si veda ex multis GRECO, G.: "Danno ambientale e tutela giurisdizionale", *Riv. giur. Amb.*, 1987, p. 525; CENDON, V. P. - ZIVIZ, P.: "L'art. 18 della l. n. 349/86 nel sistema della responsabilità civile", *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, pp. 521 ss., i quali hanno considerato compatibili i regimi del danno ambientale e dell'illecito civile. In tal senso, si veda anche GIAMPIETRO, P.: "L'illecito ambientale: struttura della fattispecie e anti giuridicità", *Giur. it.*, 1989, p. 239, il quale ha ritenuto essere presente un "regime misto" di tutela dell'ambiente, in cui all'applicazione della disciplina speciale si era aggiunto l'intero sistema di regole posto in tema di illecito civile; cfr anche ID., "La direttiva 2004/35/CE sul danno ambientale e l'esperienza italiana", *Ambiente*, 2004, pp. 205 ss.

- 99 POSTIGLIONE, A.: "L'azione civile di danno ambientale", *Giust. civ.*, 1989, p. 560, nota a Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 1989, n. 440, secondo l'Autore la lesione del bene ambiente si accompagna "alla menomazione di altri beni o interessi collegati ai profili in cui quella entità unitaria può essere scomposta e che, secondo la corrente accezione dottrinarica, riguardano: a) l'ambiente come assetto del territorio; b) l'ambiente come ricchezza di risorse naturali; c) l'ambiente quale paesaggio nel suo valore estetico e culturale; d) l'ambiente quale condizione di vita salubre". Nella stessa prospettiva, cfr. Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25010, secondo cui "la compromissione dell'ambiente (nella specie prodotta dall'accertata alterazione e distruzione della vegetazione e del suolo sbancato, nonché dalla provocata deviazione del corso delle acque) trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli beni che ne fanno arte perché il bene pubblico (che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti) deve essere considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale".
- 100 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, pubblicata in GUUE L 143 del 30 aprile 2004, p. 56 e ss.
- 101 DE SMEDT, K.: "Is Harmonisation always effective? The Implementation of the Environmental Liability Directive", *Europ. Energy Environmental Law Rev.*, 2009, pp. 2 ss.; Pozzo, B.: "La nuova direttiva 2004/35 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno", *Riv. giur. Amb.*, 2006, pp. 3 ss. Con particolare riferimento alla normativa italiana di trasposizione della direttiva si rinvia a MASTRODONATO, G.: "The implementation of EC Directives in Italy: Environmental code and the transversal tools", *Europ. Energy Environmental Law Rev.*, 2010, p. 80. Il principio 'chi inquina paga' è stato oggetto di un filone giurisprudenziale che ha avuto origine, prima, dall'interpretazione di talune disposizioni delle direttive quadro sui rifiuti e, successivamente, è stato trasposto sullo sversamento in mare di idrocarburi per arrivare, da ultimo, all'inquinamento delle falde ad opera di attività pericolose.

dal D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente¹⁰², la cui parte sesta è dedicata alle "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente"¹⁰³.

Tra le principali novità che hanno interessato la materia si può menzionare innanzitutto l'art. 300 contenente la definizione di danno ambientale¹⁰⁴ nei termini di "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima"; elencando poi le risorse naturali (specie e habitat naturali protetti, acque interne e/o costiere e terreno) alle quali il danno possa riferirsi.

Si tratta di una formula definitoria tendente, nelle intenzioni del legislatore, a garantire un'efficace protezione del bene ambientale oggetto di tutela, fondata su un concetto astratto (deterioramento) ma determinabile oggettivamente (misurabile).

Il danno ad habitat o a specie protette¹⁰⁵ si computa in base a precisi criteri: al numero di individui, loro densità ed area coperta, ruolo di determinati individui in

102 Il nuovo T.U. Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), entrato in vigore il 29 aprile 2006, noto anche come "Codice dell'ambiente", si occupa della materia del danno ambientale e dei connessi profili risarcitori nella Parte VI (artt. 298-bis -318), dedicata alle "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente", suddivisa a sua volta in tre titoli: il Primo titolo (artt. 298 bis - 303), disciplina l'Ambito di applicazione; il Secondo (artt. 304-310), la Prevenzione e ripristino ambientale; il Terzo (artt. 311-318) riguardante, più specificamente il Risarcimento del danno ambientale. Cfr. SALVI, G.: op. cit., p. 656; MOSCATI, E.; "Dall'art. 18 alle modifiche, cit., p. 592.

103 Cfr. MOSCATI, E.; "Dall'art. 18 alle modifiche, cit., p. 596; CASTRONOVO, C.: "La natura del danno ambientale e i criteri di imputazione della responsabilità", in *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione* (a cura di NICOTRA, I. -SALANITRO, U.), Giappichelli, Catania, 2011, pp. 121 ss. il quale ha evidenziato che "il danno all'ambiente, così come disciplinato dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 è afflitto da una doppiezza di fondo, che costituisce il problema fondamentale per l'interprete che ad esso ponga mano": la Direttiva CE del 21 aprile 2004, n. 35, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale distingue, all'art. 3, due figure di danno, la prima concernente il danno ambientale, definito all'art. 2, comma 1 come "danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat", con riferimento al quale possono essere chiamate responsabili determinate attività professionali, elencate nell'allegato III e considerate come particolarmente propense ad incidere negativamente sull'ambiente; mentre la seconda ha riguardo al danno alla specie ed agli habitat naturali, ove cagionato da un'attività non compresa nell'elenco dell'allegato menzionato, con riferimento al quale, tuttavia, la responsabilità è ancorata ad un criterio di tipo soggettivo, nel senso che si risponde solo a titolo di dolo e colpa. Ne discende che, a livello della Direttiva n. 35/04, ad un modello di responsabilità oggettiva si contrappone un modello di responsabilità per colpa, cosicché ad una fattispecie di responsabilità che appare unitaria quanto alla costruzione del concetto di danno si contrappone l'articolazione dei profili relativi all'imputazione dell'obbligo risarcitorio. Nell'ambito delle due ipotesi cui ha riguardo la direttiva, il legislatore nazionale ha mantenuto la prima, ricollegandosi alla definizione di danno ambientale, così come contenuta all'art. 2 della Direttiva, arricchendola tuttavia con un'altra, desunta sempre dalla direttiva, ed in particolare dal comma 2 dell'art. 2. Infatti, l'art. 300 del d.lgs. n.152/2006, contiene, al comma 1, una definizione di danno ambientale, riferendolo a "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima", mentre le specificazioni racchiuse al comma 2 dell'articolo in questione rimandano all'idea di un danno naturalistico.

104 Cfr. Pozzo, B.: "La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina", *Danno resp.*, 2008, p. 3, la quale evidenzia come all'art. 2 della Direttiva viene descritto un danno non tradizionale o danno ambientale (anche se in alcuni punti della Direttiva ci sono ancora riferimenti al danno alla salute e di riflesso al danno ambientale) come nella legge statunitense CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act del 1980) dove si dispone la risarcibilità del danno causato alle risorse naturali, indipendentemente dalla lesione di altri diritti individuali.

105 Allegato 4 del Codice dell'ambiente.

relazione alla specie, capacità di rigenerazione della specie dopo che il danno si è verificato, ma anche facendo riferimento alla lesione dello stato di conservazione.

L'altra norma cardine del sistema del risarcimento del danno ambientale, ai fini che qui ci interessano, è l'art. 311, come modificata dall'art. 25, L. n. 97/2013¹⁰⁶, che prevede l'esclusività del rimedio del risarcimento in forma specifica e la legittimazione all'azione risarcitoria attribuita soltanto al Ministero dell'ambiente, che può anche procedere ex art. 312 con l'istruttoria per emanazione dell'ordinanza ministeriale; profili questi che segnano la differenza della disciplina rispetto al modello dalla disciplina della responsabilità delineata dal Codice Civile¹⁰⁷ e, altresì, che segnano la

106 Il Codice dell'ambiente non ha pienamente recepito la Direttiva Comunitaria e la Commissione Europea ha attivato nei confronti del Governo italiano due procedure di infrazione, nel 2008 e nel 2012, prodromiche rispetto alle modifiche che hanno poi interessato il Codice dell'Ambiente. Più precisamente, nel 2008 la Commissione Europea censurava il governo italiano per non aver instaurato un regime di responsabilità oggettiva per le attività pericolose, elencate nell'allegato III, violando così quanto prescritto agli artt. 3 e 6 della Dir. 2004/35/CE e, altresì, per aver previsto all'art. 303, lett. i), D.lgs. n. 152 del 2006 una "causa di improcedibilità" dell'attività di ripristino, ove siano state "effettivamente avviate le procedure di bonifica", laddove l'art. 4 della direttiva (che ne delimita il campo di applicazione) non contemplava una causa di esclusione di tale portata. Inoltre, altra censura ateneva alla violazione degli artt. 311, 312 e 313 del cod. amb. che, in difetto totale o parziale di ripristino fosse consentito il risarcimento per equivalente pecuniario, laddove la direttiva consentiva la sola restitutio in integrum e per aver previsto, all'art. 314, terzo comma, che l'ammontare dell'equivalente patrimoniale da liquidare, potesse essere determinato "proporzionalmente alla somma corrispondente alla sanzione". La circostanza che, con la prima legge di modifica (l. n. 166/2009), il legislatore non abbia posto rimedio alle "censure" più pesanti (mancata introduzione di un regime di amministrativa o penale applicata responsabilità oggettiva e persistenza dei riferimenti alle misure di risarcimento per equivalente) ha condotto all'avvio della seconda procedura di infrazione, nel 2012. Difatti, con l'art. 25 della 6 agosto 2013, n. 97 (c.d. "legge europea"), il legislatore è intervenuto con l'obiettivo di allineare il contenuto del Codice con quello della direttiva comunitaria. Tale conclusione può dirsi definitivamente suggellata dalle sentenze della Cassazione civile n. 9012/2015 e 9013/2015 e dalla Cassazione civile n.14935/2016 in *Banca Dati DeJure*, che hanno ribadito come principio generale, di derivazione europea, l'esigenza di porre rimedio alle alterazioni ed i danni alla risorsa "ambiente" esclusivamente mediante il recupero della stessa e che "il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le "misure di riparazione" previste dall'All. 3 al d.lgs. n. 152/2006 che è identico all'All. 2 della Direttiva 2004/35/CE". La S.C. applica, in modo inequivocabile, quanto stabilito dall'art. 311 riformato: l'unica tutela possibile per il danno ambientale è il risarcimento in forma specifica. Si è argomentato, a tale proposito, di "obbligatorietà del risarcimento in forma specifica" e di lontananza rispetto alla responsabilità civile di una direttiva che escluda il rimedio del risarcimento per equivalente, cfr. in tal senso SALANITRO, U.: "La novella sulla responsabilità ambientale nella "Legge Europea" del 2013", *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, pp. 1309 ss. e diffusamente anche MOSCATI, E.: "Dall'art. 18 alle modifiche, cit., p. 599 ss.

107 Art. 311 Codice dell'ambiente "1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.

2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e

differenza rispetto al modello del previgente art. 18, ove l'azione in sede penale e civile spettava oltre che allo Stato anche agli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo. E ciò in forza del principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione, ricoprendo questi enti una funzione di tutela della collettività, della comunità, dell'equilibrio economico, biologico e sociologico del territorio¹⁰⁸. L'art. 18, ora abrogato, attribuiva, altresì, alle associazioni ambientaliste (descritte all'art. 13 ora abrogato) un duplice ruolo nel processo amministrativo e in quello che si svolgeva davanti al giudice ordinario per il risarcimento del danno ambientale, mediante la facoltà di intervenire in giudizio per danno ambientale e ricorrere in sede amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. Queste potevano anche sollecitare l'esercizio dell'azione processuale per il risarcimento del danno ambientale da parte dei soggetti legittimati ovvero lo Stato o gli enti territoriali.

Nel Codice dell'ambiente, invece, non viene data la possibilità a soggetti diversi dal Ministero dell'ambiente di intervenire o dar vita ad un processo ordinario penalizzando grandemente la loro libertà di agire¹⁰⁹.

L'art. 309 ritaglia uno spazio di intervento delle regioni, province, enti locali, persone fisiche e giuridiche che vantino un interesse legittimante o che siano colpite da un danno ambientale per prevenire o attuare un'azione di ripristino dell'ambiente, ma è un intervento mediato; infatti, esse possono fare denunce ed osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno, che però devono passare al vaglio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Ove il Ministero mantenga una condotta omissiva, possono presentare ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, contestando il silenzio inadempiuto e chiedendo il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'adozione delle necessarie misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.

compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento.”

108 La Corte costituzionale – con la sentenza n. 126 del 2016 – si è occupata – definendola nel senso dell'infondatezza - della delicata questione sollevata in via incidentale dal Tribunale di Lanusei con riferimento alla portata dell'art. 311, comma 1, (riguardante l'azione risarcitoria in forma specifica) del c.d. “Codice dell'ambiente” (d. lgs. n. 152/2006), nella parte in cui riconosce solo allo Stato la legittimazione ad agire in ambito risarcitorio per la produzione del danno ambientale, escludendo la concorrente legittimazione delle Regioni nel cui territorio le conseguenze dannose vengono concretamente a configurarsi; si veda anche C. cost. 23 luglio 2009, n. 235. Cfr. Tribunale Lanusei, Ord. di remissione, 13/02/2015, n. 107, *Banca Dati De Jure Giuffrè*. Cfr. SALANITRO, U.: *Il risarcimento del danno all'ambiente*, cit., p. 939.

109 Si veda in tal senso VILLANI, L.: “Il danno ambientale e le recenti modifiche del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) nel sistema della responsabilità civile”, *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 2173.

Parimenti l'art. 310 Cod. ambiente attribuisce loro il potere di presentare un ricorso ma solo per "annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale"¹¹⁰.

Per quanto di pertinenza con l'oggetto della presente indagine, si può rilevare come dalla legittimazione esclusiva in capo allo Stato sia stato tratto un argomento decisivo da cui far discendere la natura pubblicistica del danno ambientale, inteso quale danno lesivo di un interesse diffuso e turbativa di quei beni che appartengono alla collettività organizzata dello Stato¹¹¹, la cui risarcibilità sarebbe, dunque, preclusa ai privati o anche alle associazioni. Punto cruciale dell'indagine sul quale torneremo infra.

La disciplina del danno ambientale appena evocata dovrebbe riguardare, nella logica del Codice dell'Ambiente, il danno all'ambiente subito dallo Stato e non i danni eventualmente subiti da privati interessati a vario titolo all'integrità del loro ambiente di vita, per i quali questi potranno sempre esperire le azioni individuali per ottenerne il risarcimento attraverso il ricorso alle regole del Codice Civile¹¹²,

110 Dispositivo dell'art. 310 Codice dell'ambiente PARTE SESTA - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente □ Titolo II - Prevenzione e ripristino ambientale

1. I soggetti di cui all'articolo 309, comma I, sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma I, il ricorso al giudice amministrativo può essere preceduto da una opposizione depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione può essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo all'effettuato deposito dell'opposizione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Se sia stata presentata l'opposizione e non ancora il ricorso al giudice amministrativo, quest'ultimo è proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di rigetto dell'opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'opposizione se il Ministro non si sia pronunciato.

4. Resta ferma la facoltà dell'interessato di ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto o provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.

111 Cfr. FRANCARIO, L.: *Danni ambientali e tutela civile*, Jovene, Napoli, 1990, passim; GIAMPIETRO, F.: *La responsabilità per danno all'ambiente. Profili amministrativi, civili e penali*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 45; MADDALENA, P.: *Il danno pubblico ambientale*, Maggioli, Rimini, 1990, p. 35; LIBERTINI, M.: "La nuova disciplina del danno ambientale e i problemi generali del diritto all'ambiente", *Riv. crit. dir. Priv.*, 1987, pp. 547 ss.; POZZO, B.: *Danno ambientale ed imputazione della responsabilità. Esperienze giuridiche a confronto*, Giuffrè, Milano, 1996, passim; SALANITRO, U.: *Il danno all'ambiente nel sistema della responsabilità civile*, Milano, 2005, passim; VISINTINI, G.: *Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile*, Cedam, Padova, 2005, passim; FIMIANI, P.: *Le nuove norme sul danno ambientale*, Il Sole 24 ore, Milano, 2006, passim.

112 Altro possibile riferimento civilistico è quello all'art. 872, comma 2, c.c., su cui SALANITRO, U.: *Il danno all'ambiente*, cit., pp. 88 ss. Sul tema dell'illecito civile, BERTI, G.: "Il Rapporto "ambientale"", *Amministrare*, 1987, pp. 175 ss., il quale ha sostenuto che non vi può essere una responsabilità extracontrattuale poiché

ovvero l'azione per il risarcimento dei danni da fatto illecito art. 2043 c.c., e l'azione per ottenere la cessazione delle immissioni intollerabili, art. 844 c.c., come, peraltro, precisato e ribadito nell'ultimo inciso dell'art. 313 del Codice dell'ambiente: «Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi»¹¹³.

Si tratta, com'è evidente, di azioni con struttura profondamente diversa: il danno all'ambiente, di natura pubblicistica, che ha ad oggetto il risarcimento in considerazione del suo valore di assieme e che prescinde dal valore patrimoniale delle singole componenti, consistente nell'esborso economico necessario per attuare il ripristino del bene compromesso, ed il danno ai beni, privati o pubblici, che può derivarne, risarcibile ex art. 2043 c.c. e art. 844¹¹⁴.

È opportuno svolgere una riflessione in ordine alla portata dell'azione riconosciuta dall'art. 313 Cod. Amb. a favore di coloro che abbiano subito un pregiudizio dal fatto produttivo di un danno ambientale, essendo emersi in

questa "presuppone un dovere ampio e generico di non danneggiare ingiustamente la vita o il patrimonio altrui", mentre il danno ambientale deve essere valutato come effetto di una obbligazione che intercorre fra lo Stato ed il soggetto "in relazione ad un ambito legislativamente predefinito di possibili danneggiamenti di cose o di vite umane, assumibili nel loro complesso come parti ideali o reali dell'ambiente". Secondo l'Autore "ambiente di per sé, dal punto di vista del danneggiamento, non vuol dire nulla, essendo semmai un valore normativo, sospeso tra l'oggettivo e il soggettivo, che si può apprezzare, dal punto di vista della responsabilità, soltanto dopo che sia stato calato in obblighi specifici da una parte e dall'altra, soggetti-imprese e Stato".

- 113 Cfr. ALPA, G.: "Interessi diffusi", in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IX, 1993, p. 610, in ordine alla chiara distinzione tra interessi diffusi e collettivi: sono collettivi quegli interessi che hanno come portatore un ente esponenziale di un gruppo dotato di un'autonoma organizzazione; mentre l'interesse diffuso non appartiene a gruppi organizzati, è "adespota, perché non è qualificato sulla base dei requisiti di appartenenza al gruppo, né trae forza dal gruppo". La giurisprudenza civilistica ha dato una lettura assai differente dell'interesse diffuso, secondo Cass. sezioni unite del 1978, si tratterebbe di interessi che "per l'inetitudine dell'oggetto, a causa della sua natura e del carattere della normativa, ad essere considerato nell'ambito esclusivamente individuale, sono riferibili non al soggetto come individuo, ma come membro di una collettività, più o meno ampia, coincidente, al limite, con la pluralità dei cittadini, dando così luogo ad una pluralità di situazioni analoghe", cfr. Cass., sez. un., 8 maggio 1978, n. 2207, in *Giust. civ.*, 1978, p. 1208. In una sentenza della Suprema Corte emessa l'anno successivo, gli interessi diffusi sono ricondotti ai beni collettivi, "cioè ai valori che sono propri delle società organizzate e cui sono riferibili interessi che vanno oltre l'individuo, e comprendono beni indivisibili (o a fruizione collettiva) e beni divisibili a fruizione individuale", specificando, altresì, che all'interno degli interessi diffusi è possibile riscontrare "una componente individualistica, dal momento che sono la somma di una indefinita serie di interessi singolari" cosicché si possa affermare che l'interesse diffuso "evidenzia, prima che un interesse generale, una pluralità di interessi individuali dello stesso contenuto, relativi alla fruizione di una utilità determinata. In tale ipotesi, la nozione non esclude posizioni di interesse legittimo o di diritto soggettivo", cfr. Cass. 9 marzo 1979, n. 1463, in *Diritto e ambiente. Materiali di dottrina e giurisprudenza commentati da Almerighi e Alpa*, pt. I. *Diritto civile*, Padova, 1984, 184 ss.. Cfr. in VISINTINI, G.: *Trattato breve della responsabilità civile*, Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile 3, Cedam, Padova, 2005, passim; Id., "Le immissioni nel quadro dei conflitti di vicinato", *Riv. dir. civ.*, 1975, pp. 29 ss.; Id., "Immissioni (Diritto civile)", in *Nss. D.I.*, Appendice, III, 1982, pp. 1218 ss.
- 114 Sul punto Corte Cost. n. 216 del 19 aprile 2016 sul sito della Corte Costituzionale, 'Corte costituzionale - Decisioni', Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Art. 311, c. 1°, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, la quale ha ribadito come solamente lo Stato vanti nei confronti dei responsabili del danno ambientale il diritto ad agire per il risarcimento del danno all'ambiente inteso come interesse pubblico ovvero dello specifico danno conseguenza consistente nell'esborso economico necessario per attuare il ripristino del bene compromesso mentre il soggetto privato è legittimato unicamente alla domanda risarcitoria ex art. 2043 cc dei diversi danni direttamente subiti: intesi come danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico, di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale, neppure allegati ed in alcun modo provati nel caso di specie.

dottrina dubbi interpretativi se questa debba essere limitata al danno ai beni di loro proprietà e alla salute come indicato nel testo della norma o se possa essere interpretata estensivamente anche alla risarcibilità di danni che abbiano inciso su beni diversi da quelli ivi contemplati¹¹⁵. Si discute, ad esempio, della possibile risarcibilità dei danni subiti dall'imprenditore turistico che veda decrescere i propri utili a seguito del fatto che abbia deturpato un'area paesaggistica vicina al luogo in cui egli svolge la propria attività (c.d. diritto di impresa) che in caso di interpretazione letterale sarebbe ovviamente esclusa¹¹⁶.

Una tale interpretazione restrittiva però sarebbe in contrasto con l'art. 2043 c.c. poiché ne determinerebbe un illegittimo restringimento, contrario alla nota evoluzione del danno ingiusto, lungi dal ricomprendere solo la lesione dei diritti assoluti.

Sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale che negando l'illegittimità costituzionale della regola che prevede la legittimazione esclusiva per il risarcimento del danno ambientale in capo allo Stato, ha colto l'occasione per ribadire che la normativa speciale sul danno ambientale si affianca alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, non costituendone una deroga e non potendosi dunque ravvisare una antinomia reale con l'art. 2043 c.c.¹¹⁷.

Si può parimenti trarre le medesime conclusioni anche per la norma contenuta all'art. 313, che non potrebbe dunque limitare la portata risarcitoria dell'art. 2043 c.c., dovendosi, dunque, riconoscere la legittimazione di ogni persona singola od associata a costituirsi iure proprio a tutela dei danni subiti, diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico, di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico.

La valorizzazione della tutela dell'ambiente, ora diritto di rango costituzionale e l'emersione di consequenziali istanze di protezione recepite a livello giuridico e sociale, hanno contribuito, in modo decisivo, all'allargamento delle prospettive di tutela dei singoli, orientando l'interprete verso una rilettura degli istituti civilistici della responsabilità¹¹⁸.

115 Cfr. CASTRONOVO, C.: "La natura del danno all'ambiente", cit, p. 13;

116 SCOGNAMIGLIO, C.: "Danno ambientale", cit., p. 1063, il quale segnala comunque una lettura ampia della norma di cui all'art. 313, comma 7 del cod. amb., in ordine alla sussistenza di una legittimazione attiva, e di una situazione giuridica soggettiva da far valere, delle associazioni ambientaliste. Cfr. in tal senso Cass. pen., Sez. V, 17 novembre 2010, n. 7015/2011.

117 Cfr. Corte Cost. n. 216 del 19 aprile 2016, cit.

118 DI CAPRIO, A.: "Nuovi orizzonti in materia di risarcibilità dei danni ambientali non patrimoniali", *diritto.it*, 2006, p. 4.

Un ulteriore ampliamento delle maglie della responsabilità extra-contrattuale¹¹⁹, si è determinato anche per effetto della ricomprensione nella tutela dell'ambiente del danno esistenziale ex art. 2059 c.c.¹²⁰, in combinazione con l'art. 844 c.c., ove sia accertata una modificazione peggiorativa¹²¹, purché apprezzabile per intensità e qualità¹²², nella sfera personale del soggetto leso quale conseguenza di un danno ambientale, nei termini di alterazione del diritto alla "normale qualità della vita"

119 In ordine alle conseguenze sul tema qui trattato dei principi di diritto resi dalla nota Cassazione a S.U. 11 novembre 2008, n. 26972, che in estrema sintesi ha affermato che esiste soltanto un danno non patrimoniale e che, nello specifico il danno esistenziale non può configurare più una autonoma categoria di pregiudizio quale forma di duplicazione risarcitoria, può qui rilevarsi che la suddetta sentenza non abbia inciso in senso restrittivo sulle pretese risarcitorie derivanti da illeciti extracontrattuali ambientali, che potranno continuare a ricomprendere quelli inerenti alla vita di relazione, e più in generale, ogni forma di pregiudizio a beni (valori) della persona che risultino trovare riconoscimento, seppur indiretto, nell'articolo 2 e 9 Cost., ogni qualvolta (specifica la Corte) siano presenti due specifici indici di meritevolezza di tutela degli stessi, quali la gravità della lesione e l'offensività del danno. Cfr. SCIALÒ, A.: "Il danno esistenziale da illecito ambientale dopo la sentenza della Corte Cassazione SS.UU. n. 26972/2008", *Ambiente e Sviluppo*, 2009, p. 536.

120 Si veda Corte di Appello Milano Sez. II civ. sent. 14 febbraio 2003.

121 Cfr. sulla prova del danno esistenziale Cass. n. 8827-8828 del 31 maggio 2003, *Banca Dati Juris Data Giuffrè*, la quale ribadisce che il suddetto risarcimento sia riconducibile alla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali i diritti fondamentali della persona e non possa fondarsi su considerazioni che, sia pure basate sulla comune esperienza, si limitino ad un aspetto interiore della persona lesa, occorrendo la prova dell'incidenza, in concreto, della lesione di valori fondamentali dell'individuo sulle attività realizzatrici del soggetto danneggiato, con conseguente alterazione, di contenuto apprezzabile, della personalità del soggetto, sia sotto il profilo personale che relazionale, quindi "esterno", quale conseguenza del fatto illecito altrui.

Anche se la lesione, in tal caso, è "in re ipsa", non ne può discendere, quale corollario, che il danno debba essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza, costituendo la lesione di valori costituzionali un semplice indizio, sia pure di valenza pregnante, dell'esistenza del danno che, tuttavia, dovrà essere provato facendo ricorso ai principi generali in tema di prova. La suddetta prova può essere fornita anche mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del giudicante, alle presunzioni, ai "fatti notori", alle massime di "comune esperienza", ma senza esonerare il danneggiante dall'onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria. Relativamente ai mezzi di prova ammissibili, in mancanza di un accertamento medico-legale, potrà anche farsi riferimento, come già evidenziato, ove ne ricorrano i presupposti, alle presunzioni semplici o a situazioni reali, di valenza sintomatica, da cui desumere in termini di certezza o di elevata probabilità, l'effettività del pregiudizio subito. La Cassazione ritiene, poi, che occorra cautela qualora si voglia fondare la tutela risarcitoria sui "fatti notori" o sulle nozioni di "comune esperienza", in mancanza di riscontri concreti, riferibili alla fattispecie in esame, che consentano l'utilizzazione a fini probatori di tali elementi presuntivi, in quanto ogni individuo ha una propria personalità, unica e diversa da ogni altro soggetto e, quindi, diverse da individuo a individuo saranno le conseguenze psichiche collegate a fatti illeciti di valenza simile, sotto il profilo della loro concreta incidenza sulla personalità del soggetto leso. In mancanza di tali elementi la tutela risarcitoria, sulla base di tali mezzi di prova presuntiva, va riconosciuta in quella minima, individuata dal giudice in base a parametri riferibili alla fattispecie, astrattamente considerata. Nondimeno sarà, in linea generale, ammissibile, ai fini della prova del danno, il ricorso alle cd. presunzioni semplici, che dovranno tenere conto non solamente degli aspetti cd "interni" della lesione esistenziale, ma anche e soprattutto delle ripercussioni nell'ambito cosiddetto "esterno".

122 Si veda Corte di Cassazione, 17 aprile 2008, n. 10118, in *Giur. It.*, 2008, 12, 2708, che specifica come sia necessario che sussista il nesso di causalità tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi, oltre che nella consecutività temporale tra comportamento lesivo e danno, anche in un giudizio di proporzionalità o adeguatezza tra il fatto illecito e le conseguenze dannose. La Corte di Cassazione ha sentenziato "che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in categorie variamente etichettate, che hanno valore meramente descrittivo, alla stregua dei parametri per la quantificazione del danno all'ambiente". Ne consegue che per il giudice di legittimità, il danno non patrimoniale è risarcibile sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tolleranza e che il danno non sia futile, che non consista cioè in meri disagi o fastidi o nella lesione di diritti del tutto immaginari. Cfr anche MELI, M.: *The Environment, Health, and Employment: Ilva's Never-Ending Story*, in internet Microsoft Word - 6 ItLj 2 (2020) - 4 febbraio (theitalianlawjournal.it), p. 499 ss.; le considerazioni critiche sviluppate da FLAMINI, A.: "Danno ambientale e diritto di difesa", in *Aa.Vv., Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, ESI, Napoli, 2006, pp. 433 ss.

e/o “alla libera estrinsecazione della personalità”¹²³. E ciò a prescindere dalla commissione di un reato ambientale o dalla prova del danno biologico¹²⁴.

Non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere risarcibile ove lesa, ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali che solitamente si svolgono al di fuori della abitazione familiare e che costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità, senza che insorga necessariamente una vera e propria malattia psichica¹²⁵.

In seguito alla suddetta evoluzione registrata nella giurisprudenza della Cassazione in ordine al danno esistenziale¹²⁶, ci sono state alcune importanti

123 Cfr. sul danno esistenziale CASSANO, G.: “Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova”, *Giust.it*, 10/2002; TAMPIERI, M.: “Il danno esistenziale da immissioni acustiche nell’universo del danno alla persona”, *Resp. civ. e prev.*, 2003, p. 1209. In giurisprudenza le prime sentenze della Corte di Cassazione ad aver parlato del diritto soggettivo ad avere un ambiente salubre risalgono agli anni settanta, Cass. S.U. 9 marzo 1979, n. 1463, *Giust. civ.*, 1979, p. 764, con nota di POSTIGLIONE, A. che ha ricollegato la tutela del diritto all’ambiente salubre alla proprietà, nel senso che ne sarebbe titolare il soggetto proprietario di beni collocati nella zona che ha subito il danno ambientale. E Cass. S.U. 6 ottobre 1979, n. 4172, *Giur. it.*, 1980, p. 464, con nota di SALVI, C., *Giur. it.*, 1980, p. 859, con nota di PATTI, S. che estende ancor più il significato del diritto in esame, perché non lo fonda sul diritto di proprietà, ma direttamente sul diritto alla salute. “Dovendo preservarsi – dicono i giudici della Corte di Cassazione – le condizioni indispensabili o anche solo propizie alla salute dell’uomo anche nei luoghi in cui si articolano le comunità sociali nelle quali si svolge la personalità, il diritto alla salute, piuttosto e oltre che come mero diritto alla vita e alla incolumità fisica, deve configurarsi come diritto all’ambiente salubre”. La protezione assicurata dall’ordinamento a questo diritto è di tipo garantistico, “che è poi quella propria dei “diritti fondamentali” o “inviolabili” della persona umana. Si tratta cioè di tutela piena, che si concreta nella attribuzione di poteri di libera fruizione di utilità e di libero svolgimento di attività, di esclusione degli ostacoli che all’una o all’altra si frappongono da parte di chicchessia”. Cfr. sul punto ALPA, G.: “Il diritto soggettivo all’ambiente salubre: “nuovo diritto” o espediente tecnico?”, *Resp. civ. e prev.*, 1998, p. 6.

124 Cfr. Corte di Appello Milano Sez. II civ. sent. 14 febbraio 2003, cit. la quale ricorda come in presenza di alterazioni fisiche o psichiche nel soggetto danneggiato, il danno non patrimoniale, per il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., è stato per lungo tempo riconosciuto solamente in presenza di fatto-reato e il danno biologico è stato ritenuto risarcibile solamente in presenza di una lesione all’integrità psicofisica, medicalmente accertabile con criterio medico-legale. Tali limitazioni, peraltro, mostravano profili di incostituzionalità sotto il profilo della parità di trattamento (art. 3 della Cost.), riflettendo ad esempio sulla non risarcibilità del danno non patrimoniale in caso, statisticamente non infrequente, di presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c., il quale non consente il risarcimento del danno morale al danneggiato. Cfr. Cass., 12 maggio 2003, n. 7282, *Banca Dati Juris Data Giuffrè*, a proposito della responsabilità secondo l’art. 2054 c.c.; Cass., 12 maggio 2003, n. 7283, e Cass., 12 maggio 2003, n. 7281, *Banca Dati Juris Data Giuffrè*, che riguardano la responsabilità del custode secondo l’art. 2051 c.c.

125 CASSANO, G.: “Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova”, *www.GiustAmm.it*, rivista internet di diritto pubblico, 10/2002, secondo l’Autore “la nozione di danno esistenziale comprende qualsiasi evento che, per la sua negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente sull’esistenza di questa. Diventa, allora, decisiva una considerazione non restrittiva degli eventi potenzialmente lesivi, non ancorata a valutazioni tecniche basate su parametri e tabellazioni, bensì capace di segnalare interferenze negative e pregiudizievoli in senso ampio. Un fatto-evento causato da terzi può rilevarsi dannoso quando risulta idoneo ad incidere sulle possibilità realizzatrici della persona”.

126 Cfr. sentenze della Corte di Cassazione n. 7281-7282-7283 del 12 maggio 2003, *Banca Dati De Jure Giuffrè*, che hanno riconosciuto il danno non patrimoniale anche nelle ipotesi di “colpa civilisticamente presunta” da cui l’autore del danno non si è liberato, sempreché il fatto, ricorrendo la colpa (provata), sarebbe qualificabile in astratto quale reato. E cfr. sent. della Corte di Cassazione n. 8827-8828 del 31 maggio 2003, *Banca Dati De Jure Giuffrè*, nelle quali viene ampliata l’applicazione dell’art. 2059 c.c., riconoscendo la risarcibilità di tutti i danni alla persona non patrimoniali, indipendente dalla sussistenza di un reato, scollegando così l’art. 2059 c.c. dall’art. 185 c.p.. Anche se non mancano sentenze successive all’entrata in vigore del Codice dell’ambiente, come si vedrà, in cui non viene riconosciuto il risarcimento per una lettura più restrittiva che inquadra la suddetta domanda nei termini di risarcimento per danno ambientale

applicazioni nelle Corti di merito specificamente in tema di tutela dell'ambiente; si può qui citare una Corte di Appello ove è stata fatta applicazione di questo indirizzo giurisprudenziale che, richiamando la norma sulle immissioni ex art. 844 c.c., ha ritenuto risarcibili dei danni relativi alla salubrità dell'ambiente che altrimenti non avrebbero trovato ristoro. Nel caso di specie una coppia di coniugi avevano proposto una domanda di risarcimento del danno esistenziale da inquinamento ambientale per l'asserita intollerabile rumorosità di alcuni impianti attigui alla loro abitazione¹²⁷, che è stata accolta in entrambi i gradi nonostante il danno biologico fosse stato escluso dalla ctu medico-legale poiché non accertabile medicalmente¹²⁸.

La Corte di Appello ha rimarcato l'importante principio secondo cui è necessario considerare, ai fini della tutela, tutte le istanze del danneggiato, sia in relazione alle tradizionali fattispecie generatrici di danno, sia in relazione alle nuove forme risarcitorie emergenti e ciò in considerazione di una evoluzione della giurisprudenza, che ha ampliato l'ambito di tutela del "valore uomo" la cui sfera di interessi, qualora si traduca in una violazione di diritti costituzionali, lesi da fatto illecito di terzi, deve essere garantita e tutelata, indipendentemente dall'accertamento di una lesione, sia fisica che psichica, accertabile medicalmente¹²⁹.

Precisando, altresì, che il danneggiato ha diritto al ristoro integrale di tutte le conseguenze pregiudizievoli conseguenti a fatto illecito lesivo dell'ambiente¹³⁰.

concludendo con un rigetto per carenza della legittimazione attiva. Per una ricostruzione in ordine alla interpretazione creativa del combinato disposto degli artt. 2, 9 e 32 Cost. da parte della giurisprudenza di legittimità si veda BALDASSARRE, A.: voce "Diritti sociali", in *Enc. giur. Treccani*, vol. XI, Roma, 1989; MODUGNO, F.: *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995.

127 Cfr. Corte di Appello Milano Sez. II civ. sent. 14 febbraio 2003, *Banca Dati De Jure Giuffrè*. In ordine ai alle conseguenze nocive dell'inquinamento acustico sulla salute umana e sull'ambiente cfr. il rapporto "Rumore ambientale in Europa – 2020" redatto dall'Agenzia europea dell'ambiente, nel quale viene mostrato come il rumore ambientale, costituisca un grave problema ambientale che colpisce la salute e il benessere di milioni di persone in Europa. Il venti per cento della popolazione europea è esposta a livelli di rumore a lungo termine dannosi per la salute. Ciò corrisponde a oltre 100 milioni di persone in Europa. I dati suggeriscono anche che gli obiettivi politici sul rumore ambientale non sono stati raggiunti.

128 Cfr. Corte di Appello Milano Sez. II civ. sent. 14 febbraio 2003, cit. che accoglie la domanda sul presupposto che costituisca nozione di comune esperienza che rumori che superino la soglia della normale tollerabilità con carattere continuativo (e non saltuario o occasionale) determinano stress, nervosismo, irascibilità, ossia una sensazione di malessere ed un'alterazione dell'equilibrio psico-fisico che, pur senza qualificarsi come vero e proprio danno biologico (effettiva menomazione dell'integrità psico fisica soggetta all'onere della prova) può considerarsi comunque una lesione del diritto alla salute ed alla serenità domestica, suscettibile di risarcimento. E che, dunque, sebbene ci si trovi di fronte ad un danno di natura psichica, che non è direttamente percettibile dal Giudice e di difficile valutazione in mancanza di un accertamento medico-legale che ne attesti l'esistenza, non si può disconoscere l'effettività del danno, ove provato o accertato.

129 GRASSI, S.: "Relazione introduttiva", in *Diritti umani e ambiente* (a cura di GRECO, M.), ECP, Firenze, 2000, p. 23; ALPA, G.: "Il diritto soggettivo all'ambiente salubre", cit., p. 4.; GIAMPIETRO, F.: *Diritto alla salubrità dell'ambiente, Inquinamenti e riforma sanitaria*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 71.

130 È, infatti, la lesione della personalità del soggetto che è suscettibile di tutela, che va tutelato ogni qual volta configuri un ostacolo alla realizzazione della libertà individuale o una alterazione della manifestazione della personalità, tutelata costituzionalmente ex articolo 2 Costituzione. Qualunque alterazione, purché di valenza apprezzabile, di diritti che costituiscono va, quindi, tutelata dall'ordinamento.

Anche in altri ordinamenti europei vi sono state aperture in questo senso mediante il riconoscimento di figure di danno non patrimoniale, svincolate dalla lesione di situazioni giuridiche patrimoniali e legate al peggioramento della qualità della vita o alla vita di relazione: si pensi al “*Prejudice physiologique*” del sistema francese, o al “*pain and suffering*” del sistema inglese.

In tal senso si rinvergono degli utili riscontri anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha accolto delle richieste di risarcimento per danno ambientale attraverso il riconoscimento della lesione di un diritto fondamentale tutelato dalla Convenzione all'art. 8, ovvero il diritto al rispetto della vita privata e familiare¹³¹.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non prevede tra i diritti fondamentali la tutela dell'ambiente, ma la Corte è stata comunque più volte chiamata a decidere controversie inerenti alla salvaguardia ambientale, e in quelle circostanze ha riconosciuto il diritto ad avere un ambiente salubre, privo di insidie per l'integrità psico-fisica dell'individuo, come diritto umano quale componente di un altro diritto fondamentale tutelato, il rispetto per la vita privata e familiare¹³².

Si possono brevemente richiamare le sentenze maggiormente indicative, nel 1994 «Lopez Ostra c. Spagna» la Corte aveva riconosciuto come l'evacuazione di residenti nella località di Lorca, presso Murcia, in conseguenza di un incidente avvenuto presso l'impianto di smaltimento rifiuti, costruito su suolo pubblico, con un sussidio dello Stato spagnolo e tuttavia operante senza licenza, quindi una lesione derivante da un danno ambientale, costituiva una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito all'art. 8 della Convenzione¹³³.

Nel caso «Guerra c. Italia» (1998), la Corte di Strasburgo stabilì che il fatto che i cittadini interessati non avessero ricevuto adeguate informazioni sulle questioni concernenti l'inquinamento dell'ambiente in atto costituiva anche in questo caso una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art.

131 Cfr. VOLLERO, F.: “Il diritto ad un ambiente salubre nell'elaborazione della giurisprudenza di Strasburgo, n. 1/2005”, www.diritto.it; SCARCELLA, A.: “Giurisprudenza C.e.d.u. e diritto dell'ambiente: i principali «filoni» della Corte di Strasburgo”, *Ambiente & Sviluppo*, 2013, pp. 129 ss.; BOSSELMANN, K.: “Un approccio ecologico ai diritti umani”, in *Diritti umani e ambiente* (a cura di GRECO, M.), ECP, Firenze, 2000, passim; DE SALVIA, M.: “Ambiente e Convenzione europea dei diritti dell'uomo”, *Riv. int. dir. Uomo*, 1997, pp. 2 ss.; COLACINO, N.: “La tutela dell'ambiente nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: alcuni elementi di giurisprudenza”, *Dir. e gest. dell'amb.*, 2001, p. 24.

132 Sul tema dell'inquinamento industriale con riferimento al pericolo per la salute delle persone e agli altri effetti negativi per l'ambiente, cfr. https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf in cui si possono vedere le decisioni Lopez Ostra c. Spagna (n. 16798/1990); Guerra e altri c. Italia (n. 14967/1989); Taskin e altri c. Turchia (n. 46117/1999); Oneryildiz c. Turchia (n. 48939/1999); Fadeyeva c. Russia (n. 55723/2000); Giacomelli c. Italia (n. 59909/2000); Martinez Martinez e Maria Pino Manzano c. Spagna (n. 61654/2008).

133 C. eur. dir. uomo 9 dicembre 1994, López Ostra c. Spagna, www.echr.coe.int.

8¹³⁴ e parimenti nel caso del 2001 «Hatton c. Regno Unito»¹³⁵. In quest'ultima controversia la Signora Ruth Hatton ed altri cittadini britannici residenti nei pressi di Heathrow, lamentavano i livelli intollerabili raggiunti dall'inquinamento acustico, che - a causa dei voli notturni effettuati da e per tale aeroporto - dovevano considerarsi all'origine dei disturbi del sonno di cui tutti i ricorrenti ormai soffrivano. Nella decisione resa il 2 ottobre del 2001, la Corte ha specificato come al Governo britannico, pur non potendo essere considerato direttamente responsabile dell'attività dell'aeroporto, né, tanto meno, di quella delle linee aeree che vi operano, possano essere imposti alcuni doveri positivi, al fine di garantire i diritti sanciti all'art. 8.

E recentemente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato nuovamente l'Italia con quattro sentenze pubblicate il 5 maggio 2022, per aver violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo tutelati dagli articoli 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in diversi casi riguardanti l'inquinamento prodotto dall'acciaieria ex ILVA di Taranto¹³⁶.

Sempre nel solco dell'ampliamento delle azioni civili, al fine di superare le difficoltà di provare l'elemento soggettivo, presupposto come noto dell'azione ex art. 2043 c.c., la dottrina ha identificato nella responsabilità oggettiva un possibile strumento per garantire una più effettiva tutela ai privati, ricorrendo alla disciplina dell'art. 2050 c.c. in ordine alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, quale ad esempio l'attività industriale produttiva di rifiuti tossici, e l'art. 2051 c.c. in ordine al danno cagionato da cose in custodia, quali ad esempio agli effetti nocivi alla salute determinati dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti¹³⁷. Difatti, anche dall'analisi dell'ampia casistica in materia sono evidenti le difficoltà probatorie nelle azioni di risarcimento di danni non patrimoniali da illecito ambientale non solo nella dimostrazione, appena evocata, della prova della colpa

134 C. eur. dir. uomo 19 febbraio 1998, Guerra c. Italia, www.echr.coe.int.

135 C. eur. dir. uomo 2 ottobre 2001, Hatton c. Regno Unito, www.echr.coe.int.

136 In seguito all'inerzia dello Stato italiano che dopo la sentenza di condanna del 24 gennaio 2019, Cordella e altri contro Italia (ricorsi n. 54414/13 e n. 54264/15), non ha adottato tutte le misure necessarie per l'effettiva esecuzione della stessa, è stato condannato in altre quattro cause nel maggio 2022: C. eur. dir. uomo 5 maggio 2022 - Ricorso n. 4642/17 - Causa Ardimento e altri c. Italia, C. eur. dir. uomo 5 maggio 2022 - Ricorso n. 45242/17 - Causa Perelli e altri c. Italia.

137 Cfr. in ordine all'art. 2050 Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 05/07/2022, n. 21280; Tribunale Torre Annunziata, Sent., 07/06/2022, n. 1354; Tribunale Brescia, Sez. I, Sent., 31/05/2022, n. 1479 *Banche Dati Juris Data Giuffrè*. In dottrina si veda SALANITRO, U.: *Tutela dell'ambiente*, cit., p. 472.

di controparte quale comportamento almeno imprudente o negligente da parte del danneggiante¹³⁸, ma anche del nesso di causalità¹³⁹.

In seguito a questo ampliamento della responsabilità extra-contrattuale mediante la creazione di matrice giurisprudenziale di un articolato sistema di tutela di diritti soggettivi di natura ambientale, per effetto dell'abrogazione dell'art.18 legge L.n. 349/1986 ed entrata in vigore del codice dell'ambiente e in particolare dell'art. 311, si è, peraltro, iniziato a registrare un orientamento giurisprudenziale maggiormente restrittivo in ordine specialmente al riconoscimento di un 'diritto all'ambiente salubre' ai sensi degli art. 2043 c.c. e 2059 c.c.

Sono, infatti, molto frequenti sentenze di merito e di legittimità nelle quali vengono respinte domande risarcitorie con la motivazione che il danno richiesto, conseguente al peggioramento della salubrità dell'ambiente, sarebbe invero un danno ambientale di natura pubblicistica e dunque non risarcibile per carenza della legittimazione attiva, la cui azione spetta, ai sensi dell'art. 311 cod. am., esclusivamente al Ministero dell'ambiente¹⁴⁰; altri motivi concorrenti di rigetto riescono, altresì, nella carenza di prova del danno stesso.

138 Cfr. Tribunale Bologna, Sez. III, Sent., 02/09/2016, n. 2250, cit. in cui la CtU volta in primo luogo ad accertare e quantificare per il periodo successivo ad ottobre 2009 le emissioni derivanti dal cantiere, e ad affermare la possibilità di una loro misurazione distinta rispetto alle altre fonti di emissione di PM10, ovvero in subordine di una loro stima approssimativa, verificando quindi se effettivamente sussistessero le emissioni di polveri sottili oltre i limiti previsti dal D. Lgs. n. 155 del 2010 e se tali violazioni fossero riconducibili o meno al solo cantiere alta velocità - ha messo in evidenza l'impossibilità di affermare in maniera certa, ma anche solo a livello probabilistico, la riferibilità del superamento dei limiti, ove riscontrato, al solo cantiere Alta Velocità.

139 Si pensi ad esempio a quelle patologie ad eziologia multifattoriale che sollevano controversi problemi concernenti l'accertamento del nesso di causalità tra un certo fattore patogeno e la patologia lesiva. È il caso del danno da amianto, in cui l'asbetosi o il mesotelioma, sono patologie derivanti da esposizione prolungata all'amianto per le quali non è facile dimostrare che questa esposizione sia stata la causa unica della patologia. Cfr. RAFFI, S. e TOMEI, G.: "Il danno da esposizione all'amianto tra la responsabilità datoriale ed i criteri risarcitori", *Danno e Responsabilità*, 2019, p. 222; PENNASILICO, M.: "Dalla causalità alle causalità: il problema del nesso eziologico tra diritto civile e diritto penale", *Rass. Dir. Civ.*, 2013, p. 1295; COGGIOLA, N.: "Nesso di causalità e colpa nel danno da amianto. Le esperienze italiana ed inglese", *Riv. Dir. Civ.*, 2008, p. 381.

140 Cfr. Tribunale Bologna, Sez. III, Sent., 02/09/2016, n. 2250, *Banca Dati De Jure Giuffrè*, il quale ribadisce "come stabilito dall'art. 300 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "I. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.". Dunque il danno ambientale consiste nella distruzione o nel deterioramento dell'ambiente naturale considerato in sé e per sé. È evidente che, come l'ambiente è un bene della collettività, la sua distruzione costituisce un danno per la collettività. Il risarcimento di tale danno subito dalla collettività spetta solo ed esclusivamente allo Stato e agli enti territoriali, cioè in generale, agli enti esponenziali della collettività stessa, quindi alla pubblica amministrazione. In tale ottica, come voluto dal legislatore, deriva ed è consequenziale come la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale (che è affatto diverso rispetto ai danni fisici, ai danni morali, al turbamento psichico, a cui fa riferimento controparte) spetta allo Stato, e agli Enti locali. Ovviamente, ai sensi dell'art. 313 settimo comma: "Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi". Ed è solo questo il danno a cui avrebbero potuto aspirare gli odierni attori, qualora fossero riusciti a dimostrarne la sussistenza del danno ed il nesso di causalità con la condotta del presunto danneggiante in relazione ai lavori della realizzazione della Stazione A.V. di Bologna.

È emblematica in tal senso Cass. Pen. n. 633 del 2012 che, nel rigettare la domanda di Legambiente ONLUS finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dalla lesione del diritto collettivo ad avere un ambiente salubre in seguito al deposito incontrollato di rifiuti, chiarisce che il danno ambientale di natura pubblica, consisterebbe nella lesione dell'interesse alla tutela dell'ambiente, rientrando in esso anche il danno "*del singolo o della associazione con riferimento alla relazione che questi vivono con l'ambiente che li circonda*", potendo i privati agire ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per il risarcimento di danni specifici a beni di loro appartenenza, o a spese effettuate, o a posizioni soggettive patrimoniali e non, tutelabili secondo le ordinarie disposizioni civilistiche¹⁴¹, ovvero per quei danni "*ulteriori e concreti da essi subito, diversi da quello pubblico e generale ambientale*".

Per citare alcuni esempi nella giurisprudenza di merito si può ricordare il caso di un gruppo di privati che aveva richiesto il risarcimento per i danni derivanti dall'insalubrità dell'ambiente delle proprie abitazioni causato dall'inquinamento per emissioni di polveri sottili oltre i limiti previsti dal D.Lgs. n. 155 del 2010 D.Lgs. 13/08/2010, n. 155, con grave pregiudizio dell'ambiente e della salute degli individui che abitavano o lavoravano nelle adiacenze¹⁴². La domanda viene respinta dal Tribunale per mancanza della prova del danno in concreto risarcibile ex art. 2059 c.c., posto che il patema d'animo e la preoccupazione di ammalarsi in futuro sono evanescenti e del tutto soggettivi e che nessun danno alla salute, inteso come pregiudizio non patrimoniale, immediatamente discendente dalla copertura costituzionale dell'art. 32 Cost., è stato mai azionato, concludendo che il danno richiesto coincideva con il danno ambientale di natura pubblica, in se' considerato come lesione dell'interesse collettivo all'ambiente, la cui tutela è riservata allo Stato, e pertanto era carente anche la legittimazione attiva.

Si veda anche il caso di un gruppo di soggetti residenti e lavoratori in un'area limitrofa ad un impianto termovalorizzatore che avevano convenuto la società gestrice per sentir accertare la pericolosità e potenzialità lesiva per la salute dell'attività produttiva di incenerimento con richiesta di condanna anche a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali causati agli stessi come effetto dell'attività in oggetto. Azione di danno ritenuta non accoglibile dal Tribunale per carenza di

141 Cass. Pen. Sez. II, Sent., 25.05.2007, n. 20681, cit., Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 633 del 2012, in *Banche Dati De Jure Giuffrè*. Secondo le quali il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sè considerato come lesione dell'interesse collettivo all'ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dall'art. 311 cit., sicché il titolare della pretesa risarcitoria per tale danno ambientale è esclusivamente lo Stato, in persona del ministro dell'ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in forza dell'art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico, collettivo e generale, alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale.

142 Cfr. Tribunale Bologna, Sez. III, Sent., 02/09/2016, n. 2250, cit.

legittimazione ad agire degli attori ai sensi dell'art. 311 cod. am. Essendo in realtà nella sostanza diretta a tutelare un interesse pubblico¹⁴³.

Parimenti in altro caso una nota associazione ambientalista, costituita parte civile in un procedimento penale, per danneggiamento ambientale avendo la società indagata realizzato un impianto di raccolta e di scarico di acque reflue industriali in dei corsi fluviali, aveva proposto una azione di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., che è stata respinta dal Tribunale poiché dalla lettura degli scritti difensivi finali emergeva che il danno non patrimoniale richiesto dall'associazione attrice consisteva in realtà in un danno ambientale (*"e non in danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello della lesione dell'ambiente come bene pubblico"*), rispetto al quale sussiste la legittimazione esclusiva del Ministero dell'ambiente¹⁴⁴.

Per le medesime motivazioni è stata rigettata altresì una domanda risarcitoria proposta dalla Regione Calabria, per i danni subiti dall'ambiente e dalla collettività in conseguenza dell'inquinamento riconducibile all'attività industriale svoltasi in uno stabilimento¹⁴⁵.

Da ultimo si veda anche la vicenda, di grande risalto mediatico, che ha interessato l'inquinamento del quartiere Tamburi a Taranto per effetto dell'inquinamento determinato dall'immissione di polveri minerali che superavano la normale tollerabilità da parte della acciaieria Ilva, nella quale le corti di merito e la Cassazione non hanno ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria di alcune famiglie per le sofferenze, disagi, limitazioni e potenziali danni alla salute subiti per effetto del notevole e comprovato inquinamento, ma unicamente il danno patrimoniale legato alla *"perdita delle oggettive potenzialità di godimento che, in mancanza delle immissioni illecite, gli immobili stessi per la loro stessa destinazione sarebbero in grado di offrire"*¹⁴⁶.

Dall'analisi della riferita casistica emerge chiaramente, dunque, come in seguito all'entrata in vigore del Codice dell'ambiente l'orientamento in ordine alla risarcibilità dei diritti soggettivi, individuali e collettivi, lesi in seguito a fenomeni

143 Tribunale Grosseto, 11/12/2019, n.980, *Banche Dati De Jure Giuffré*, nella quale a sostegno della domanda avevano altresì esposto che i gestori dell'impianto avevano sistematicamente omesso di sottoporsi ai controlli e di adottare tutte le cautele per evitare il prodursi di immissioni pericolose per la salute e la salubrità dell'ambiente. In particolare evidenziavano che lo stesso impianto aveva funzionato utilizzando biomasse e combustibile da rifiuti fino al 18.11.2011, quando era stato bloccato dal TAR Toscana, nonché successivamente dal 11.12.2012 al 24.05.2013, quando le analisi Arpat avevano evidenziato il superamento dei limiti di diossine e furani.

144 Tribunale Trento, 05/03/2020 n.174, che ribadisce come *"spetti esclusivamente allo Stato (e, in particolare, al Ministero dell'Ambiente) la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati contro l'ambiente per ottenere il risarcimento del danno ambientale, inteso come interesse alla tutela dell'ambiente in sé considerato"*.

145 Tribunale Milano, Sent., 24/02/2012, n. 2536, *Banche Dati De Jure Giuffré*.

146 Cass. sentenza 18810 del 2 luglio 2021, *ambienteeditto.it*; cfr. anche Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, n. 45/2018 dep. 31/01/2018.

di violazione dell'integrità dell'ambiente abbia subito una involuzione in termini di effettività della tutela.

Difatti, sembrerebbe emergere dalle varie motivazioni una interpretazione dell'art. 311 cod. am. che non tiene, invero, conto della differenza tra la domanda di risarcimento per un danno all'integrità dell'ambiente e la domanda di risarcimento per la lesione del diritto soggettivo ad avere un ambiente salubre, due tipi di danno che sono la conseguenza di lesioni di interessi ontologicamente diversi.

Si può innanzitutto rilevare come l'ambiente sia un bene primario ed assoluto, oggi di rango costituzionale, e che la sua protezione sia un elemento determinante per la qualità della vita, che esprime l'esigenza della collettività e del singolo ad avere un habitat naturale nel quale l'uomo possa vivere e agire¹⁴⁷.

Quando si fa riferimento genericamente al diritto ambientale ci si riferisce al diritto alla integrità dell'ambiente, posizione che può essere qualificata sia in termini di interesse diffuso che di diritto soggettivo individuale¹⁴⁸.

Ogni '*deterioramento significativo e misurabile*' può determinare un danno ambientale *tout court*, ovvero una lesione al valore dell'integrità dell'ambiente, quale interesse diffuso, per il quale coloro che lo hanno determinato saranno chiamati a risponderne con precisi obblighi ripristinatori. E i soggetti legittimati attivamente a chiedere il risarcimento in forma specifica del danno ambientale non sono certo i singoli, ma lo Stato a cui il codice dell'ambiente ha riconosciuto in via esclusiva la legittimazione attiva.

L'interesse (leso) di cui è titolare lo Stato è quello di conservazione, protezione e promozione dell'ambiente e come più volte chiarito il risarcimento del danno ambientale nella dimensione pubblica è finalizzato unicamente al ripristino delle condizioni dei luoghi¹⁴⁹.

Pertanto, in maniera assolutamente coerente con la ratio degli interessi sottostanti il danno ambientale pubblicistico, il codice dell'ambiente attribuisce tutta una serie di azioni in via esclusiva al ministero dell'ambiente finalizzate, appunto, alla conservazione o al ripristino dei luoghi mediante rimozione delle

147 Corte Cost. n. 210/1987, cit., e 641/1987, cit., ove si rinviene un riconoscimento specifico della salvaguardia dell'ambiente non solo come diritto fondamentale della collettività ma anche come diritto fondamentale della persona. In tal senso, in dottrina è stato più volte ribadito come l'ambiente vada definito come un valore trasversale che fa capo all'individuo quale componente della collettività e che ove venga leso l'ambiente ciò determini automaticamente una lesione ad interessi giuridicamente rilevanti e sia traducibile in un danno alla persona, come tale autonomamente risarcibile Cfr. in tal senso LECCESE, E.: *Danno all'ambiente e danno alla persona*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 171; PATTI, S.: *La tutela civile dell'ambiente*, Cedam, Padova, 1979, nonché ID., "La quantificazione del danno ambientale", in *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione* (a cura di NICOTRA, I. - SALANITRO, U.), cit., pp. 174 ss.

148 ALPA, G.: "Il diritto soggettivo all'ambiente salubre", cit., p. 4.

149 Si veda supra sub nota n. 106 in ordine alla eliminazione del risarcimento per equivalente.

alterazioni subite dall'ambiente: l'art 304 prevede l'azione di prevenzione, l' art 305 il ripristino ambientale, l'art. 311 come più volte detto l'azione risarcitoria in forma specifica, finalizzata ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi o in alternativa una riparazione complementare e compensativa e gli artt. 312-316 disciplinano l'ordinanza di ripristino.

Accanto a questa dimensione pubblica del danno ambientale vi sono, però, anche una dimensione personale quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente salubre di cui è titolare ogni individuo e una sociale quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente di vita salubre nelle formazioni sociali, ove si sviluppa la personalità umana dei singoli individui¹⁵⁰, che debbono essere autonomamente considerate a fini risarcitori e che invece paiono essere state confuse con la dimensione pubblicistica.

Si è rilevato, difatti, come tra le conseguenze della alterazione dell'integrità ambientale accanto ad una eventuale lesione del patrimonio o dell'integrità psicofisica del singolo, si possono determinare una serie di disagi alla sfera relazionale dell'offeso, alla vivibilità¹⁵¹ e in generale all'ordinato e usuale svolgimento delle proprie abitudini¹⁵²; si pensi ad una alterazione dell'ambiente che influisca direttamente sulle attività realizzatrici della persona, imponendo ad esempio

150 Cfr. in tal senso Cass. sez. 3^a, 21.10.2004 n. 46746, cit. sotto la vigenza dell'art. 18 ora abrogato, L. n. 349 del 1986, la quale riconoscendo nella suddetta norma una fattispecie di illecito a carattere pubblicistico quale lesione del diritto delle istituzioni centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali alla salvaguardia del patrimonio ambientale, aveva altresì rilevato come il rilievo che lo Stato, il Comune e la Regione - in virtù del loro rapporto di immedesimazione con il territorio - siano considerati massimi enti esponenziali della collettività ed accentrano la titolarità del ristoro del danno pubblico all'ambiente, non priva altri soggetti della legittimazione diretta a rivolgersi al Giudice penale per la tutela di altri diritti patrimoniali o personali compresi nel degrado ambientale. Ha evidenziato come l'art. 18 integrasse e non escludesse i principi generali in materia del risarcimento del danno e di costituzione di parte civile. Rimarcando come sul punto la Cassazione aveva avuto già modo di evidenziare come l'art. 18 non escludesse la possibilità di costituzione di parte civile, iure proprio, delle associazioni ambientaliste, nell'ipotesi di danno all'ambiente. Richiamando quanto indicato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 641/1987, cit. che aveva rilevato che l'ambiente è bene primario ed assoluto e la sua protezione è "elemento determinante per la qualità della vita", che "non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, bensì esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini", per affermare come il danno ambientale possa recare lesione alla posizione giuridica dei singoli. Concludendo che la legittimazione a costituirsi parte civile per danno ambientale non spetta solo ai soggetti pubblici, in nome dell'ambiente come interesse pubblico, ma anche alle persone singole o associate in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo. Di conseguenza la legittimazione in oggetto spetta anche alle associazioni ecologiche quando hanno subito dal reato una lesione di un diritto di natura patrimoniale, ad esempio, per i costi sostenuti nello svolgimento della attività dirette ad impedire pregiudizio al territorio o per la propaganda, o non patrimoniale, ad esempio, attinente alla personalità del sodalizio per il discredito derivante dal mancato raggiungimento dei fini istituzionali che potrebbe indurre gli associati a privare l'ente del loro sostegno personale e finanziario. Sulla possibilità delle associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile, sia pure con differenti motivazioni cfr Cass. sez. 6^a, 10.1.1990, n. 59; Cass. sez. 3^a, 26.2.1990, n. 2603; Cass. sez. 3^a, 11.4.1992, n. 4487; Cass. sez. 3^a, 13.11.1992, n. 10956; Cass. sez. 3^a, 21.5.1993, n. 5230; Cass. sez. 3^a, 28.10.1993, n. 9727; Cass. sez. 3^a, 19.1.1994, n. 439; Cass. sez. 3^a, 6.4.1996, n. 3503; Cass. sez. 3^a, 19.11.1996, n. 9837; Cass. sez. 3^a, 26.9.1996, n. 8699; Cass. sez. 3^a, 10.6.2002, n. 22539.

151 Cfr. Bozzi, G.: "Danno all'ambiente. Danno alla persona. Danno alla vivibilità", T.A.R., 1996, p. I.

152 Questo tipo di danno, di natura economica, quale può essere, ad es., il danno derivante dalla perdita definitiva o temporanea dell'alloggio, per l'abbandono delle zone colpite, o per consentire la bonifica delle zone colpite, per la sospensione dell'attività lavorativa, per la modificazione dell'attività lavorativa, per la riduzione o la conversione dell'attività lavorativa, e di natura non patrimoniale, ad esempio può consistere

un trasferimento dalla propria abitazione, o una modifica nelle proprie abitudini impedendo di passeggiare nel parco, di portare fuori i bambini, di non poter aprire le finestre, sono tutte limitazioni strettamente collegate all'integrità dell'ambiente che hanno però una ricaduta diretta nella sfera del singolo o della collettività concorrendo al benessere e allo sviluppo della persona umana.

Non si può dunque non censurare il filone interpretativo sopra richiamato in cui di fatto viene confuso il diritto soggettivo individuale ad un ambiente salubre con il diritto pubblicistico della salvaguardia dell'integrità dell'ambiente e che ha finito per disconoscere le istanze sottese alla protezione ambientale di rango costituzionale di garantire la qualità della vita dei cittadini; ragionevolmente, difatti, il rigetto per carenza di legittimazione attiva dovrebbe verificarsi allorquando venga azionata dai privati una tutela risarcitoria ripristinatoria e non una domanda diretta a tutelare il diritto soggettivo ad avere un 'ambiente salubre'.

Parimenti censurabile è, altresì, la sovrapposizione che viene effettuata tra interesse diffuso di pertinenza pubblicistica e interessi collettivi azionabili in via autonoma. Si pensi alle possibili applicazioni, in tema di responsabilità ambientale, dell'azione inibitoria collettiva, ex art. 840 sexiesdecies c.p.c., introdotta dall'art. 1, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31 ed entrata in vigore dal 19 maggio 2021¹⁵³.

Già in dottrina¹⁵⁴ era stato chiarito come ove l'interesse "non appaia così diffuso da non poter essere riferito in modo certo ad una collettività" allora si potrebbe ipotizzare l'esercizio di azioni risarcitorie in capo ad associazioni che si facciano portatrici statutariamente di questi interessi, inserendo il perseguimento e la protezione di essi nei loro scopi statuari¹⁵⁵.

nel dover abbandonare delle zone care alla memoria familiare, nella riduzione dell'attività ludica, nel non poter più portare al parco il bambino.

153 Cfr. RENNA, M.: "Attività di impresa, sostenibilità ambientale e bilanciamento tra diritto alla salute e iniziativa economica privata", *Contr. e Impr.*, 2022, p. 522

154 Cfr. VISINTINI, G.: "Responsabilità civile e danni ambientali", in *Enc. Dir., Annali IV*, 2011, p. 1017.

155 Si veda in tal senso la L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 5, ancora in vigore, prevede che "le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge, possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi", cfr. Cass. Pen. Sez. II, Sent., 25.05.2007, n. 20681, *Banche Dati Juris Data*. Sul punto ci sono due orientamenti uno più restrittivo minoritario secondo il quale l'"intervento" di cui alla L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 5 dovrebbe essere inteso solo quale autorizzazione all'intervento stretto sensu e non anche alla costituzione di parte civile, sul presupposto che non sussisterebbe in capo alle associazioni ambientaliste una posizione soggettiva classificabile come diritto e dunque neanche il diritto al risarcimento del danno in caso di lesione del medesimo a seguito di reato, e quindi non sarebbe data la possibilità di costituzione di parte civile. Secondo il suddetto orientamento una eventuale costituzione di parte civile effettuata dalle associazioni ambientaliste iure proprio sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile. Invece per l'orientamento maggioritario di segno opposto vedi ex multis Cass. sez. 3^a, 21.10.2004 n. 46746, cit., in forza del quale la legittimazione a costituirsi parte civile per danno ambientale non spetterebbe solo ai soggetti pubblici, in nome dell'ambiente come interesse pubblico, ma anche alle persone singole o associate in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e non solo quando abbiano subito dal reato ambientale una lesione di un diritto di natura patrimoniale (ad esempio, per i costi sostenuti nello svolgimento della attività dirette ad impedire pregiudizio al territorio o per la propaganda), ma anche non patrimoniale (ad esempio, attinente alla personalità del sodalizio per il discredito derivante dal mancato raggiungimento dei fini istituzionali che potrebbe indurre gli associati a privare l'ente del loro sostegno personale e finanziario).

Laddove, dunque, l'interesse abbia natura strettamente collettiva e sia proprio di un numero anche notevole di individui, che possono dimostrare di essere danneggiati dallo stesso fatto illecito, non vi dovrebbero essere preclusioni nel nostro ordinamento a che i giudici riconoscano la tutela aquiliana di tali interessi e la legittimazione ad agire, sia agli individui membri del gruppo, sia all'intero gruppo, sia ad un ente cui il gruppo dia il mandato a rappresentarlo.

Come peraltro avviene in altri ordinamenti giuridici¹⁵⁶, basti pensare alla Francia in cui si riconosce un ruolo alla tecnica della responsabilità civile nel settore della tutela degli interessi collettivi ed è in tale direzione che, secondo parte della dottrina, dovrebbe muoversi anche il giurista italiano scollegando la nozione di danno ambientale dall'idea di una violazione del territorio di cui solo lo Stato è legittimato all'azione di risarcimento¹⁵⁷.

In conclusione, sarebbe dunque auspicabile una interpretazione del danno ambientale e della conseguenziale riserva di legittimazione attiva in capo allo Stato che tenga conto degli interessi compositivi sottesi al danno ambientale e in particolare alla dimensione sociale e personale dello stesso; interpretazione sistematica che darebbe spazio non solo ad azioni individuali, ma anche ad azioni collettive¹⁵⁸.

IV. RESPONSABILITÀ VERSO LE FUTURE GENERAZIONI. CENNI

Come noto, lo sviluppo è sostenibile quando possa permettere di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri e come la tutela della salute della persona debba essere intesa non solo nel suo risvolto individualistico, ma essenzialmente come pertinente alla collettività.

L'interesse alla protezione dei beni ambientali e alla conservazione delle limitate risorse naturali pone il problema della gestione di tali beni sia nella attualità che in funzione di conservazione a favore delle generazioni future, alle quali occorrerebbe, con sempre maggiore urgenza, riconoscere (anche nel nostro sistema ordinamentale) una idoneità soggettività.

156 PETRELLI, V.: *Interessi collettivi e responsabilità civile*, Cedam, Padova, 2003, passim.

157 VISINTINI, G.: "Responsabilità civile", cit., p. 1017.

158 In giurisprudenza, seppur minoritario, è presente un orientamento che valorizza i poteri del singolo anche nell'ambito del sistema risarcitorio disegnato dal Codice dell'ambiente, cfr. Trib. Napoli, 12 gennaio 2007, in *Giur. merito*, 2007, p. 802, che però precisa "i molteplici profili di valenza del danno all'ambiente secondo l'art. 300 non escludono in astratto ulteriori connotazioni di danno riconducibili ad altri titolari, per i quali, pertanto, non può elidersi in via pregiudiziale la legittimazione attiva degli stessi enti territoriali, associazioni, singolo o privati". Il quale conclude nel senso che la riserva in capo al Ministero dell'ambiente disposta dalla nuova normativa non è poi così assoluta. Cfr. anche Tribunale Lanusei, Ord. di remissione, 13/02/2015, n. 107, cit.

È di tutta evidenza, pertanto, come la tutela dell'ambiente e la responsabilità intergenerazionale siano due temi strettamente connessi: il concetto di generazioni future ha assunto, difatti, una crescente rilevanza anche all'interno del nostro ordinamento, lasciando intravedere progressivamente un ruolo sempre più importante in questo processo di ripensamento del diritto privato in ragione delle logiche di uno sviluppo sostenibile¹⁵⁹.

In tal senso è sempre più avvertita l'esigenza di inserire una prospettiva intergenerazionale nell'elaborazione dei modelli di tutela civile, partendo appunto da una revisione dei suoi modi e forme che tenga conto di istanze sociali che superino la dimensione temporale della attualità, riflettendosi sul futuro e che siano finalizzate a garantire la conservazione se non addirittura proprio la sopravvivenza delle condizioni minime vitali di abitabilità del pianeta terra.

È da tempo che la dottrina si interroga circa la configurabilità di una tutela di natura giuridica a favore di chi "ancora" non esiste, e del resto l'importanza e la centralità del tema è testimoniato anche dal dialogo instaurato negli ultimi anni tra Corte costituzionale e legislatore da cui emergono elementi a sostegno di un fondamento giuridico di una tutela rivolta a chi "ancora" non esiste. Si pensi ad esempio alla sentenza n. 18 del 2019 Cort. Cost., nella quale l'"equità generazionale" viene assunta a principio, invocabile quale parametro di legittimità costituzionale¹⁶⁰. O, anche, alle recenti modifiche degli artt. 9 e 41 della carta costituzionale che, hanno introdotto per la prima volta un riferimento esplicito alla tutela dell'ambiente "*anche nell'interesse delle future generazioni*"¹⁶¹.

Se l'istanza di prospettare una tutela giuridicamente fondata è di tutta evidenza, sono assai più incerte le modalità attraverso le quali poterla realizzare: è evidente, infatti, come non sia agevole ipotizzare la tutela di diritti o interessi di soggetti ancora non esistenti, dal momento che le categorie del diritto e più

159 Sui diritti delle generazioni future si veda PALOMBINO, G.: "La tutela delle generazioni", cit., p. 243; MONTEROSSO, M. V.: *L'orizzonte intergenerazionale*, cit., passim; D'ALOIA, A.: voce "Generazioni future", cit., p. 331 ss.; PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile", cit., pp. 287 ss.; PORENA, D.: *Il principio di sostenibilità*, cit., pp. 56 ss.; FRACCHIA, F.: "Sviluppo sostenibile", cit., p. 13.

160 Cfr. PALOMBINO, G.: "La tutela delle generazioni future", cit., p. 245 il quale ricorda la definizione di "equità generazionale" ovvero il principio in base al quale ogni generazione è chiamata a utilizzare le risorse disponibili in modo tale da non compromettere la possibilità delle generazioni prossime o future di fare affidamento sulla disponibilità delle stesse. Concetto che rimanda all'esigenza di configurare un modello di gestione delle risorse del Pianeta che permetta di evitare o ridurre l'impatto negativo che l'attività umana attuale è suscettibile di generare. Si veda anche Cfr. World commission on environment and development – WCED: *Il futuro di noi tutti. Rapporto della commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite*, Milano, 1988, dove si legge che per sostenibilità si intende la soddisfazione delle esigenze delle generazioni attuali senza danneggiamento di quelle delle generazioni future; BROWN WEISS, E. - MAGRAW, D. B. - SZASZ, P. C.: *International Environmental Law: Basic Instruments and References*, Martinus Nijhoff, Leida, 1992, passim.

161 Art. 9 Cost. "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali."

in generale l'esperienza giuridica si esauriscono in una dimensione temporale e spaziale determinata¹⁶².

Uno dei nodi teorici più rilevanti attiene, difatti, all'inquadramento giuridico della categoria delle generazioni future e all'individuazione di quali situazioni giuridiche siano configurabili nei loro confronti o a loro favore. È indubbio che le generazioni presenti abbiano un dovere nei loro confronti, ma è la qualificazione del suddetto dovere ad essere di difficile inquadramento: se si tratti di un mero dovere morale, etico-politico, o di un dovere che possa avere delle conseguenze giuridiche attuali sui comportamenti e le scelte del presente, e che possano assumere contenuti vincolanti¹⁶³.

La riflessione su questi temi mette bene in luce come la teoria generazionale possa avere un grande impatto sull'evoluzione delle categorie giuridiche¹⁶⁴.

Nel tentativo di individuare i confini e contenuti di questa "nuova responsabilità", il discorso non può non prendere le mosse da una rimediazione della soggettività giuridica per affrontare le trasformazioni sociali ed ecologiche e dare risposta alle nuove istanze intergenerazionali.

Una soggettività delle future generazioni potrebbe trovare fondamento sulla base della pluralizzazione delle forme soggettive e degli interessi a cui si collega, ovvero ad interessi umani compatibili e sostenibili. Dunque, scollegandola dal presupposto formale normativo legato alla corporeità, al dato della nascita o per gli enti alla loro costituzione.

La soggettività rinvia di volta in volta alle attività concretamente svolte e ai vari modelli di riferimento nell'ambito della varietà degli interessi e delle situazioni; l'indice funzionale di determinazione della soggettività dovrebbe essere piuttosto legato a ciò che il soggetto fa, più che a ciò che il soggetto è.

162 Cfr. D'ALOIA, A.: voce "Generazioni future"; cit., p. 334, il quale evidenzia innanzitutto la difficoltà di individuare i destinatari di questa nuova "istanza" di tutela, domandandosi chi siano le generazioni future e se ci sia un limite temporale oltre il quale non ha senso impegnarsi in un discorso di protezione e di riconoscimento di obblighi o di diritti. Si veda anche CAVALLI, A.: "Generazioni", *Parolechiave*, 1998, pp. 17 ss. In ordine a questo doppio interrogativo l'Autore evidenzia come la categoria delle generazioni future assuma declinazioni assai diversificate, da un lato il futuro è una dimensione dinamica e indeterminata, ma "al tempo stesso non è mai completamente staccato dal presente: in ogni momento convivono generazioni diverse, soggetti appartenenti a tutte le età della vita", dato questo che rende difficile provare a divider presente e futuro, generazioni di oggi e generazioni a venire, titolari di obblighi morali di responsabilità o destinatari dei medesimi.

163 Sulla questione si veda diffusamente D'ALOIA, A.: voce "Generazioni future", cit., p. 338, secondo il quale la configurazione di doveri (moralì e giuridici) nei confronti delle generazioni future non necessita di una perfetta individuazione di chi possa ricevere un danno da comportamenti e scelte attuali, né che tali soggetti non esisteranno, proprio per colpa di comportamenti commesse in passato e che la responsabilità intergenerazionale avrebbe una struttura collettiva, nella quale si prescinde dalla definizione di una relazione perfettamente simmetrica tra chi produce il danno e chi lo subisce.

164 Si tratterebbe di una forma di responsabilità che oltrepassa e incrocia al tempo stesso i rigidi schemi della teoria giuridica, come la classificazione dei diritti in "individuali" e/o "collettivi".

Pertanto, attraverso la frantumazione del concetto normativo del soggetto astratto formale, si potrebbe ipotizzare la pluralità dei moduli soggettivi frazionati in ragione degli interessi dell'attività e delle compatibilità.

Prescindendo, poi, dalla connotazione temporale del concetto di 'generazione', si potrebbero proiettare sulle future generazioni le medesime esigenze e pretese delle generazioni attuali, rinvenendo in esse una configurazione minima delle esigenze di chi 'verrà dopo'.

Pertanto, si potrebbe riflettere sulla esistenza di una continuità tra la generazione presente e quelle future, così da superare la questione della imputazione della soggettività normalmente costruita su un parametro individualistico¹⁶⁵. E per tale via collocare i diritti delle generazioni future non nel novero dei tradizionali diritti individuali, ma dei 'diritti generazionali', facendo confluire le generazioni non ancora presenti nel concetto di comunità assunta nella sua continuità. Si potrebbe così configurare una tutela risarcitoria verso le generazioni future in ordine alla violazione di un dovere ecologico nei loro confronti.

Ciò comporterebbe, dunque, quale diretto corollario l'indagine sul concetto di soggetto di diritto da adeguare e attualizzare nella nuova prospettiva della sostenibilità e dell'interesse ecologico.

¹⁶⁵ Cfr. D'ALOIA, A.: voce "Generazioni future", cit., p. 334; PALOMBINO, G.: "La tutela delle generazioni future", cit., p. 243; PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile", cit., pp. 287 ss.; PORENA, D.: *Il principio di sostenibilità*, cit., 2017, p. 35; FRACCHIA, F.: "Sviluppo sostenibile", cit., p. 13.

BIBLIOGRAFIA:

ADDANTE, A.: "I c.d. appalti verdi nel diritto italo-europeo", in *Manuale di diritto civile dell'ambiente* (a cura di PENNASILICO, M.), ESI, Napoli, 2014, pp. 182 ss.

ADDANTE, A.: *Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa*, ESI, Napoli, 2012

ALOGNA, I.: "La circolazione del modello di sviluppo sostenibile. Prospettive di diritto comparato per un percorso multi direzionale", in *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile* (a cura di CERRINA FERONI, G.- FROSINI, T.E.- MEZZETTI, L.- PETRILLO, P.L.), 2016, pp. 145 ss., [cesifin.it, https://cesifin.it/wp-content/uploads/2016/12/AMBIENTE-ENERGIA-ALIMENTAZIONE-TOMO-I_2.pdf](https://cesifin.it/wp-content/uploads/2016/12/AMBIENTE-ENERGIA-ALIMENTAZIONE-TOMO-I_2.pdf);

ALPA, G.: "Interessi diffusi", in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IX, 1993, p. 610 ss.

ALPA, G.: "La tutela dell'ambiente tra le regole giuridiche ed effetti economici", in *Ambiente e mercato: quale gerarchia dei valori?*, (Atti del convegno organizzato dall'Associazione nazionale magistrati amministrativi, Genova, 29-30 ottobre 1999) Milano, 2002, p. 50 ss.

ALPA, G.: "Nuove figure di responsabilità civile di derivazione comunitaria", *Resp. civ. e prev.*, 1999, p. 5

ANGELONE, M.: "Poteri regolatori dell'Aeeg e integrazione dei contratti di somministrazione di energia elettrica", *Rass. dir. Civ.*, 2012, p. 896 ss.

BALDASSARRE, A.: voce "Diritti sociali", in *Enc. giur. Treccani*, vol. XI, Roma, 1989;
MODUGNO, F.: *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995

BARBIERATO, D.: "La tutela risarcitoria del danno ambientale", *Resp. civ. e prev.*, fasc. 6, 2009, p. 1412 ss.

BELLANTUONO, G.: "I contratti dell'energia: mercato al dettaglio; fonti rinnovabili; efficienza energetica", in *Mercati regolati* (a cura di ROPPO, V. – BENEDETTI, A.M.), in V. ROPPO (diretto da): *Trattato del contratto*, V., Giuffrè, Milano, 2014, pp. 1363 ss.

BERNARDINI, P.L.: "Fiumi e laghi (diritto internazionale)", in *Enc. Dir.*, XVII, p. 712 ss.

BIGLIAZZI GERI, V. L.: "Quale futuro dell'art. 18 legge 8 luglio 1986, n. 349?", *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, p. 687

BONNÌ, G.: "Attestato di prestazione energetica e tutela negoziale", in *Manuale di diritto civile dell'ambiente* (a cura di PENNASILICO, M.), ESI, Napoli, 2014

BOSSELMANN, K.: "Un approccio ecologico ai diritti umani", in *Diritti umani e ambiente* (a cura di GRECO, M.), ECP, Firenze, 2000

BRESSO, M.: *Per un'economia ecologica*, Carocci, Roma, 2002, p.34 ss.

CAPPIELLO, M. G.: "Contratto di rendimento energetico e tutela dei terzi", *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, 2018, pp. 54 ss.

CAPPIELLO, M.G.: "Il contratto "a rilevanza ecologica": nuovi scenari civilistici a tutela dell'ambiente", *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2020, p. 121 ss.

CAPRA, F.- MATTEI, U.: *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Aboca, Arezzo, 2017, spec. p. 167 ss.

CASSANO, G.: "Fondamenti giuridici del danno esistenziale: novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova", *www.GiustAmm.it*, rivista internet di diritto pubblico, 10/2002

CASTRONOVO, C.: "La natura del danno ambientale e i criteri di imputazione della responsabilità", in *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione* (a cura di NICOTRA, I. -SALANITRO, U.), Giappichelli, Catania, 2011, p. 121 ss.

CATERINI, E.: *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, ESI, Napoli, 2018, p. 33 ss.

CAVANNA, V.: "Economia verde, efficienza delle risorse ed economia circolare: il rapporto «Signals 2014» dell'Agenzia europea dell'Ambiente", *Riv. giur. amb.*, 2014, p. 821 ss.

CENDON, V. P. - ZIMIZ, P.: "L'art. 18 della l. n. 349/86 nel sistema della responsabilità civile", *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, pp. 521 ss.

CLARICH, M.: "La tutela dell'ambiente attraverso il mercato", *Diritto pubblico*, 2007, p. 220 ss.

COGGI, F.: "Sul problematico inserimento del danno ambientale nel nostro sistema di responsabilità civile e sulla categoria del danno futuro", *Resp. civ. prev.*, 1991, pp. 302 ss.

COGGIOLA, N.: "Nesso di causalità e colpa nel danno da amianto. Le esperienze italiana ed inglese", *Riv. Dir. Civ.*, 2008, p. 381 ss.

COLACINO, N.: "La tutela dell'ambiente nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: alcuni elementi di giurisprudenza", *Dir. e gest. dell'amb.*, 2001, p. 24 ss.

COLCELLI, V. "La natura giuridica dei certificati verdi", *Riv. giur. ambiente*, 2012, p. 179 ss.

CONTE, G.: *L'impresa responsabile*, Giuffré, Milano, 2018

D'ALOIA, A.: voce "Generazioni future (diritto costituzionale)", in *Enc. dir., Annali*, IX, Milano, 2016, p. 331 ss.

DE SALVIA, M.: "Ambiente e Convenzione europea dei diritti dell'uomo", *Riv. int. dir. Uomo*, 1997, p. 2 ss.

DE SMEDT, K.: "Is Harmonisation always effective? The Implementation of the Environmental Liability Directive", *Europ. Energy Environmental Law Rev.*, 2009, p. 2 ss.

DEL PRATO, E.: "Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato", *Giust. civ.*, 2014, pp. 381 ss.

DI CAPRIO, A.: "Nuovi orizzonti in materia di risarcibilità dei danni ambientali non patrimoniali", *diritto.it*, 2006, p. 4 ss.

DI GIOVANNI, F.: "Appalti verdi" e responsabilità sociale dell'impresa", in *Contratto e ambiente* (a cura di M. PENNASILICO), Esi, Napoli, 2016, p. 61 ss.

FENNI, B.: "Il green public procurement come strumento di sviluppo sostenibile", in *ambientediritto.it*, 2014

FERRARI, M.: "Dignità della persona e «meritevolezza» della prestazione assistenziale, nota a Cass., ord. 20 novembre 2018, n. 29919", *Foro it.*, 2019, pp. 904 ss.

FERRARI, M.: "Sostenibilità dei parametri della meritevolezza, oltre i confini dell'art. 1322 c.c.", in *Sostenibilità: sfida o presupposto?* (a cura di BENÍTEZ, D.A. – FAVA, C.), Cedam, Milano, 2019, pp. 121 ss.

FERRI, A.: "Prospettive civilistiche e danno ambientale", *La Resp. Civ.*, 2007, p. 394 ss.

FIDONE, G.: "Ecoefficienza e sviluppo sostenibile nell'attività di diritto privato della pubblica amministrazione", in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (diretto da), *Trattato*

di diritto dell'ambiente, III, *Tutele parallele. Norme processuali*, Giuffré, Padova, 2015, pp. 1069 ss.

FILIPPI, M. - RIZZO, G. - SCACCIANOCE, G.: *La certificazione energetica per l'edilizia sostenibile. Efficienza, compatibilità ambientale, nuove tecnologie*, Flaccovio Dario, Palermo, 2014

FIMIANI, P.: *Le nuove norme sul danno ambientale*, Il Sole 24 ore, Milano, 2006

FLAMINI, A.: "Danno ambientale e diritto di difesa", in Aa.Vv., *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, ESI, Napoli, 2006, p. 433 ss.

FORNO, F. - GRAZIANO, P.R.: *Il consumo critico*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 14 ss.

FRACCHIA, F.: "Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future", *Riv. quadr. dir. amb.*, 2010, p. 13 ss.

FRANCARIO, L.: "Uso collettivo di beni deperibili ed esauribili e sostenibilità", in *Atti del 9° convegno SISDIC, in ricordo di G. Gabrielli*, Napoli, 8-10 maggio, 2015, p. 123 ss.

FRANCARIO, L.: *Danni ambientali e tutela civile*, Jovene, Napoli, 1990

FRANZONI, M.: "Il danno all'ambiente", *Contr. impr.*, 1992, p. 1019 ss.

FREEMAN, J. - FARBER, D.: "Modular Environmental regulation", *Duke law rev.*, 2005

GAMBARO, F.: "Emissions Trading tra aspetti pubblicistici e profili privatistica", *Contr. Impr. Europa*, 2005, pp. 874 ss.

GIAMPIETRO, F.: *Diritto alla salubrità dell'ambiente, Inquinamenti e riforma sanitaria*, Giuffré, Milano, 1980

GIAMPIETRO, F.: *La responsabilità per danno all'ambiente. Profili amministrativi, civili e penali*, Giuffré, Milano, 1988, p. 45 ss.

GIAMPIETRO, P.: "L'illecito ambientale: struttura della fattispecie e anti giuridicità", *Giur. it.*, 1989, p. 239 ss.

GIAMPIETRO, P.: "La direttiva 2004/35/CE sul danno ambientale e l'esperienza italiana", *Ambiente*, 2004, pp. 205 ss.

GIANNINI, M.S.: "'Ambiente': saggio sui diversi suoi aspetti giuridici", *Riv. trim. dir. Pubbl.*, 1973, p. 15 ss.

GOBBATO, I.: "Il nuovo Codice degli appalti rilancia i CAM", *Amb. e svil.*, 2016, pp. 481 ss.

GRASSI, S.: "Relazione introduttiva", in *Diritti umani e ambiente* (a cura di GRECO, M.), ECP, Firenze, 2000, p. 23 ss.

ALPA, G.: "Il diritto soggettivo all'ambiente salubre": "nuovo diritto" o espediente tecnico?", *Resp. civ. e prev.*, 1998, p. 4. ss.

GRECO, G.: "Danno ambientale e tutela giurisdizionale", *Riv. giur. Amb.*, 1987, p. 525 ss.

GRONDONA, M.: "Integrazione del contratto di utenza tramite delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas: un problema (ancora) aperto", *Corr. giur.*, 2013, pp. 603 ss.

GRONDONA, M.: "Poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e integrazione del contratto di utenza (problemi di ermeneutica contrattuale in margine a una recente casistica)", in D'ANGELO, A. – ROPPO, V. (diretto da), *Annuario del contratto*, 2012, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 38 ss.

IMBRENDA, M.: *Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare*, ESI, Napoli, 2016, pp. 87 ss.

IRTI, N.: *Il salvagente della forma*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2007

JANNARELLI, A.: *Cibo e diritti. Per un'agricoltura sostenibile*, Giappichelli, Torino, 2015

KORN, R.: "Tutela dell'ambiente, consumatori e responsabilità sociale d'impresa: i nuovi strumenti della sostenibilità aziendale", *Contr. Impr. Eur.*, 2012, p. 671 ss.

LANDINI, S.: "Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale", in *Manuale di diritto civile dell'ambiente* (a cura di M. PENNASILICO), ESI, Napoli, 2014

LECCESE, E.: "La quantificazione del danno ambientale", in *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione* (a cura di NICOTRA, I. - SALANITRO, U.), pp. 174 ss.

LECCESE, E.: *Danno all'ambiente e danno alla persona*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 171; PATTI, S.: *La tutela civile dell'ambiente*, Cedam, Padova, 1979

LEONE, A.: "Advertising e tutela del consumatore verde", *Il Diritto industriale*, 2021, p. 73 ss.

LIBERTINI, M.: "La nuova disciplina del danno ambientale e i problemi generali del diritto all'ambiente", *Riv. crit. dir. Priv.*, 1987, pp. 547 ss.

MADDALENA, P.: *Il danno pubblico ambientale*, Maggioli, Rimini, 1990

MARCHISIO, S.: "Il diritto internazionale dell'ambiente", in CORDINI, G., FOIS, P.E.M. e MARCHISIO, S.: *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Torino, 2005 (2^a ed. 2008)

MASTRODONATO, G.: "Gli strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell'ambiente", *Riv. giur. amb.*, 2010, p. 713 ss.

MASTRODONATO, G.: "The implementation of EC Directives in Italy: Environmental code and the transversal tools", *Europ. Energy Environmental Law Rev.*, 2010, p. 80 ss.

MATTEI, U.- QUARTA, A.: *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Aboca, Arezzo, 2018

MAUGERI, M.R.: "Il diritto civile dell'ambiente. Spigolando da un recente manuale", in *Contratto e ambiente*, (a cura di PENNASILICO, M.), cit., pp. 159 ss.

MEO, G.: "Luce europea sul diritto d'impresa" in *Lo Statuto delle imprese* (a cura di FONTOLAN, R. – ALTINA, A.), Retecamere, Roma, 2012, pp. 24 ss

MINERVINI, E.: *La «meritevolezza» del contratto. Una lettura dell'art. 1322, comma 2, c.c.*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 13 ss.

MONTEROSSO, M. W.: *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, ETS, Pisa, 2020

MOSCATI, E.: "Dall'art. 18 alle modifiche del t.u. ambientale. Una fisiologica evoluzione legislativa ovvero lo stravolgimento della responsabilità per danno ambientale?", *Europa e Diritto Privato*, 2022, pp. 581 ss.

MUSU, I.: *Introduzione all'economia dell'ambiente*, Bologna, 2000;

NANDA, V. e PRING, G.: *International Environmental Law for the 21 st Century*, Ardsley (New York), 2003, pp. 65 ss.

NERVI, A.: "Beni comuni, ambiente e funzione del contratto", *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 51 ss.

PAGLIANTINI, S.: "Sul c.d. contratto ecologico", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, II, pp. 337 ss.

PALOMBINO, G.: "La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale", *federalismi.it*, 2020, p. 243 ss.

PAONE, V.: "Il produttore di rifiuti e le sue responsabilità per l'illecito smaltimento", in *Ambiente*, 2005, p. 648 ss.

PENNASILICO, M.: "Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi", in *Benessere e regole dei rapporti civili, Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli, 8-10 maggio 2014, Esi, Napoli, 2015, p. 253 ss.

PENNASILICO, M.: "Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale", *Riv. quadr. Dir. amb.*, 2017, p. 27 e *Giust. civ.*, 2017, p. 809 ss.

PENNASILICO, M.: "Dal "controllo" alla "conformazione" dei contratti: itinerari della meritevolezza", *Contratto e impresa*, 2020, p. 823ss.

PENNASILICO, M.: "Dalla causalità alle causalità: il problema del nesso eziologico tra diritto civile e diritto penale", *Rass. Dir. Civ.*, 2013, p. 1295 ss.

PENNASILICO, M.: "La causa negoziale oltre il pensiero di Emilio Betti", in *L'attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant'anni dalla scomparsa* (a cura di PERLINGIERI, G. – RUGGERI, L.), Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, 5-8 settembre 2018, Università degli Studi di Camerino, Esi, Napoli, 2019, pp. 798 ss.

PENNASILICO, M.: "Le categorie del diritto civile tra metodo e storia (A proposito del libro di Nicola Lipari)", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1246 ss.

PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni", *Rass. Dir. civ.*, 2016, pp. 1291 ss.

PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto", in *personaemercato.it*, 2015, pp. 37 ss.

PENNASILICO, M.: *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Esi, Napoli, 2014

PERLINGIERI, P.: "La sussidiarietà nel diritto privato", *Rass. dir. civ.*, 2016, pp. 687 ss.

PERLINGIERI, P.: "Persona, ambiente e sviluppo", in *Contratto e ambiente* (a cura di M. PENNASILICO), ESI, Napoli, 2014, pp. 322 ss.;

PERNAZZA, F.: "I certificati verdi: un nuovo «bene giuridico»?", *Rass. giur. energia elettr.*, 2006, pp. 192 ss.

PERSIA, S.: "Profili contrattuali dello "sviluppo ecologico": dalle locazioni ai mutui verdi", *Riv. Quadr. di dir. amb.*, 2020, p.192 ss.

PERSIA, S.: "Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile "sostenibile", *Riv. quadr. dir. amb.*, 1, 2018, pp. 13 ss.

PETRELLI, V.: *Interessi collettivi e responsabilità civile*, Cedam, Padova, 2003

PINESCHI, L.: "La Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo", *Riv. giur. amb.*, 1992, p. 705 ss.

PORENA, D.: *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017

POSTIGLIONE, A. – MAGLIA, S.: *Diritto e gestione dell'ambiente*, Imerio, Bologna 2013

POSTIGLIONE, A.: "L'azione civile di danno ambientale", *Giust. civ.*, 1989, p. 560 ss.

POZZO, B.: "Diritto dell'ambiente e diritto allo sviluppo: le origini", *Riv. giur. Amb.*, 2015, pp. 16 ss.

POZZO, B.: "La nuova direttiva 2004/35 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno", *Riv. giur. Amb.*, 2006, pp. 3 ss.

POZZO, B.: *Danno ambientale ed imputazione della responsabilità. Esperienze giuridiche a confronto*, Giuffrè, Milano, 1996

PRATI, L.: "La criticità del nuovo danno ambientale: il confuso approccio del "Codice dell'ambiente", *Danno resp.*, 2006, pp. 1050 ss.

RAFFI, S. e TOMEI, G.: "Il danno da esposizione all'amianto tra la responsabilità datoriale ed i criteri risarcitori", *Danno e Responsabilità*, 2019, p. 222 ss.

RENNA, M.: "Attività di impresa, sostenibilità ambientale e bilanciamento tra diritto alla salute e iniziativa economica privata", *Contr. e Impr.*, 2022, p. 522 ss.

RENNA, M.: "Strumenti finanziari e terzo settore", *Dir. merc. ass. fin.*, 2018, p. 311 ss.

ROLLI, R.: *L'impatto dei fattori ESG sull'impresa*, Il Mulino, Bologna, 2020

ROMANO, C.: *The Peaceful Settlement of International Environmental Disputes: A Pragmatic Approach*, Kluwer Law International, The Hague-London-Boston, 2000

ROSSI, G.: "Diritto dell'ambiente e diritto dell'alimentazione", *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, 2015, pp. 3 ss.

SALANITRO, U.: "I profili non patrimoniali del danno ambientale", in *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, diretto da PATTI, S., (a cura di DELLE MONACHE), S., Utet, Torino, 2010, p. 616 ss.

SALANITRO, U.: "Quantificazione del danno ambientale e prescrizione: il punto della Cassazione tra vecchia e nuova disciplina", *Danno resp.*, 2011, pp. 820 ss.

SALANITRO, U.: *Il danno all'ambiente nel sistema della responsabilità civile*, Milano, 2005;

SALVI, G.: "La tutela civile dell'ambiente alla luce del testo unico ambientale", *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 657 ss.

SASSU, A.: "Sviluppo economico e tecnologie per un futuro sostenibile", in *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile* (a cura di CIANI SCARNICCI, M., MARCELLI, A., PINELLI, P., ROMANI, A., RUSSO, R.), Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 95 ss.

SCOGNAMIGLIO, C.: "Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile", *Resp. Civ. e prev.*, 2013, p. 1063 ss.

SCOVAZZI, T.: "Diritto internazionale e ambiente", in *Codice dell'ambiente* (a cura di NESPOR, S. e DE CESARIS, A.L.), Milano, 2003, p. 3 ss.

STEWART, R.: "A new generation of environmental regulation?", *U. L. Rev.*, 2001, pp. 21 ss.

TAMPIERI, M.: "Il danno esistenziale da immissioni acustiche nell'universo del danno alla persona", *Resp. civ. e prev.*, 2003, p. 1209 ss.

TAPPI, R.: "I certificati verdi: meccanismo di funzionamento e profili giuridici", *Rass. giur. energia elettr.*, 2006, pp. 173 ss.

TOSI, S.: "Il consumo critico", *Consumatori, diritto e mercato*, 2012, p. 103 ss.

TRINO, S.: "Il contratto di rendimento energetico. Il tipo contrattuale nella prospettiva del diritto privato regolatorio", in *Annuario di Diritto dell'energia* (a cura di CARBONE, L. - NAPOLITANO, G. – ZOPPINI, A.), Bologna, 2016, p. 404

VILLAMENA, S.: "Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la «competitività non di prezzo» anche alla luce della recente disciplina europea", *Dir. econ.*, 2015, pp. 355 ss.

VISINTINI, G.: "Immissioni (Diritto civile)", in *Nss. D.I.*, Appendice, III, 1982, pp. 1218 ss.

VISINTINI, G.: "Le immissioni nel quadro dei conflitti di vicinato", *Riv. dir. civ.*, 1975, pp. 29 ss.

VISINTINI, G.: "Responsabilità civile e danni ambientali", in *Enc. Dir., Annali IV*, 2011, p. 1017

VISINTINI, G.: *Trattato breve della responsabilità civile, Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile 3*, Cedam, Padova, 2005

VISINTINI, G.: *Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile*, Cedam, Padova, 2005

VIVANI, C.: "Appalti sostenibili, green public procurement e socially responsible public procurement", *Urb. App.*, 2016, pp. 993 ss.

WEISS, E.: "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment", *Am. journ. intern. Law*, 1990, p. 198 ss.

WESTRA, L.: *Environmental Justice and the Rights of Unborn and Future Generations*, London, 1996